

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2009.10

**Sentenza del 22 febbraio
e del 18 marzo 2010
Corte penale**

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente,
Roy Garré e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi Pasi e dalla Sostituta Procuratrice federale Rosa Cappa,
e

in qualità di parti civili:

1. **Enel Produzione S.p.A.**, rappresentata dall'Avv. Rossano Pinna
2. **Enel S.p.A.**, rappresentata dall'Avv. Rossano Pinna
3. **Enelpower S.p.A.**, rappresentata dall'Avv. Rossano Pinna

contro

1. **A.**, difeso d'ufficio dall'avv. Carlo Borradori
2. **B.**, difeso dall'avv. Michele Rusca
3. **C.**, difesa dall'avv. Manuele Bianchi
4. **D.**, difeso dall'avv. Diego Della Casa
5. **E.**, difeso dall'avv. Roberto Macconi
6. **F.**, difesa dall'avv. Luciano Giudici
7. **G.**, difeso dall'avv. Mario Postizzi

Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP)

Fatti:

- A.** Nel gennaio 2003 la Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale ordinario di Milano ha avviato un'inchiesta penale nei confronti di D., B., E., H. e I., tutte persone ricoprenti ruoli direttivi in seno ad alcune società del gruppo Enel, in quanto sospettati di corruzione aggravata, riciclaggio di denaro, partecipazione ad associazione per delinquere, appropriazione indebita aggravata ed altri delitti ai danni del suddetto gruppo. Prima di esporre gli accadimenti inerenti alla presente procedura, per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva occorre anzitutto illustrare i fatti essenziali riguardanti la procedura italiana che, come si vedrà, ha segnato anche l'inizio della procedura elvetica.
- B.** In generale, dalle risultanze dell'inchiesta italiana scaturiva che B. (Vice Presidente di Enelpower S.p.A.), D. (Amministratore delegato di Enelpower S.p.A.), E. (Amministratore delegato di Enel Produzione S.p.A.), H. (Direttore commerciale di Enelpower S.p.A.), I. (Responsabile operativo di Enelpower S.p.A. in Sudamerica) ed altri dirigenti di Enelpower S.p.A. (in seguito: EPW), tra il 1999 ed il 2002, si sarebbero appropriati in modo illecito di parte del patrimonio sociale di EPW mediante la stipulazione di contratti di consulenza e di fornitura di manodopera specializzata con società di comodo da loro controllate e/o messe a disposizione da persone compiacenti, come sarebbe il caso di A., per attività in tutto o in parte inesistenti. I predetti avrebbero pure corrotto funzionari di Stato italiani e stranieri per l'aggiudicazione di appalti nel settore dell'impiantistica per energia elettrica e per opere di desalinizzazione, facendosi poi retrocedere parte delle somme illecitamente pagate. Il denaro provento dell'attività illecita sarebbe poi stato trasferito su conti presso banche in Svizzera riferibili agli stessi o a loro familiari, come nel caso di C., J. (rispettivamente moglie e figlio di B.) e K. (moglie di H.), oppure su conti messi a disposizione da terze persone, come L. e M. Dall'indagine italiana risulta che nell'arco di un anno e mezzo i dirigenti di EPW e di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione) avrebbero lucrato più di USD 12 milioni.
- C.** Più nel dettaglio l'inchiesta italiana avrebbe inoltre permesso di stabilire i seguenti fatti:
- A fine 1999/inizio 2000 B., nella sua qualità di dirigente di EPW, avrebbe chiesto a A., libero professionista che operava nel campo del management aziendale svolgendo consulenze esterne per conto di terzi, di continuare a offrire il servizio di prestazione d'opera per il tramite della N. Ltd., con sede a Balzan (Malta), società di consulenza e gestione di manodopera che A. aveva costi-

tuito nel 1993/1994 per eseguire dei servizi di subappalto per la O. (società del gruppo P., che forniva alla Q. la manutenzione degli impianti petroliferi in Libia), prendendo in carico dei consulenti esterni (cl. 60 p. 18.1.37).

A. avrebbe dunque dovuto mettere a disposizione una società estera al fine di stipulare con EPW dei contratti di consulenza e gestione di manodopera in *outsourcing* per opere idroelettriche in Brasile, Emirati Arabi Uniti e Albania. Con la N. Ltd., EPW ha sottoscritto un accordo il 13 ottobre 2000, modificato il 10 dicembre 2001, per un valore massimo di USD 619'000.--, pagabile in base a fatturazioni regolari della società *off shore* (cl. 63 p. 18.1.1761 e segg.). Da gennaio 2002, la N. Ltd. è stata sostituita dalla R. LLP, messa a disposizione di A. dalla S. SA di Lugano in forza di un mandato fiduciario (cl. 2 p. 4.1.47 e segg.). Con R. LLP, il 18 febbraio 2002 EPW ha sottoscritto un contratto del valore massimo di USD 600'000.--, pagabile anche in questo caso sulla base di una fatturazione mensile (cl. 63 p. 18.1.1756 e segg.). Nell'ambito di tali contratti, B. indicava a A. i tecnici che dette società dovevano assumere per EPW, i conti bancari esteri sui quali effettuare i pagamenti ai consulenti esterni e le somme da pagare mensilmente (cl. 60 p. 18.1.35 e segg.).

Per l'assistenza tecnica, la supervisione e il controllo di qualità, il 2 aprile 2001 e il 3 ottobre 2001 EPW ha poi sottoscritto due contratti con la Società T., con sede a Opatija (Croazia), sempre riferibile a A., per l'importo forfetario di USD 133'000.-- il primo e di EUR 31'000.-- il secondo (cl. 63 p. 18.1.1746 e segg. e 18.1.1751 e segg.; cl. 60 p. 18.1.40).

Sotto il profilo finanziario, EPW ha effettuato bonifici a favore delle società N. Ltd., R. LLP e della Società T.; una parte del valore di questi contratti era in seguito riversato da A. a B., su indicazione di quest'ultimo, facendolo transitare dai conti della N. Ltd. e della R. LLP, relazioni dalle quali A. eseguiva i pagamenti EPW verso il suo conto n. 1 presso la Banca AA. di Lugano e verso i suoi conti n. 2 e n. 3 presso la Banca BB. di Lugano; poi, dopo aver fatto valicare il confine al denaro, ne avrebbe consegnata parte in Italia a B., girandone parte sul conto di un terzo, il quale avrebbe poi messo a disposizione in Italia l'equivalente accreditatogli in Svizzera (operazioni di compensazione); per un'altra parte del denaro, A. ha effettuato dei bonifici dai conti delle società N. Ltd. e R. LLP al conto cifrato n. 4 presso la Banca CC. di Chiasso intestato a B. e a sua moglie C. Per il contratto stipulato da EPW con la Società T., A. ha veicolato le somme pagate da EPW sul conto n. 4 e sul conto n. 5 presso la Banca DD. di Chiasso di H. (allora direttore operativo di EPW), quale retribuzione supplementare.

A., per le sue prestazioni a mezzo di N. Ltd. e R. LLP, ha incassato il 4-5% sull'importo delle singole fatture (cl. 60 p. 18.1.42).

- Nell'ottica dell'espansione dell'attività di EPW all'estero, D., nella sua veste di amministratore delegato, nell'ottobre 1999 ha stipulato per EPW un contratto

di sponsorship con la società EE. (contratto la cui estensione territoriale è stata estesa agli Emirati Arabi Uniti, all'Oman e al Qatar nel giugno 2000), società riferibile al *local agent* M., figura richiesta dalla legislazione dei Paesi del Golfo per fare da tramite con le autorità governative per l'assegnazione delle commesse. Dal 1999 al 2002 EPW è quindi riuscita a stipulare diversi accordi – per valori nell'ordine di miliardi di franchi svizzeri – relativi all'appalto di grandi opere idroelettriche nei Paesi dell'Area mediorientale. Più precisamente, ha sottoscritto nel luglio/novembre 2000 il contratto relativo alla commessa di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti (costruzione di una centrale a ciclo combinato) (cl. 93 p. 910.895 e segg.), successivamente il contratto per la commessa di Ras Laffan in Qatar (realizzazione di una centrale elettrica da 750 MW) e l'accordo relativo alla commessa di Barka in Oman (costruzione di un impianto da 450 MW). Per quest'ultimo progetto, EPW ha dovuto stipulare un ulteriore contratto relativo all'attività di sponsorship, con la società FF. di GG., non potendo M. fungere a pieno titolo da *local agent* in Oman in quanto non residente di quel Paese; per regolare le commissioni già ricevute da M. e versate da EPW, ma che in realtà erano dovute a GG., è pure stato stipulato un accordo tra la società HH. LCC, Abu Dhabi, riferibile ad M., e FF.

Per la commessa di Jebel Ali, EPW ha versato ad EE. il corrispondente di USD 7'076'649.--; EE. ha bonificato a D. USD 2'229'477.-- (di cui USD 1'114'725.90 poi riversati a B., di modo che a D. sono rimasti USD 1'114'751.10) e a B. USD 955'680.--. Per la commessa Barka, EPW ha pagato a EE. USD 4'858'650.--; quest'ultima ha bonificato USD 494'862.50 a D. e USD 179'951.-- a B. Per la commessa di Ras Laffan, EPW ha accreditato il conto della EE. di USD 6'737'500.--, società che ha versato USD 750'000.-- ciascuno a D. e a B.

- Le risultanze dell'inchiesta italiana avrebbero inoltre permesso di stabilire delle irregolarità perpetrate segnatamente da D. e da E. tra il 1999 e il 2001 nell'attribuzione di commesse. Più in particolare si tratta delle commesse denominate "La Casella" a Castel San Giovanni (fornitura di 7 turbine a gas) e "Repowering" (5 macchine turbogas) nonché "Sulcis power plant sez. 2" in Sardegna (in appresso: Sulcis), che concerneva la fornitura di un boiler del valore di ITL 115'638'103'669.--. Le prime due commesse sarebbero state attribuite al gruppo Siemens previa ricompensa promessa da II., JJ. e OO., dirigenti di Siemens AG, Offenbach (D) (in appresso: Siemens) e in seguito versata a D. e E. Per l'attribuzione di queste commesse D. e E. avrebbero ricevuto EUR 2'649'962.-- (EUR 1'324'981.-- ciascuno) nonché EUR 3'229'000.-- e USD 484'000.-- (EUR 1'614'500.-- e USD 242'000.-- ciascuno). Per la commessa del Sulcis, PP., uno dei dirigenti di Alstom Power Group, Vélizy (F) (in appresso: Alstom), avrebbe fatto versare EUR 436'740.-- a D. a titolo di ri-

compensa per l'aggiudicazione della gara a Alstom. D. avrebbe in seguito retrocesso EUR 100'000.-- a E.

Sempre secondo l'inchiesta italiana, gli importi versati da Siemens e da Alstom a D. e E. sarebbero transitati su conti delle società EE. e/o HH. LCC per poi giungere nelle disponibilità di D. - sul conto n. 8 presso la Banca DD. SA di Lugano - e di E. - sul conto n. 9 presso la Banca QQ. (Monaco) S.A., Monaco (MC), riconducibile a F., moglie di E.

- D.** Sul versante italiano della procedura vanno rilevati segnatamente i seguenti atti:
- D.1** Il 20 febbraio 2003, il nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, gruppo servizi di polizia giudiziaria, ha effettuato perquisizioni domiciliari presso il domicilio dei coniugi B.-C. e di D. (cl. 93 p. 910.1536 e segg., 910.1550 e segg.), nonché presso la sede di EPW e di Enel S.p.A. (di seguito: Enel), mentre la perquisizione presso la sede di Enel Produzione avveniva qualche giorno più tardi.
- D.2** Dal 5/6 giugno al 31 luglio 2003 B. e D. sono stati sottoposti in Italia al regime della carcerazione preventiva a seguito dell'ordinanza del 5 giugno 2003 (cl. 62 p. 18.1.892 e segg.) con l'accusa di appropriazione indebita e falso in bilancio nonché di corruzione nei confronti del solo D.
- D.3** Il 4 ottobre 2006 l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (di seguito: GIP) ha pronunciato nei confronti di M. una sentenza di patteggiamento per essersi associato con, tra gli altri, E., D., B. e A., al fine di appropriarsi indebitamente di fondi di EPW, come pure per avere partecipato ad un disegno criminoso volto a favorire Siemens e Alstom nell'aggiudicazione di commesse ed avere di seguito concordato con i dirigenti di Siemens e di Alstom erogazioni illecite. M. è stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi sospesa condizionalmente (cl. 65 p. 18.1.2460 e segg.).
- D.4** Il 27 luglio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di A., D., B., E., H. e I. (cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.).
- D.5** Il 27 aprile 2009 il GIP, all'esito dell'udienza preliminare, ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti, tra gli altri, di D., B. e E. (cl. 93 p. 910.232 e segg.), confermando in tal senso la relativa richiesta del 27 luglio 2007 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

- D.6** Con sentenza di patteggiamento del GIP del 27 aprile 2009, A. è stato condannato per i fatti di cui ai capi d'accusa A e B del succitato decreto che dispone il giudizio, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione – pena interamente estinta – e ha deciso la confisca di EUR 5'000.--, oltre alla condanna al pagamento di spese ed onorari sostenuti dalla parte civile (cl. 93 p. 910.376 e segg.).
- D.7** Dinanzi al tribunale del merito, ossia il Tribunale di Milano, Sezione IV penale, il dibattimento è stato aperto il 9 febbraio 2010 (cl. 93 p. 910.918 e segg.).
- D.8** Per quanto concerne la fattispecie relativa alla commessa “La Casella”:
- il 28 aprile 2004 il GIP ha emesso l'ordinanza di applicazione di misura interdittiva nei confronti di Siemens, imponendole il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno (cl. 93 p. 910.470 e segg.);
 - il 5 maggio 2004 il GIP ha emesso l'ordinanza di integrazione di misura interdittiva, con cui è stato specificato che il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo di un anno andava limitato alla sola attività di fornitura di turbine a gas (cl. 93 p. 910.531 e segg.). Il 24 ottobre 2004 il Tribunale del riesame, adito tramite un appello di Siemens, ha confermato la sentenza del GIP del 28 aprile 2004, con l'integrazione del 5 maggio 2004 (cl. 93 p. 910.535 e segg.);
 - il 25 luglio 2006 il GIP ha condannato JJ. e OO. per il reato di corruzione alla pena della reclusione sospesa condizionalmente di 1 anno e 11 mesi, in relazione ai pagamenti erogati, per il tramite di HH. LCC, a favore di E. e D.; contestualmente Siemens è stata condannata ad una sanzione pecuniaria di 500 quote da EUR 1'000.-- cadauna, alla sanzione interdittiva del divieto di contrarre per un anno con la pubblica amministrazione italiana, sanzioni affiancate dalla confisca dell'importo corrispondente al profitto tratto dal reato per un importo pari a EUR 6'121'000.-- (cl. 93 p. 910.497 e segg.). A tal proposito, v'è inoltre da rilevare che il 14 maggio 2007 il Landsgericht di Darmstadt (cl. 72 p. 18.9.8) ha condannato i dirigenti di Siemens KK. e II., il primo per infedeltà patrimoniale (*Untreue*) nei confronti di Siemens, con riferimento ai pagamenti effettuati per conto della medesima Siemens a favore di E. e D., e per attività corruttive (*Bestechung im geschäftlichen Verkehr*) nell'ambito delle vicende relative all'aggiudicazione degli appalti “La Casella” e “Repowering”, il secondo per complicità nell'attività corruttiva posta in essere dal primo; Siemens è stata condannata a pagare EUR 38 mio. Con sentenza del 29 agosto 2009, il Bundesgerichtshof tedesco ha parzialmente riformato la citata sentenza del Landsgericht (cl. 72 p. 18.9.82).

- D.9** In merito all'aggiudicazione della commessa del Sulcis, il 28 marzo 2008 il GIP ha condannato, tra gli altri, i dirigenti di Alstom LL. alla pena di 11 mesi di reclusione, PP., MM. e NN. ognuno alla pena di 9 mesi di reclusione, nonché Alstom Power Inc. e Alstom Prom Ltd. entrambe ad una sanzione pecuniaria di EUR 240'000.-- (pene tutte sospese condizionalmente), per i pagamenti a favore di E. e D. È pure stata disposta la confisca di EUR 597'220.-- sia a carico di Alstom Power Inc. che di Alstom Prom Ltd. (cl. 93 p. 910.551 e segg.).
- E.** Per quanto concerne il versante elvetico della procedura, venuta a conoscenza dell'avvio dell'inchiesta italiana tramite la stampa ("Il Giornale" del 21 febbraio 2003), la S. SA di Lugano, sospettando un collegamento tra le operazioni da lei svolte per conto del suo cliente A. e le accuse mosse dalle autorità italiane contro quest'ultimo, ha inoltrato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), in data 7 marzo 2003, una segnalazione (cl. 2 p. 4.1.5 e segg.) conformemente all'art. 9 della Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0).
- F.** Il 12 marzo 2003 il MROS ha dato comunicazione della segnalazione del 7 marzo 2003 al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente all'art. 23 cpv. 4 LRD (cl. 2 p. 4.1.1 e segg.). Allo stesso modo le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro da parte della Banca CC. di Lugano (cl. 2 p. 4.1.111 e segg.) e della Banca CC., Zurigo, succursale di Lugano (cl. 2 p. 4.1.194 e segg.), inerenti i clienti C., B., J., RR. Inc., Panama, e YY. Trust, Guernsey, sono sfociate nelle comunicazioni del MROS al MPC del 20 giugno, rispettivamente del 24 giugno 2003 (cl. 2 p. 4.1.105 e segg. e 192 e segg.).
- G.** Con decisione del 13 marzo 2003 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP (cl. 1 p. 1.1.1 e segg.). Il giorno seguente il MPC ha disposto la perquisizione ed il sequestro presso la S. SA della documentazione relativa alla società R. LLP, rispettivamente a A. nonché dei beni, valori patrimoniali e di qualsiasi relazione aperta presso la S. SA stessa o da essa gestita a qualsiasi titolo, riconducibili a A.
- H.** Il 19 giugno 2003 il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro del conto n. 8 e della relazione cifrata n. 4, cointestato a B. e C., presso la Banca CC. di Chias-

so (cl. 82 p. 3.1.1 e segg.), nonché della relazione RR. Inc. in data 24 giugno 2003 (cl. 9 p. 7.2.1 e segg.).

- I.** Il 24 giugno 2003, a seguito delle denunce del MROS del 20 e 24 giugno 2003 e di altre informazioni, il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro nei confronti di C., B., J. ed ignoti (cl. 1 p. 1.1.3), indagine poi congiunta a quella relativa a A.
- J.** Il 10 giugno 2005 l'inchiesta svizzera è stata estesa, per la medesima ipotesi di reato, nei confronti di D., E., F., H., K., I., L. e ignoti (cl. 1 p. 1.1.5 e seg.), il 29 novembre successivo nei confronti di SS. (cl. 1 p. 1.1.7 e seg.) e il 6 dicembre 2005 nei confronti di G. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305^{ter} CP (cl. 1 p. 1.1.9 e seg.).
- K.** Il 23 dicembre 2005 il MPC ha sospeso le indagini preliminari nei confronti di J. (cl. 1 p. 1.1.11 e segg.) e di K. (cl. 1 p. 1.1.17 e segg.).
- L.** Il 27 dicembre 2005 il MPC ha ordinato l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di A., B., C., D., E., F., H., I., L., SS. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP e nei confronti di G. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305^{ter} CP (cl. 1 p. 1.1.17 e segg.). Il 28 marzo 2006 il Giudice istruttore federale ha aperto l'istruzione preparatoria (cl. 1 p. 1.1.47 e segg.).
- M.** Il 1° maggio 2006 il Giudice istruttore federale ha richiesto alle autorità di Singapore di sequestrare il conto n. 7 presso la Banca TT. Ltd. – allora Banca UU. (Singapore) Ltd. – (cl. 71 p. 18.3.11 e segg.), sequestro la cui esecuzione è stata confermata il 2 febbraio 2007 (cl. 71 p. 18.3.120 e seg.).
- N.** Il 30 dicembre 2008 il Giudice istruttore federale ha rassegnato il rapporto finale (cl. 1 p. 1.1.76 e segg.).
- O.** Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale il 15 giugno 2009, il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A., B., C., D., E. e F. per titolo di riciclaggio di denaro sia semplice che aggravato ai sensi degli art. 305^{bis} e 305^{bis} n. 2 lett. b e c CP, e di G. per riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP. Secondo la

pubblica accusa, i predetti, agendo in banda e per mestiere (fatto salvo il caso di G.), avrebbero compiuto in Svizzera atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dell'attività criminale che sarebbe stata commessa, anche in Italia, ai danni di società del gruppo Enel, e segnatamente a seguito di diversi contratti stipulati con la controllata EPW, per i quali era stata concordata con alcuni degli organi di EPW e di Enel Produzione – indagati in Italia – l'erogazione di tangenti da corrispondere perlopiù estero su estero. La pubblica accusa rimprovera pure la stipulazione di contratti fittizi di consulenza e di *outsourcing*.

- P.** L'attività di riciclaggio si estende temporalmente, stando all'impianto accusatorio, dall'estate 2000 alla primavera 2003. In tale periodo, A. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 234'297.62 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 1'967'753.43; B. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 6'548'722.40; C. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 6'548'722.40; D. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 9'569'406.-- ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 11'875'953.--; E. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per egual controvalore; F. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per egual controvalore; G. avrebbe riciclato somme per un controvalore di CHF 13'905'205.90.
- Q.** Il dibattimento ha avuto luogo dal 22 febbraio al 10 marzo 2010. Gli accusati si sono regolarmente presentati in aula, ad eccezione di A. Preso atto di questa assenza, la Corte ha deciso di dare seguito al procedimento in applicazione dell'art. 148 cpv. 1 PP in quanto gli atti di causa, comprese le pregresse dichiarazioni dell'accusato contumace, permettevano comunque di arrivare a un giudizio. La sentenza, in capo all'accusato A., sarebbe pertanto stata pronunciata nelle forme e secondo le garanzie previste all'art. 148 PP (verbale principale, cl. 93 p. 910.5).
- R.** In merito all'interpretazione dei fatti suscettibili di determinare il crimine a monte in capo a tutti gli accusati, il Presidente ha poi informato le parti che la Corte si riservava di prendere in considerazione che tale crimine potesse essere stato commesso dai dipendenti di Siemens o di Alstom. L'avv. Macconi e l'avv. Della Casa hanno contestato la compatibilità di una simile estensione con i diritti della difesa (verbale principale, cl. 93 p. 910.7).

La Corte ha pure segnalato alle parti la sentenza della Corte di Cassazione italiana, Sezioni Unite, depositata in cancelleria il 19 dicembre 2009 nella causa 26806/09, reperibile in internet sul sito www.amcorteconti.it/giurisp/cassazione, decisione che ha accertato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti italiana ad esprimersi sulla quantificazione del danno patrimoniale subito dalle società e cagionato dai dirigenti del gruppo Enel qui accusati (cl. 93 p. 910.66 e segg.).

- S.** Al fine di essere coadiuvato nella difesa di E., l'avv. Macconi ha chiesto l'ammissione ai pubblici dibattimenti del suo praticante lic. iur. Davide Pedrotti e dell'avv. Stefano Goldstein, quest'ultimo patrocinatore in Italia di E. e di F. ed abilitato all'esercizio della rappresentanza in giudizio (cl. 93 p. 910.52). L'avv. Pinna ha anch'egli auspicato di poter essere assistito per la rappresentanza delle parti civili dall'avvocato italiano Enrico De Castiglione. Il MPC ha per contro contestato la necessità della presenza in aula di ulteriori legali.

Alla luce dell'art. 35 PP, che permette, in via eccezionale, ad un imputato di essere assistito da due difensori (cpv. 2) e, sempre in via eccezionale, di essere patrocinato da un avvocato straniero (cpv. 4), questa Corte ha ritenuto di accogliere l'istanza dell'avv. Macconi limitatamente alla presenza del praticante lic. iur. Pedrotti. La richiesta di accreditamento dell'avvocato italiano risultando invece tardiva ed insufficientemente motivata ai sensi della normativa summenzionata, è stata respinta. Per gli stessi motivi la Corte ha deciso di non ammettere l'analogha istanza formulata dall'avv. Pinna.

- T.** In sede di apertura del dibattimento, C. e B. hanno chiesto di poter essere dispensati durante tutto il corso del processo per motivi familiari. A norma dell'art. 147 cpv. 2 PP, che permette alla Corte, in via eccezionale, di dispensare l'accusato dall'obbligo di comparire, la Corte ha dispensato C., previo consenso di tutte le parti e sua anticipata rinuncia formale al diritto all'ultima parola, da una parte del processo, e meglio i giorni 23 febbraio, 24 febbraio dalle ore 15.00, 8, 9 e 10 marzo 2010. Per contro, considerato che B. occupa una posizione centrale nell'intera vicenda contemplata dall'atto d'accusa, la sua presenza durante l'intero processo è stata ritenuta necessaria, fatta eccezione per il pomeriggio del 24 febbraio dalle 15.00.

- U.** Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni:

- U.1** Il MPC ha chiesto al Tribunale penale federale di dichiarare:

1. colpevole l'accusato A. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare A. a una pena di 3 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 6'000.--, a valere quale pena complementare alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 27.04.2003 dal Tribunale di Milano; l'accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento;
2. colpevole l'accusato B. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare B. a una pena detentiva di 2 anni di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 39'000.--, corrispondenti a 26 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l'accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento;
3. colpevole l'accusata C. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare C. a una pena detentiva di 1 anno e 3 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 21'500.--, corrispondenti a 14 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l'accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento;
4. colpevole l'accusato D. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare D. a una pena detentiva di 2 anni e 2 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 40'500.-- corrispondenti a 27 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento;
5. colpevole l'accusato E. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare E. a una pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 19'500.-- corrispondenti a 13 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l'accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento;
6. colpevole l'accusata F. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare F. a una pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 19'500.-- corrispondenti a 13 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l'accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento;
7. colpevole l'accusato G. per ripetuto riciclaggio di denaro, e di condannare G. a una pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di detenzione; l'accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall'art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento.

U.2 Enel, EPW e Enel Produzione hanno postulato che gli accusati venissero condannati a rifondere loro i seguenti importi:

1. Nei confronti di A.

ha richiesto che venga accertata la responsabilità di A., sia per il risarcimento del vantaggio considerevole conseguito in proprio attraverso il singolo atto di riciclaggio, sia del risarcimento del vantaggio, il cui conseguimento, grazie al suo intervento, è stato consentito in particolare a B. Con riferimento ai singoli punti dell'atto d'accusa ne consegue che:

atto d'accusa	Causale	Per un controvalore in CHF pari a	Data	in correità con
1.1	USD 118'875 Accredito su Banca AA.	CHF 207'765.10	05.12.2000	
1.2	EUR 44'118.34 USD 25'183.99 Prelievo e trasporto in Italia per consegna a B.	CHF 111'220.03	26.03.2001	Solidalmente con B.
1.3	EUR 25'822.84 "Compensazione" – pagamento commissione a proprio favore	CHF 39'108.70	21.11.2000	
1.4	EUR 36'151.98 "Compensazione" – pagamento commissione a proprio favore	CHF 54'815.80	07.12.2000	
1.5	Ricezione 18 bonifici – pagamento commissione a proprio favore	CHF 242'076.75	19.02.2002	
1.6	23 prelievi destinata a B.	CHF 208'518.15	25.02.2002	Solidalmente con B.
1.7	Commissione a proprio favore	CHF 17'552.30	03.07.2001	
1.8	Commissione a proprio favore	CHF 29'200.00	09.01.2003	
1.9	Commissione a proprio favore	CHF 7'137.40	03.01.2003	
1.10	USD 13'715.50 Commissione a proprio favore	CHF 22'429.84	25.02.2002	
1.11	Commissione a proprio favore	CHF 92'038.12	09.01.2003	
1.12	USD 7'976.89 Commissione a proprio favore	CHF 13'316.42	19.03.2002	

1.13	USD 56'216.26 Commissione a proprio favore	CHF 86'842.52	03.01.2003	
1.14	USD 18'816.15 Commissione a proprio favore	CHF 30'782.70	15.05.2002	
1.15	EUR 39'218.12 USD 93'090.00 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 211'754.20	09.03.2001	B. e C.
1.16	USD 448'839.00 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 762'343.10	19.02.2002	B. e C.
1.17	USD 45'000.00 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 75'419.80	14.02.2002	B. e C.
1.18	USD 180'892.11 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 282'753.90	16.09.2002	B. C. e G.
1.19	USD 35'723.48 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 55'914.40	06.06.2002	B. e C.

2. Nei confronti di B.

ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannato al risarcimento degli importi seguenti:

Danno/arricchimento originario da riciclaggio

Atto d'accusa	Causale	Per un controvalore in CHF pari a	Data commissione atto	In correità con
2.1	USD 636'885.92 Accredito sul conto n. 4 da parte di D. (Jebel Ali)	CHF 1'146'904.00	20.11.2000	C. e D.
2.2	EUR 39'218.12 USD 93'090 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 211'754.20	09.03.2001	A. e C.
2.3	USD 35'723.48 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 55'914.40	06.06.2002	A. e C.
2.8	USD 448'839.00 Accredito sul	CHF 762'343.10	19.02.2002	A. e C.

	conto n. 4 da A.			
2.9	USD 100'000.00 Accredito sul conto n. 4	CHF 170'384.00	21.04.2001	C.
2.10	USD 477'840.00 Accredito sul conto n. 4 da D.	CHF 833'998.00	16.05.2001	C. e D.
2.11	USD 45'000.00 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 75'419.80	14.02.2002	A. e C.
2.12	USD 1'135'631.00 Accredito sul conto n. 4 da EE.	CHF 1'897'526.00	13.11.2001	C.
2.13	USD 330'014.95 Dal conto n. 4 al conto n. 8 (D.)	CHF 531'673.00	11.01.2002	C. e D.
2.14	USD 180'892.11 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 282'753.90	16.09.2002	A., C. e G.
2.15	USD 750'000.00 Accredito sul conto n. 4 da EE.	CHF 1'111'725.00	09.07.2002	C. e G.

Danno reiterato/arricchimento ulteriormente perseguito mediante la commissione dei seguenti ulteriori atti di riciclaggio:

2.4	EUR 12'095.73 Dal conto n. 4 all'assicurazione WW.	CHF 17'662.20	17.01.2003	C. e G.
2.5	EUR 507'550.00 Dal conto n. 4 in Italia	CHF 753'010.70	21.03.2003	C. e G.
2.6	EUR 224'900.07 Dal conto n. 4 all'assicurazione WW.	CHF 334'202.00	03.04.2003	C. e G.
2.7	EUR 759'285.19 USD 204'846.69 Dal conto n. 4 a RR. Inc.	CHF 1'425'284.32	05.05.2003	C. e G.
2.16	EUR 961'886.11 USD 2'068'865.86 Dal conto n. 4 a RR. Inc.	CHF 4'289'302.16	05.05.2003	C. e G.
2.17	USD 2'273'380 Dal conto n. 4 a RR. Inc.	CHF 3'245'065.55		C. e G.

3. Nei confronti di C.

ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannata al risarcimento degli importi seguenti:

Danno/arricchimento originario da riciclaggio

atto d'accusa	Causale	Per un controvalore in CHF pari a	Data commissione atto	In correità con
3.1	USD 636'885.92 Accredito sul conto n. 4 da parte di D. (Jebel Ali)	CHF 1'146'904.00	20.11.2000	B. e D.
3.2	EUR 39'218.12 USD 93'090 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 211'754.20	09.03.2001	A. e B.
3.3	USD 35'723.48 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 55'914.40	06.06.2002	A. e B.
3.8	USD 448'839.00 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 762'343.10	19.02.2002	A. e B.
3.9	USD 100'000.00 Accredito sul conto n. 4	CHF 170'384.00	21.04.2001	B.
3.10	USD 477'840.00 Accredito sul conto n. 4 da D.	CHF 833'998.00	16.05.2001	B. e D.
3.11	USD 45'000.00 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 75'419.80	14.02.2002	A. e B.
3.12	USD 1'135'631.00 Accredito sul conto n. 4 da EE.	CHF 1'897'526.00	13.11.2001	B.
3.13	USD 330'014.95 Dal conto n. 4 al conto n. 8 (D.)	CHF 531'673.00	11.01.2002	B. e D.
3.14	USD 180'892.11 Accredito sul conto n. 4 da A.	CHF 282'753.90	16.09.2002	A., B. e G.
3.15	USD 750'000.00 Accredito sul conto n. 4 da EE.	CHF 1'111'725.00	09.07.2002	B. e G.

Danno reiterato/arricchimento ulteriormente perseguito mediante la commissione dei seguenti ulteriori atti di riciclaggio:

3.4	EUR 12'095.73	CHF 17'662.20	17.01.2003	B. e G.
-----	---------------	---------------	------------	---------

	Dal conto n. 4 all'assicurazione WW.			
3.5	EUR 507'550.00 Dal conto n. 4 in Italia	CHF 753'010.70	21.03.2003	B. e G.
3.6	EUR 224'900.07 Dal conto n. 4 all'assicurazione WW.	CHF 334'202.00	03.04.2003	B. e G.
3.7	EUR 759'285.19 USD 204'846.69 Dal conto n. 4 a RR. Inc.	CHF 1'425'284.32	05.05.2003	B. e G.
3.16	EUR 961'886.11 USD 2'068'865.86 Dal conto n. 4 a RR. Inc.	CHF 4'289'302.16	05.05.2003	B. e G.
3.17	USD 2'273'380 Dal conto n. 4 a RR. Inc.			

4. Nei confronti di D.

ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannato al risarcimento degli importi seguenti:

atto d'accusa	Causale	Per un controvalore in CHF pari a	Data commissione atto	In correità con
4.1	EUR 1'324'981.00 Accredito su conto Banca DD. (da HH. LCC)	CHF 2'059'829.00	27.07.2000	
4.2	EUR 1'330'161.63 Prelievo da conto Banca DD.	CHF 2'057'360.99	08.09.2000	
4.3	EUR 1'330'000.00 Apertura e Accredito del prelievo 4.2	CHF 2'057'230.70	11.09.2000	
4.4	USD 1'273'797.00 Accredito sul conto n. 8 da EE. (Jebel Ali)	CHF 2'250'634.00	18.10.2000	
4.5	EUR 242'000.00 Accredito sul conto n. 8 da HH. LCC	CHF 367'158.00		
4.6	EUR 125'808.90 Prelievo a scopo trasferimento in Italia	CHF 184'272.00	25.09.2001	
4.7	EUR 1'372'500.00 Accredito sul conto	CHF 2'012'429.00	25.04.2002	

	n. 8 (da Siemens)			
4.8	EUR 436'740.00 Accredito sul conto n. 8 (da Alstom)	CHF 639'678.00	06.05.2002	
4.9	EUR 100'000.00 Prelievo ai fini di trasferimento in Italia	CHF 147'490.00	07.03.2002	
4.13	USD 636'885.92 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 1'146'904.00	20.11.2000	B. e C.
4.14	USD 955'680.00 Accredito sul conto n. 8 (separato) Da EE.	CHF 1'634'891.00	16.03.2001	
4.15	USD 477'840.00 Trasferimento a favore del conto n. 4	CHF 833'998.00	16.05.2001	D. e C.
4.16	USD 494'862.50 Accredito sul conto n. 8 (separato) Da EE.	CHF 841'104.00	11.09.2001	
4.17	USD 242'000.00 Accredito sul conto n. 8 da HH. LCC	CHF 386'982.00	24.09.2001	
4.18	USD 320'000.00 Accredito sul conto n. 8 dal conto n. 4	CHF 531'648.00	11.01.2002	B. e C.
4.19	USD 750'000.00 Accredito sul conto n. 8 (separato) Da EE.	CHF 1'150'700.00	09.07.2002	

Danno reiterato/arricchimento ulteriormente perseguito mediante la commissione dei seguenti ulteriori atti di riciclaggio:

4.10	EUR 587'450.00 Trasferimento in Italia	CHF 886'744.00	08.05.2003	
4.11	EUR 3'098'872.79 Trasferimento DDDD. SA	CHF 4'692'933.00	12.05.2003	
4.12	Trasferimento DDDD. SA	CHF 134'456.84	12.05.2003	
4.20	USD 3'126'478.49 Trasferimento a DDDD. SA	CHF 3'126'478.49	12.05.2003	
4.21	EUR 3'097'800.00	CHF 8'308'019.00	27.05.2003	

	USD 3'126'400.00 CHF 134'400.00 Trasferimento a DDDD. SA			
4.22	Apertura conto n. 7 c/o Banca UU. Singapore (ora Banca TT.)			

5. Per quanto riguarda E.

ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannato al risarcimento degli importi seguenti

5.1	EUR 60'033.57 ITL 43'999'993	CHF 93'440.30 CHF 34'552.20	11.02.2003	F.
5.2	EUR 306'582.76	CHF 574'900.00	05.02.2003	F.
5.3	EUR 131'000	CHF 198'751.00	10.09.2001	F.
5.4	EUR 25'823	CHF 37'822.90	25.09.2001	F.
5.5	EUR 52'150	CHF 76'420.60	16.11.2001	F.
5.6	EUR 100'000	CHF 146'710.00	19.11.2002	F.
5.7	EUR 114'000	CHF 166'759.20	16.01.2003	F.

6. Per quanto riguarda F.

ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannata al risarcimento degli importi seguenti:

6.1	EUR 60'033.57 ITL 43'999'993	CHF 93'440.30 CHF 34'552.20	11.01.2002	E.
6.2	EUR 306'582.76	CHF 574'900.00	05.02.2003	E.
6.3	EUR 131'000	CHF 198'751.00	10.09.2001	E.
6.4	EUR 25'823	CHF 37'822.90	25.09.2001	E.
6.5	EUR 52'150	CHF 76'420.60	16.11.2001	E.
6.6	EUR 100'000	CHF 146'710.00	19.11.2002	E.
6.7	EUR 114'000	CHF 166'759.20	16.01.2003	E.

7. La posizione di G.

in considerazione dell'assistenza fornita ai clienti in violazione degli obblighi di legge al cui rispetto era tenuto ha postulato la sua condanna al risarcimento di

Atto d'accusa	Causale	Per un controvalore in CHF pari a	Data commissione atto	In correità con
7.1	EUR 12'095.73 Trasferimento all'assicurazione WW.	CHF 17'662.20	17.01.2003	B. e C.
7.2	EUR 507'550.00 Prelievi trasferiti in Italia	CHF 753'010.70	14.04.2003	B. e C.
7.3	EUR 224'900.07 Pagamento a favore dell'assicurazione WW.	CHF 334'202.00	03.04.2003	B. e C.
7.4	EUR 759'285.19 USD 204'846.69 Prelievo a contanti	CHF 1'425'284.32	05.05.2003	B. e C.
7.7	EUR 961'886.11 USD 2'068'865.86 Prelievi a contanti dal conto n. 4	CHF 4'289'302.16	05.05.2003	B. e C.
7.8	USD 2'273'380.79 EUR 1'720'990.45 Trasferimento conto RR. Inc.	CHF 3'245'066.55 CHF 2'593'532.60	05.05.2003	B. C.

8. Richiesta di confisca

A concorrenza delle pretese fatte valere nei confronti dei singoli accusati ha postulato la contestuale confisca a favore delle parti civili delle somme poste sotto sequestro da parte delle autorità svizzere nell'ambito del presente procedimento penale degli averi seguenti:

Istituto	Intestatario	a.d.e.	N° di riferimento
Banca TT., Singapore	VV.	D.	conto n. 7
Banca CC.	RR. Inc.	C. e J. quali beneficiari del YY. Trust	conto n. 6
Assicurazione WW.	Polizza dell'assicurazione WW. Contestualmente al conto Banca CC., Chiasso conto n. 4	Beneficiario J.	n. 15

U.3 A. ha chiesto:

- I. In via principale, di essere assolto dal reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, in quanto d'un lato non è stata dimostrata la commissione del reato a monte; non è stato inoltre dimostrato l'adempimento della condizione soggettiva dell'intenzionalità, nemmeno dal punto di vista del dolo eventuale.
- II. In via subordinata, nel caso in cui questa Corte dovesse concludere per la commissione del reato a monte e per l'adempimento della condizione soggettiva dell'intenzionalità, che venga constatata l'avvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 97 CP, non essendo realizzata l'aggravante della banda e/o del mestiere ai sensi dell'art. 305^{bis} cpv. 2 CP.

U.4 B. ha chiesto:

1. di essere assolto da tutti i capi d'accusa;
2. che la richiesta di risarcimento delle parti civili venga respinta;
3. per quanto a lui riferibili, che i suoi beni vengano dissequestrati;
4. protestate spese e ripetibili (fino alla concessione del gratuito patrocinio, di cui chiede la conferma anche per il presente dibattimento).

U.5 C. ha chiesto:

- I. In via principale
 1. di essere assolta da tutti i capi di imputazione di cui all'atto di accusa;
 2. di respingere la richiesta di risarcimento di parte civile;
 3. di ordinare il dissequestro di tutti gli averi sequestrati ed in particolare degli averi della spettabile RR. Inc., Panama, presso la Banca XX. Ltd e la Banca CC. di Chiasso. Il dissequestro di tutti gli averi di pertinenza del YY. Trust presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso. Il dissequestro e la messa a disposizione della polizza assicurativa dell'assicurazione WW., polizza n. 11.
 4. Tasse e spese di giustizia a carico della Confederazione, ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e all'assistenza giudiziaria.
- II. In via subordinata quo al punto 3:

Di ordinare il dissequestro degli averi della spettabile RR. Inc., Panama, presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso, di tutti gli averi di pertinenza del YY. Trust presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso. Il dissequestro e la messa a disposizione della polizza assicurativa dell'assicurazione WW., polizza n. 11, fino a concorrere alla cifra di CHF 3'187'650.--, in quanto averi estranei alle fattispecie penali qui in oggetto.
- III. In via ancor più subordinata quo al punto 3:

di ordinare il dissequestro degli averi della spettabile RR. Inc., Panama, presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso, di tutti gli averi di pertinenza del YY. Trust presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso. Il disse-

questo e la messa a disposizione della polizza assicurativa dell'assicurazione WW., polizza n. 11, fino a concorrere alla cifra di CHF 1'909'000.--, in quanto averi estranei alle fattispecie penali qui in oggetto.

IV. In ultima analisi, quo al punto 3:

di ordinare lo sblocco del 7% di tutti gli averi in deposito sotto la condizione che il medesimo importo sia utilizzato per il pagamento dell'aliquota relativa al procedimento di rimpatrio dei capitali, cosiddetto scudo fiscale.

U.6 D. ha chiesto di essere prosciolto da tutti i capi d'accusa. In particolare, in quanto:

1. non si ritengono realizzate le ipotesi di crimini pregressi citati nell'atto d'accusa;
2. inoltre, e comunque, non si ritiene che ai momenti dei fatti imputati a D. fosse adempiuto il presupposto della doppia punibilità, ovvero della punibilità in Svizzera, del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero (art. 322^{septies} CP);
3. inoltre, e comunque, non si ritiene che i fatti costituiscano altro reato secondo il diritto svizzero, difettando l'elemento oggettivo del pubblico ufficiale (D.) e del danno patito dalle società costituite parti civili o da altri;
4. inoltre, e comunque, non si ritengono adempiuti i presupposti del reato di riciclaggio di denaro nella forma aggravata (art. 305^{bis} cpv. 2 CP) e quindi gran parte dei fatti di cui all'atto d'accusa risultano prescritti;
5. inoltre, e comunque, non si ritengono adempiuti neppure i presupposti per una condanna relativa ai fatti del maggio 2003, per titolo di reato di riciclaggio di denaro nella forma aggravata (art. 305^{bis} cpv. 2 CP).

Di conseguenza ha chiesto:

- che non venga disposta alcuna confisca;
- di non accogliere le richieste delle parti civili, rilevando, in ogni caso, l'incompetenza del Tribunale penale federale a seguito della litispendenza in Italia della stessa azione;
- ai sensi dell'art. 175 cpv. 2 PP, la condanna delle parti civili al rimborso delle spese assunte da D., per un importo da determinarsi dalla Corte secondo il suo prudente giudizio;
- infine, che ogni spesa sia assunta dallo Stato, con assegnazione di un risarcimento delle spese incorse da D. per la sua difesa (così come al conteggio degli onorari e delle spese presentato alla Corte).

U.7 E. ha chiesto:

1. di essere prosciolto da tutte le accuse;
2. che gli venga assegnata un'indennità per le spese di patrocinio come alla nota 8 marzo 2010 del difensore;

3. che le pretese di parte civile, in quanto rivolte nei confronti di E., vengano respinte, con l'assegnazione di un'adeguata indennità.

U.8 F. ha chiesto:

1. di essere assolta dal reato imputato per non avere commesso riciclaggio ai sensi dell'art. 305^{bis} CP;
2. subordinatamente, non ammesse le aggravanti del mestiere e della banda, di essere prosciolta da ogni accusa per intervenuta prescrizione dell'azione penale;
3. che le pretese di risarcimento della parte civile vengano respinte;
4. che onorari e spese di patrocinio vengano assunti dallo Stato.

U.9 G. ha chiesto:

1. di essere prosciolto da ogni imputazione e rigetta pertanto la posizione e le conclusioni del Procuratore federale espresse nell'atto d'accusa 15 giugno 2009 e nella requisitoria;
2. che sia da un profilo fattuale, sia da un profilo giuridico, non venga ritenuta ipotizzabile l'applicazione dell'art. 305^{bis} CP, e nemmeno di altre norme penali, nei confronti della parte processuale G.;
3. che ogni e qualsiasi spesa processuale o tassa di giustizia venga ascritta all'autorità penale, con integrale liberazione della parte processuale G.;
4. che la nota professionale, emessa dall'avv. Mario Postizzi in data 5 marzo 2010, venga pagata da parte dello Stato.

V. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 18 marzo 2010.

W. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. Le parti non hanno evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante, la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo l'art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305^{bis} CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a), oppure in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). In materia di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio medesimi che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165 consid. 1.1). Nella fattispecie, le operazioni bancarie e le operazioni a contanti e di compensazione incriminate, susseguenti ai versamenti e alle elargizioni in parola, sarebbero state effettuate tra Italia, più Cantoni svizzeri (Ticino, Zurigo, Ginevra e Vallese), Singapore, Monte Carlo, Malta, Gran Bretagna, Slovenia, Liechtenstein e Emirati Arabi Uniti. In assenza di contestazione del foro, la questione di sapere se gli atti sono stati *prevalentemente* commessi all'estero non necessita di essere approfondita, ritenuto che lo stato dell'incarto, unitamente ad esigenze d'efficacia e di celerità non permetterebbero comunque un eventuale rinvio ad un'autorità cantonale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Non vi è comunque ragione di dubitare che, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza occorre esaminare la questione in base a criteri qualitativi e non quantitativi, la componente estera, rispettivamente intercantonale, degli atti in questione raggiunge una massa critica tale da giustificare l'attivazione delle autorità federali di perseguimento penale (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.2). La competenza del Tribunale penale federale è pertanto data.

2. La questione della prescrizione dei capi di accusa 7.1, 7.5 e 7.6 a carico di G. è stata anch'essa trattata d'ufficio da questa Corte all'inizio del dibattimento. Per chiarezza espositiva si rinvia qui semplicemente ai considerandi sulle accuse a carico di G. in quanto tali (v. infra consid. 11.2).

- 3.

- 3.1** Un'ulteriore questione esaminata d'ufficio dalla Corte riguarda l'utilizzabilità delle audizioni di ZZ. (responsabile dell'audit interno Enel), di AAA. (auditor interno), di BBB. (direttore delle risorse umane Enel fino al 2000), di CCC. (direttore delle risorse umane Enel dal 2000) e di DDD. (capo delle risorse umane della divisione ingegneria di Enel, poi divenuta EPW) (verbali cl. 79 p. 24.16.1.26 e segg.), prove assunte dal Giudice istruttore federale andando oltre a quanto sanzionato dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle sentenze del 24 settembre 2008 e del 12 dicembre 2008. Nel corso del procedimento, nessuna delle parti ha sollevato obiezioni in merito alla validità di questi elementi di prova acquisiti agli atti durante l'istruzione preparatoria del Giudice istruttore federale.

Questa Corte ha ritenuto che, nonostante quanto sopra, le testimonianze in questione non erano comunque state assunte illegalmente. Pertanto, non ravvisando nell'acquisizione di queste prove né violazioni della legge svizzera né del diritto internazionale in materia di assistenza penale, questa Corte ha deciso che le medesime vanno considerate parte degli elementi probatori dell'incarto.

- 3.2** L'avv. Rusca, per conto di B., ha presentato un'istanza probatoria basata sull'art. 138 cpv. 2 PP, postulando – come già aveva fatto sia dinanzi al Giudice istruttore federale che nell'istanza dell'11 settembre 2009 rivolta al Presidente di questa Corte – l'audizione di alcuni ex dipendenti e funzionari del gruppo Enel, onde poter dimostrare le prestazioni da essi effettuate ed il loro pagamento; l'avv. Rusca ha pure chiesto che venisse riconosciuto pieno valore probatorio ai verbali degli interrogatori degli ex dipendenti e funzionari del gruppo Enel che il Giudice istruttore federale aveva iniziato ad effettuare. Il MPC si è opposto all'istanza, non intravedendo novità di fatti rispetto al momento in cui era stata resa l'ordinanza presidenziale del 10 dicembre 2009, la quale aveva accolto unicamente l'audizione di alcuni dei testimoni offerti da B. Anche le parti civili si sono opposte all'istanza di B. riservandosi tuttavia, nell'eventualità in cui la medesima venisse comunque ammessa, di richiedere l'audizione di ZZ. Quest'ultima richiesta è stata condivisa anche dal MPC.

Questa Corte ha reputato, per ragioni di economia processuale, di respingere l'istanza, considerato comunque che, non spettando alla difesa di assumere l'onere di produrre lei stessa prove a sua discolpa, eventuali lacune nell'impianto probatorio verrebbero comunque interpretate a favore dell'accusato. Conseguentemente, anche l'istanza presentata dalle parti civili, subordinata a quella di B., è stata respinta.

La medesima istanza delle parti civili, ripresentata nel corso del dibattimento, è pure stata reietta in quanto non sostanziava sufficientemente il motivo dell'amministrazione di questa prova.

- 3.3** A seguito delle audizioni del 24 febbraio 2010, e meglio di EEE., FFF. e GGG., il MPC ha presentato due istanze di assunzione suppletoria di prove: la prima, volta a sentire in qualità di testimone LLL., persona che lavorava presso la MMM. SA, Chiasso, e che avrebbe partecipato ad una riunione per non meglio precisati problemi nella consegna del denaro oggetto dei capi di accusa 7.2, 2.5 e 3.5, consegna di cui non si ha la certezza che sia andata a buon fine; la seconda, intesa ad ottenere l'edizione documentale del conto della MMM. SA presso la Banca CC. dal 1° marzo al 30 giugno 2003, onde verificare se la predetta società aveva effettuato tali consegne.

La Corte ha respinto le richieste del MPC sia in virtù del principio della celerità che in ragione delle ammissioni degli accusati, che avevano confermato la ricezione del denaro oggetto delle consegne summenzionate.

- 3.4** In calce all'audizione del testimone NNN., le parti civili hanno chiesto di poter citare OOO. e PPP., persone che hanno lavorato per il gruppo Enel in Albania.

Questa Corte ha rilevato che la testimonianza di OOO., assunto da EPW per contratti ad hoc di breve durata dopo il periodo oggetto della presente causa, non era rilevante; l'istanza probatoria è stata respinta anche in merito alla citazione di PPP., non essendo sufficientemente motivata in modo da permettere alla Corte di determinarne l'utilità potenziale, considerato pure che tale testimonianza non era stata richiesta né dal MPC, né dal Giudice istruttore federale e neppure dalla difesa nella fase predibattimentale.

Sui reati contestati agli accusati

4.

- 4.1** Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305^{bis} n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata nelle situazioni descritte all'art. 305^{bis} n. 2 CP (v. infra consid. 4.6). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305^{bis} n. 3 CP).

4.2 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, *Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale*, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRIG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), *Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei*, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305^{bis} CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Analogo discorso va fatto, secondo parte della dottrina, per i meri trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero che lasciano una traccia documentale (MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, *Il riciclaggio di denaro nel codice penale*, in *Compliance management*, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, *Vezià/Basilea 2010*, pag. 235; più differenziati MARK PIETH, *Commentario basilese*, 2a ediz., Basilea 2007, n. 35 ad art. 305^{bis} CP e STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, Zurigo/San Gallo 2008, n. 18 ad art. 305^{bis} CP).

Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina il reato di cui all'art. 305^{bis} CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2002, n. 19 ad art. 305^{bis} CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, *Schweizerisches Strafrecht*, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, *Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken*, in *Festschrift für Günter Bemmman*, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d'altra opinione

invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305^{bis} CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305^{bis} CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305^{bis} CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2004, pag. 396 e JÜRIG-BEAT ACKERMANN, forum poenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.).

Se il reato presupposto è commesso all'estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305^{bis} n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest'ultimo caso è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell'origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l'autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., pag. 234 con altri riferimenti giurisprudenziali).

- 4.3** L'infrazione prevista e punita dall'art. 305^{bis} CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione è idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all'art. 160 CP e all'art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305^{bis} CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305^{bis} CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 402; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305^{bis} CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad

art. 305^{bis} CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305^{bis} CP; STRATEN-WERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32). Analogamente all'ambito della ricettazione, "deve presumere" l'origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all'art. 305^{bis} CP (v. già mutatis mutandis DTF 69 IV 67 consid. 3, nonché ERNST HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berlino 1937, pag. 326 e EMIL ZÜRCHER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berna 1914, pag. 150). Esclusa è altresì la responsabilità penale di colui che, sempre per imprevidenza colpevole, agisce ritenendo che il risultato che considera come possibile non si realizzerà (negligenza cosciente; v. DTF 130 IV 58 consid. 8.2). La formulazione "deve presumere" dell'art. 305^{bis} n. 1 CP non va in ogni caso interpretata come alleggerimento del principio "in dubio pro reo": in questo senso se sussistono insopprimibili dubbi sul fatto che l'accusato sapesse o dovesse presumere che i valori provenivano da un reato di questo tipo, si impone il suo proscioglimento (v. sentenza A 93/050 del 29 giugno 1993 del Tribunale superiore del Canton Basilea Campagna, consid. 5b, citato in Plädoyer 5/1993 pag. 60 e seg.).

- 4.4** La delimitazione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può spesso rivelarsi delicata (in generale sul piano teorico si veda JOCHEN BUNG, Wissen und Wollen im Strafrecht, Francoforte s.M. 2009, passim ed in part. pag. 265 e segg. e SALVATORE PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano 1993, pag. 19 e segg., 75 e segg.). Le due forme di fattispecie soggettiva presuppongono che l'autore conosca la possibilità o il rischio che l'evento si realizzi. In assenza di una confessione, il giudice può, di regola, dedurre la volontà interna dell'autore fondandosi unicamente su indizi esteriori e su regole d'esperienza. Secondo la giurisprudenza, si può dedurre l'esistenza della volontà partendo dalla sfera della conoscenza, se per il reo la realizzazione del rischio appariva talmente probabile da concludere che la disponibilità ad accettarlo come conseguenza del proprio agire non possa interpretarsi se non come accettazione dell'evento (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rinvii). Tra le circostanze esteriori dalle quali è possibile dedurre che l'autore ha accettato il risultato il Tribunale federale ritiene in particolare l'importanza del rischio conosciuto dall'autore e la gravità della violazione del dovere di diligenza. Si dovrà concludere più facilmente che l'autore ha accettato il risultato allorquando la realizzazione del rischio appare più probabile e la violazione del dovere di diligenza è più grave (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rispettivi rinvii). È pure possibile tener conto dei moventi e della maniera di procedere dell'autore. Tuttavia, la conclusione che l'autore abbia accetta-

to il risultato non può in ogni caso essere dedotta dal solo fatto che abbia agito sebbene avesse conoscenza del rischio di realizzazione del risultato, in quanto tale circostanza costituisce un elemento comune con la negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Più concretamente, in materia di riciclaggio, la conoscenza del rischio che il proprio atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali può essere di principio dedotta, quindi data, allorché l'autore ritiene possibile l'origine criminale dei valori in questione e ciò nonostante per indifferenza si accomoda con questa eventualità (sentenza del Tribunale federale 6B_835/2008 del 20 aprile 2009, consid. 3.1 con rinvii). È fatto salvo il caso in cui al momento di agire, o immediatamente dopo, un intermediario finanziario, ad esempio, ha preso delle misure atte ad evitare la realizzazione del rischio (ACKERMANN, op. cit., n. 421 ad art. 305^{bis} CP).

4.5 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correatà non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l'espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b e rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall'inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l'intenzionalità altrui (cosiddetta correatà successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).

4.6 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all'art. 305^{bis} n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare si-

stematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).

4.6.1 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l'autore del crimine a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d'uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l'aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, l'Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l'autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 4.2).

Ciò posto, è d'uopo rilevare che le considerazioni espresse dall'Alta Corte per l'aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un'organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l'autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

4.6.2 Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305^{bis} CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305^{bis} CP; GÜNTHER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ediz., Berna 2009, n. 8 ad art. 305^{bis} CP). Secondo costante giurisprudenza, l'affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1 e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: *forum* poenale 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L'associazione si caratterizza nell'opera di rinsaldare fisi-

camente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio "in dubio pro reo" ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori (FF 1989 II 862).

4.6.3 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l'aggravante del mestiere è adempiuta allorché l'autore realizza una cifra d'affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore.

La qualifica aggravante del mestiere presuppone anzitutto la ricorrenza di una grossa cifra d'affari oppure di un guadagno considerevole. L'esigenza della cifra d'affari o del guadagno importanti riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d'affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) nonché in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell'attività delittuosa ingenerante la cifra d'affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305^{bis} CP; CASSANI, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e seg.; ACKERMANN, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305^{bis} CP; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., pag. 238; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 28 ad art. 305^{bis} CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 403 e seg.; CORBOZ, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305^{bis} CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 38 e seg.; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n. 8 ad art. 305^{bis} CP). La giurisprudenza ha altresì avuto modo di precisare che il requisito alternativo della grossa cifra d'affari è di per sé già adempiuto se si è in presenza di operazioni di riciclaggio portanti sul provento del crimine a monte nella misura in cui superi la soglia critica di fr. 100'000.-- (sentenza del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1).

La realizzazione della qualifica del mestiere presuppone inoltre che le restanti condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di mestiere siano pari-

menti riunite (sentenza del Tribunale federale 6S.399/2005 del 23 gennaio 2006, consid. 12.2). L'autore agisce segnatamente per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione, foss'anche accessoria. È necessario che l'autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L'autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l'autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l'attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). La definizione astratta di mestiere abbisogna di una concretizzazione in ogni singolo caso, prendendo in considerazione l'insieme delle circostanze e il tipo d'infrazione, segnatamente l'importanza della pena edittale minima (DTF 116 IV 319 consid. 4a). Il fatto che i fondi riciclati attraverso atti ripetuti provengano da un solo atto criminale, indipendentemente da chi ne sia l'autore, non esclude il mestiere, che presuppone tuttavia degli atti di riciclaggio che procurino o dovrebbero comportare al loro autore un guadagno relativamente regolare (sentenza del Tribunale federale 6S.387/2006 dell'8 novembre 2006, consid. 4.2). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell'ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell'art. 305^{bis} n. 2 lett. c CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (FF 1989 II 862).

5.

5.1 Poiché tutti gli accusati sono chiamati a rispondere di accuse di riciclaggio ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, e i reati pregressi si sarebbero svolti in Italia, la Corte si è dapprima chinata sulla questione della punibilità dei reati pregressi nel luogo di compimento.

5.1.1 Risulta dagli atti acquisiti all'incarto mediante richieste di assistenza all'Italia che le autorità giudiziarie di questo Paese hanno avviato nel gennaio 2003 un'inchiesta penale nei confronti di più imputati tra i quali A., D., B. e E. Nell'ambito di tale inchiesta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 (in appresso: ri-

chiesta di rinvio a giudizio) nei confronti di vari imputati tra i quali figurano anche le persone precitate (cl. 69 p. 18.1.3577-3591). Ai fini della determinazione del crimine a monte l'atto d'accusa elvetico rinvia ai capi pertinenti della richiesta di rinvio a giudizio. Nel prosieguo dell'inchiesta italiana, in data 29 aprile 2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano ha emesso il decreto che dispone il giudizio (in appresso: decreto di rinvio a giudizio) (cl. 93 p. 910.232-375) nei confronti di vari imputati già colpiti nella richiesta di rinvio a giudizio. Dal decreto di rinvio a giudizio, il quale conferma in ogni punto gli addebiti penali precedentemente mossi in capo a tutti gli imputati nella precedente richiesta di rinvio, si desume segnatamente che D., approfittando della carica di amministratore delegato di EPW, B., abusando della sua carica di "vice president" di EPW, e A. sono rinviati a giudizio per appropriazione indebita (art. 646 del Codice penale italiano, in appresso: CPI). Essi avrebbero, a Milano sino al luglio 2002, in concorso tra di loro ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, stipulato con le società N. Ltd., R. LLP e la Società T., riferibili a A., contratti per prestazioni inesistenti od in parte inesistenti e, in seguito, si sarebbero accordati per la retrocessione estero su estero ovvero con consegne in contanti in Italia di una percentuale variabile dal 50% al 100% delle somme erogate da EPW. In tal modo si sarebbero appropriati indebitamente di circa USD 1'000'000.-- che A. avrebbe consegnato a ragione di ITL 400 mio a B. a Milano bonificando la restante parte sulla relazione bancaria n. 4 riconducibile a B. (v. capo B del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.242). D. e B., sempre nelle qualità di amministratore delegato rispettivamente di vice presidente di EPW, sono altresì rinviati a giudizio per appropriazione indebita in quanto avrebbero, a Milano, sino al 2002, in concorso tra di loro, stipulato con I. un contratto di consulenza in tutto o in parte fittizio e concordato con il predetto la retrocessione di USD 100'000.-- sul conto n. 4 (v. capo D del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.243). B. e D. sono inoltre rinviati a giudizio sempre per appropriazione indebita, per avere stipulato, approfittando delle loro cariche, in concorso tra di loro e con M., a Milano sino al luglio 2002, diversi contratti di sponsorship per un importo complessivo di USD 22'119'431.-- con la società EE. di M., dopo aver pattuito con quest'ultimo la retrocessione delle seguenti percentuali in relazione ai seguenti contratti: commessa Jebel Ali, fee 2%, percentuale di retrocessione 0,9%; commessa Oman, fee 3%, di cui 0,5% retrocesso; commessa Barka, fee 2,5%, percentuale di retrocessione 0,5%. B. e D. si sarebbero appropriati la somma complessiva di USD 5'359'345.-- versata estero su estero sul conto n. 4 riconducibile a B. e sul conto n. 8 presso la Banca DD. SA, Lugano, riconducibile a D. (v. capo C del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.243). E. e D. sono inoltre rinviati a giudizio per violazione degli articoli 110, 81 cpv. 319, 319-bis, 321 CPI per avere, in concorso tra loro e con JJ., direttore commerciale di Siemens, e M., favorito Siemens nell'aggiudicazione di una serie di turbine a gas per il programma di riconversione delle centrali di Enel Produzione, e ciò a seguito di gare in-

dette da EPW su commissione della stessa Enel Produzione. E. e D. avrebbero concordato, a Milano, sino al 2002, con i dirigenti di Siemens, Il. e OO., illecite erogazioni, versate a partire da relazioni bancarie riconducibili a Siemens accese nel Liechtenstein su conti controllati o detenuti da E. e D., dopo essere transitate sui conti di HH. LCC, società di M. (v. capo F del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.244 e seg.). D. e E. sono da ultimo rinviati a giudizio per infrazione agli articoli 110, 321, 319, 319bis CPI per avere, il primo approfittando della sua carica di amministratore delegato di EPW, il secondo della carica di amministratore delegato di Enel Produzione, a Milano, nel maggio 2002, in concorso tra di loro e con M. quale intermediario, e con LL., quale successore di NN. e con PP., presidente di Alstom, concordato erogazioni illecite a favore di D. e E. per favorire Alstom nell'aggiudicazione della fornitura di un boiler per la commessa "Sulcis". La somma di EUR 545'926,10 sarebbe stata dapprima versata da Alstom sul conto della società HH. LCC ad Abu Dhabi a fronte di una consulenza fittizia concordata fra M. e NN., e successivamente bonificata dalla HH. LCC sul conto n. 8 presso la Banca DD. SA, Lugano, riconducibile a D. (v. capo G del decreto di rinvio a giudizio, cl. 69 p. 910.246).

- 5.1.2** Alla luce delle cariche ricoperte dagli accusati D. e B. in seno a EPW e da E. in seno a Enel Produzione, cariche del resto confermate dagli accusati stessi anche in sede dibattimentale (verbale D., cl. 93 p. 910.1710 e verbale principale, cl. 93 p. 910.027; verbale B., cl. 93 p. 910.1661 e verbale principale cl. 93 p. 910.027; verbale E., cl. 93 p. 910.1741), è opportuno *in primis* determinare se agli accusati va riconosciuto lo statuto di pubblici funzionari nell'ambito della legislazione italiana. La questione della determinazione di questo loro eventuale statuto è del resto opportuna, come si vedrà in seguito, anche nell'ottica della qualifica del crimine pregresso secondo l'ordinamento elvetico. Per quanto concerne il diritto italiano, la trattazione di questa problematica implica preliminarmente alcune considerazioni generali inerenti alla natura pubblicistica o privatistica di EPW e di Enel Produzione.

Storicamente, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) è stato concepito come ente pubblico economico ossia come ente attraverso cui potesse esplicarsi l'attività imprenditoriale dello Stato. L'ENEL è stato costituito con la legge 6-12-1963 n. 1463 nella quale si prevedeva in suo favore una riserva, in regime di monopolio, dell'attività di produzione e di fornitura di energia elettrica (EUGENIO GRIPPO/FILIPPO MONICA, Manuale breve di diritto dell'energia, Padova 2008, pag. 33 e 71; v. anche cl. 62 p. 18.1.916). Con la legge 9-1-1991 n. 9, tale riserva è stata eliminata e l'attività di produzione e di fornitura di energia elettrica è stata trasferita allo Stato, con attribuzione all'ente di una concessione non esclusiva. Con successivo decreto legge (d.l. 11-7-1992 n. 333), nella stagione delle privatizzazioni iniziata nella seconda metà degli anni '90 (cfr. EMILIO BAROC-

CI/FEDERICO PIEROBON, *Le privatizzazioni in Italia*, Roma 2007, pag. 41 segg.; v. anche cl. 62 p. 18.1.916), ENEL, come del resto altri enti pubblici economici, è stato trasformato in società per azioni, attuando inizialmente un regime di “privatizzazione formale”, derivante appunto dalla conversione dell’ente in società per azioni, in vista poi, di passare ad una “privatizzazione sostanziale”, attraverso l’entrata del capitale privato (per uno studio normativo e della graduale privatizzazione degli enti pubblici italiani si rinvia a SERGIO DE NARDIS, *Le privatizzazioni italiane*, Bologna 2000). Da questo primo passo nacque il gruppo Enel (la holding, Enel S.p.A., e le operative: Enel Distribuzione S.p.A., Enel Produzione S.p.A.; cfr. EUGENIO GRIPPO/FILIPPO MONICA, op. cit., pag. 67 e seg.). Dopo una fase iniziale in cui il capitale sociale era interamente in mano pubblica, ha preso avvio con il d.l. 31 marzo 1997, n. 332 (convertito in l. 30 luglio 1994 n. 474) il graduale processo di privatizzazione diretto alla dismissione delle azioni detenute dallo Stato (cfr. EUGENIO GRIPPO/FILIPPO MONICA, op. cit., pag. 68; v. anche cl. 62 p. 18.1.916.). Nella sua forma di società per azioni, Enel S.p.A. ha di seguito collocato sul mercato, con offerta pubblica di vendita, circa un terzo delle azioni. Il rimanente portafoglio azionario restava in mano allo Stato tramite il Ministero del Tesoro. Di fatto, a causa del lento e graduale processo di privatizzazione dell’ente, lo stesso ha praticamente conservato la posizione di monopolista (ancora pubblico) sino al 2003 (SERGIO DE NARDIS, op. cit., pag. 26). Anche dopo una prima cessione nell’ottobre 1999 del 32,4 % del capitale azionario al privato, il Ministero del Tesoro deteneva la maggioranza del capitale sociale con una quota del 67,6%. Tale situazione doveva perdurare all’indomani della seconda cessione del 6,6% del capitale sociale al privato, avvenuta nel novembre del 2003, poiché il Ministero del Tesoro deteneva comunque la quota residua del 61% del capitale sociale (EMILIO BAROCCI/FEDERICO PIEROBON, op. cit., pag. 31 e 32, cl. 62 p. 18.1.916).

Ne deriva che, nel periodo qui pertinente (sino al 2002), il Ministero del Tesoro controllava, quale azionista di maggioranza, Enel S.p.A., società che, come si è visto, a sua volta controllava le società del gruppo quali Enelpower S.p.A. e Enel Produzione S.p.A.

La peculiarità di una simile organizzazione trovava la sua giustificazione nella sensibilità del settore con riferimento alla holding Enel S.p.A. e, di riflesso, alle società da essa controllate, focalizzata nella produzione e nella distribuzione di energia elettrica: settore determinante per la politica energetica del Paese (v. NINO LONGOBARDI, *La società “pubblica” tra diritto privato e diritto amministrativo*, a cura di VITTORIO DOMENICHELLI, Padova 2008, pag. 182).

Per quanto concerne l’indirizzo giusdottrinale riguardante la materia, dopo una fase di difficoltà iniziale marcata dal contrasto in seno alla giurisprudenza e alla dottrina italiane tra i sostenitori della tesi privatistica delle società per azioni a partecipazione pubblica (Cass., Sez. Unite, n. 4989/95) e quella della tesi pubblicistica (Cons. Stato, VI, n. 498/95), la giurisprudenza e la dottrina si sono poi

orientate nel senso di escludere che la semplice veste formale di S.p.A. basti, di per sé, a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (sui diversi orientamenti e l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza verso la natura pubblicistica dell'ente pubblico economico in Italia, si rinvia a PAOLO PIZZA, *Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi*, Milano 2007, specialmente pag. 376 e segg.).

Analogo orientamento è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, la quale ha ricordato come la dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato sia andata recentemente - tanto in sede normativa che giurisprudenziale - sempre più stemperandosi, in relazione, da un lato, all'impegno crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico e, dall'altro lato, agli indirizzi emersi in sede di normativa comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di soggetto pubblico (cfr. Corte Cost., n. 466/93).

La decisione della Corte costituzionale è stata pure condivisa dalla Corte suprema di Cassazione, che ha, a sua volta, affermato che "in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, attuata con il d.l. 12-1993 n. 487 e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla legge 23-12-1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica dei servizi postali" (Cass., 14-12-1999, Ferrara, CED 215589; Cass., 13-1-1999, Mascia, CED 213910, anche citate in, cl. 62 p. 18.1.917). Questa giurisprudenza, in vigore al momento dei fatti è del resto stata consolidata posteriormente dalla Corte (cfr. Cass., 15-06-2004, Perrone, CED 606104).

Particolarmente illuminanti al riguardo sono anche le considerazioni espresse dal già citato Consiglio di Stato italiano, nella sentenza del 4 giugno 2002 (n. 2724/2002), che rileva come, pur assumendo la forma societaria, Enel S.p.A. abbia continuato ad essere sottoposta ad una disciplina derogatoria a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, non da ultimo alla luce del fatto che l'azionista di maggioranza, pubblico (Ministero del Tesoro), esercitasse i propri diritti non in modo autonomo, ma, in alcuni casi, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato, in tale sua pronuncia, evidenziava di riflesso come il titolare della maggioranza sulle azioni di Enel S.p.A. fosse in parte condizionato nell'esercizio dei propri diritti di azionista da regole di funzionamento che costituivano allora un'alterazione del modello societario tipico, rivelando la completa attrazione nell'orbita pubblicistica della S.p.A.

La massima istanza giudiziaria amministrativa italiana completava il proprio ragionamento osservando come alla capogruppo Enel incombesse l'assunzione delle funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e

delle attività esercitate dalle società da essa controllate, il fine ultimo del gruppo permanendo il soddisfacimento - anche attraverso le controllate - di bisogni generali della collettività.

In aggiunta a tali premesse di ordine generale, occorre rilevare come D. e E., benché formalmente amministratori delegati di due controllate appena costituite, abbiano anche in seguito mantenuto invariato il loro rapporto di lavoro con la capogruppo Enel S.p.A., rivestendo, dietro incarico di questa e non a seguito di elezione da parte degli organi societari delle rispettive controllate, la carica di amministratore delegato di EPW rispettivamente di Enel Produzione (verbale principale, cl. 93 p. 910.27 e seg.). Quanto a B., formalmente impiegato da EPW, la natura pubblicistica di quest'ultima si evince dalle considerazioni testé sviluppate, ma anche dal fatto che i proventi ingenerati in EPW a ridosso della sua creazione derivassero forzatamente, come è emerso nel corso dei pubblici dibattimenti, da commesse risalenti principalmente alla pregressa attività della capo gruppo, con un portafoglio di commesse in essere prima dello *spinoff* societario (verbale principale, cl. 93 p. 910.28).

Visto quanto precede, gli accusati D., B. e E., nel periodo in questione, sono da qualificarsi pubblici ufficiali, in quanto hanno agito nell'esercizio di una pubblica funzione. Questo vale in specie con riferimento agli atti inerenti all'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi.

Quanto detto vale altresì per gli atti commessi nell'esercizio di una pubblica funzione in relazione alla gestione del patrimonio. La Corte costituzionale italiana ha, in effetti, stabilito che la Corte dei conti mantiene le proprie funzioni di controllo contabile su tutti gli enti economici, anche se trasformati in società per azioni, nella misura in cui lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse. Nella fattispecie, è indubbio che Enel, alla quale sono riconducibili EPW e Enel Produzione quali membri della holding (Enel S.p.A.), era al momento dei fatti prevalentemente partecipata da capitale dello Stato (come si è visto, quasi il 68% del capitale azionario in mano al Ministero del Tesoro).

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 27 ottobre 2009, n. 26806, acquisita agli atti nel corso del dibattimento (cl. 93 p. 910.66-95), non inficia questa argomentazione. Dapprima occorre rilevare che tale pronuncia attiene alla questione di sapere se la Corte dei conti sia o meno competente per statuire in merito al danno erariale. La Corte di Cassazione ha sostanzialmente concluso che, nella fattispecie, per i danni subiti da investitori in società con partecipazione statale è competente il giudice ordinario e non quello contabile.

In tal senso, essendo le società della *holding* Enel S.p.A. delle società partecipate dallo Stato e da privati, lo Stato, come qualsiasi altro azionista, deve adire i tribunali ordinari per far valere eventuali pretese civilistiche (risarcimenti).

Questa tematica è tuttavia ininfluenza sulla qualifica penale di “pubblici ufficiali” dei dirigenti di EPW e di Enel Produzione né, tanto meno, inficia la natura pubblicistica delle stesse, la quale deve peraltro essere valutata con mente alla situazione in essere al momento dei fatti e non oggi. Quest’ultima natura è, al contrario, confermata anche da questa sentenza nella misura in cui la stessa autorità afferma la competenza della Corte dei conti per il danno all’immagine.

Ne consegue che D., B. e E. sono da considerarsi pubblici ufficiali ai sensi del diritto italiano.

- 5.1.3** Per quanto concerne il diritto svizzero, va rilevato che anche nel diritto nazionale gli organi di imprese controllate o sorvegliate dallo Stato sono inclusi nella cerchia delle persone che esercitano una funzione pubblica, fermo restando che la qualifica di “pubblico funzionario” non deve essere riconosciuta unicamente ai funzionari istituzionali (funzionari *strictu senso*) ma anche a persone che esercitano funzioni statali (FF 1999 p. 4763 e 4749). Nei casi di privatizzazioni di attività infrastrutturali statali (*utilities*), anche secondo la dottrina lo statuto di pubblico ufficiale permane qualora la privatizzazione non è totale (BERTRAND PERRIN, *La répression de la corruption d’agent public étrangers en droit pénal suisse*, Basilea 2008, specialmente pag. 138 e seg.), questo in special modo qualora la maggioranza delle azioni della società resta in mano allo Stato (MARK PIETH, op. cit., n. 11 ad art. 322^{septies}). Un tale approccio è del resto conforme all’art. 1 cpv. 4 lett. a della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri del 17 dicembre 1997 ratificata sia dall’Italia che dalla Svizzera. Ai sensi della Convenzione deve essere considerato pubblico ufficiale straniero qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica in un’impresa pubblica di un paese straniero e, come sottolinea Ingeborg Zerbès del suo commentario alla Convenzione, “per quanto attiene alle *utilities* in mano a privati, fintanto che lo Stato non ha dismesso completamente la sua posizione dominante, gli impiegati di tali imprese mantengono il loro statuto di “pubblici ufficiali” (“If the state continues to exercise dominant control over an undertaking after privatisation, the status as public official and as public enterprise is not lost”: INGEBORG ZERBES, *The OECD Convention on Bribery*, Cambridge 2007, pag. 65).
- In conclusione, anche sotto il profilo del diritto svizzero, gli accusati D., B. e E. adempiono la qualifica di pubblici funzionari (art. 110 n. 3 CP).

- 5.1.4** Sulla base delle dichiarazioni di E. e di D. essenzialmente concordanti e, come si vedrà di seguito, suffragate da riscontri probatori inequivocabili, risulta che, dal 1999, Enel aveva deciso di avviare un programma di riconversione dei cicli combinati per un investimento complessivo di EUR 1,2 miliardi (cl. 60 p. 18.1.171). La riconversione prevedeva l’acquisto di turbine a gas per diverse centrali termoelet-

triche. La prima centrale per la quale venne bandita una gara fu quella di "La Cassella" sita a Castel San Giovanni (I) per la fornitura di 7 macchine turbogas. In questo contesto E. ha svolto un ruolo preponderante nelle relazioni con il gruppo tedesco Siemens beneficiando della conoscenza ventennale di II., ex dirigente Siemens pensionato ma rimasto consulente della società tedesca. Sulla scorta di questa relazione, E. ha dichiarato di aver incontrato nel gennaio del 2000 in un ristorante di Milano, i rappresentanti della Siemens II. e JJ. (direttore commerciale di Siemens) (cl. 60 p. 18.1.171). Le dichiarazioni di E. in merito a questo incontro sono confermate da D. il quale ha ammesso la sua presenza all'incontro (cl. 60 p. 18.1.146). La partecipazione di D. era necessaria poiché all'interno di EPW la gestione della gara era responsabilità di D. (verbale E., cl. 93 p. 910.1742 e segg.). Più precisamente, dal punto di vista delle ripartizioni delle competenze tra EPW e Enel Produzione, nella presente fattispecie va rilevato che, da un lato, quest'ultima, rappresentata da E., era l'entità che stabiliva i finanziamenti, gli investimenti ed era la committente, mentre, dall'altro lato, EPW, rappresentata da D., si occupava del processo di gestione dell'offerta, sia negli atti formali che sostanziali (verbale E., cl. 93 p. 910.1743; verbale D., cl. 93 p. 910.1743, p. 910.1712 e seg.). Nel corso della cena, i rappresentanti della Siemens hanno riferito di essere disposti ad elargire a D. e a E. una somma di EUR 2'600'000.-- per il buon esito della gara e nella speranza di condizionare le loro scelte anche per le gare successive (cl. 60 p. 18.1.172). Durante ulteriori incontri tra II. e JJ., da un lato, e D. e E., dall'altro lato, i rappresentanti della Siemens si sono impegnati al versamento a questi ultimi di ulteriori EUR 3'400'000.-- circa per la fornitura di altre 5 turbine a Enel Produzione nell'ambito del programma Repowering. Al fine di assicurarsi che l'attribuzione delle commesse andasse a buon fine, D. e E. hanno instaurato una collaborazione operativa in base alla quale D. definiva nel dettaglio, raccordandosi con i rappresentanti della Siemens, gli elementi utili per l'esito positivo dell'assegnazione, mentre E. vegliava in via generale a che l'aggiudicazione finale non venisse compromessa (cl. 60 p. 18.1.183, verbale D., cl. 93 p. 910.1743, p. 910.1712).

Le modalità mediante le quali le dazioni di denaro dovevano essere versate da Siemens a E. e a D. sono state discusse, secondo le dichiarazioni concordanti di D. e di E., durante ulteriori incontri con i rappresentanti della Siemens. II. non accettò la proposta di E. di versare le dazioni sul conto n. 9 aperto a nome della moglie di E. ma in definitiva controllato da quest'ultimo (verbale E., cl. 93 p. 910.1745; verbale F., cl. 93 p. 910.1870). Trattandosi di fondi neri detenuti dalla Siemens all'estero (Liechtenstein e Dubai) all'insaputa del consiglio di amministrazione della società, come appurato nella sentenza del Bundesgerichtshof del 29 agosto 2008 (cl. 72 p. 18.9.82 a 115), i rappresentanti della Siemens espressero l'esigenza di frapporre uno schermo tra l'ente erogatore e i destinatari finali delle dazioni (cl. 60 p. 18.1.146; verbale E., cl. 93 p. 910.1745). Fu allora che, secondo le sue stesse dichiarazioni, confermate da E., D. ha chiesto ad M., sot-

tacendogli la causale delle transazioni, di poter utilizzare come schermo la relazione bancaria detenuta da quest'ultimo a Dubai per l'accredito e l'ulteriore suddivisione fra D. e E. delle dazioni in provenienza da Siemens. La dinamica delle transazioni descritta dagli accusati nelle loro deposizioni è peraltro confermata dalla documentazione bancaria acquisita agli atti. Infatti, in data 27 luglio 2000, in addebito dal conto della HH. LCC ad Abu Dhabi (cl. 28 p. 8.7.8.549; cl. 61 p. 18.1.449, 18.1.453, 18.1.460), è stato accreditato l'importo di EUR 1'324'981.-- sulla relazione n. 14, di cui D. era titolare presso la Banca DD. di Lugano (cl. 27 p. 8.7.8.304, p. 8.7.8.3); il 28 luglio 2000 l'importo di EUR 1'324'981.--, in addebito dal conto della HH. LCC ad Abu Dhabi (cl. 62 p. 18.11.98 e seg., 18.1.1150; cl. 61 p. 18.1.449), è stato accreditato sul conto n. 9 controllato da E. presso la Banca QQ., Montecarlo. A queste dazioni versate da Siemens per l'ottenimento della commessa "La Casella", sempre in uscita dal conto della HH. LCC, hanno fatto seguito ulteriori dazioni versate da Siemens a D. e a E. per l'ottenimento della commessa "Repowering".

Per quanto concerne D., sul suo conto n. 8 presso la Banca DD. di Lugano sono giunti, in addebito dalla HH. LCC, i seguenti accrediti:

- EUR 242'000.--, valuta 10 settembre 2001 (cl. 26 p. 8.7.7.199; cl. 26 p. 8.77.56; cl. 61 p. 18.1.449);
- USD 242'000.--, valuta 24 settembre 2001 (cl. 26 p. 8.7.7.103; cl. 60 p. 18.1.256);
- EUR 789'000.--, valuta 16 novembre 2001 (cl. 26 p. 8.7.202, 8.7.7.59; cl. 61 p. 18.1.449; cl. 60 p. 18.1.445);
- EUR 583'500.--, valuta 25 aprile 2002 (cl. 26 p. 8.7.7.210, 8.7.7.67; cl. 61 p. 18.1.449, 18.1.459).

Per quanto attiene a E., sul conto n. 8 presso la Banca QQ. di Montecarlo, conto da lui controllato, in addebito dalla HH. LCC, sono giunti i seguenti accrediti:

- EUR 241'981,45, valuta 19 ottobre 2001 (cl. 72 p. 18.4.83; cl. 61 p. 18.1.449; verbale E., cl. 93 p. 910.1747);
- EUR 789'000.--, valuta 16 novembre 2001 (cl. 35 p. 8.19.237; cl. 62 p. 18.1.1281; cl. 61 p. 18.1.449; verbale E., cl. 93 p. 910.1747);
- EUR 583'500.--, valuta 25 aprile 2002 (cl. 62 p. 18.1.1171, 18.1.1227; cl. 61 p. 18.1.449, verbale E., cl. 93 p. 910.1747).

Per quanto attiene alla commessa attribuita alla società Alstom per la centrale termoelettrica del Sulcis in Sardegna (cl. 50 p. 15.1.175-180), è appurato che anche questa fattispecie ha conosciuto analoghi sviluppi a quella delle commesse Siemens. Come dichiarato da E. (verbale E., cl. 93 p. 910.1749) e confermato da D. (cl. 60 p. 18.1.152), E. ebbe dei contatti con PP., suo precedente superiore

quando lavorava presso ABB, con il quale E. aveva una grande familiarità. PP. si informò presso E. sull'esito della gara per Alstom e gli promise un tornaconto personale se Alstom avesse vinto la gara. Dato che quest'ultima era gestita da EPW, E. ne parlò a D. Questi, come per le dazioni Siemens, visto che Alstom non riteneva opportuno un contatto diretto con E. e D., si avvalese di nuovo delle relazioni bancarie di M. per il versamento del compenso promesso in caso di aggiudicazione della gara all'Alstom (cl. 60 p. 18.1.152; verbale E., cl. 93 p. 910.1749 e seg.). Come nella vicenda Siemens, E. e D. si adoperarono all'interno di EPW e di Enel Produzione per assicurarsi che la gara fosse vinta da Alstom. D., secondo le sue stesse dichiarazioni, si è "dato da fare per lavorare in maniera più o meno sotterranea per far coincidere i presupposti tecnici da noi richiesti con quelli dell'Alstom" e E. decise di procedere a trattativa privata direttamente con l'Alstom (cl. 60 p. 18.1.153). In ultima analisi, la gara fu vinta dall'Alstom a discapito della Foster Wheeler che aveva un'offerta superiore del 30% a quella dell'Alstom (verbale D., cl. 93 p. 910.1714). Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che, in data 4 gennaio e 6 maggio 2002 e a debito del conto della HH. LCC ad Abu Dhabi (cl. 61 p. 18.1.449, 18.1.454, 18.1.458), sono stati accreditati gli importi di EUR 200'000.-- (cl. 26 p. 8.7.7.207, 8.7.7.64; cl. 8 p. 8.19.248) e EUR 236'740.-- (cl. 26 p. 8.7.7.68, 8.7.7.210; cl. 35 p. 8.19.255) sul conto n. 8 presso la Banca DD. di Lugano, conto riconducibile a D. Risulta inoltre dagli atti che, valuta 7 marzo 2002 (cl. 26 p. 8.7.7.67), dal conto precitato è stata prelevata per cassa la somma di EUR 100'000.--, somma successivamente recapitata, come dichiarato da D. stesso (verbale D., cl. 93 p. 910.1720), a E. (verbale E., cl. 93 p. 910.1749) quale parte della dazione Alstom a titolo di compenso per l'ottenimento della gara.

Pur non contestando la ricezione dei versamenti da parte di Siemens e di Alstom, gli accusati sostengono che gli importi che hanno ricevuto erano delle semplici rimpense versate loro dalle ditte in questione dopo il perfezionamento dei contratti relativi alle commesse La Casella, Repowering e Sulcis. Tale spiegazione non ha però convinto la Corte, la quale è giunta al convincimento di segno opposto. All'origine di tale convinzione vi sono i seguenti elementi: la tempistica delle conclusioni dei contratti dimostra che gli abboccamenti e le pattuizioni fra D. e E., da un lato, e i rappresentanti della Siemens e dell'Alstom, dall'altro, precedono le erogazioni di denaro; inoltre, gli interventi di D. e di E. erano finalizzati, come si è visto, a vegliare che nulla, nelle procedure interne di assegnazione delle commesse, potesse andare storto in vista dell'esito auspicato (ottenimento delle commesse per Siemens e Alstom e versamento delle dazioni agli accusati). In tal senso, tramite questo loro intervento, motivato dalla promessa di vantaggi economici personali, D. e E. hanno contravvenuto ai loro doveri d'ufficio intervenendo a favore delle due società al fine di agevolare nell'ottenimento delle commesse. Tale condotta è di per sé lesiva del regolare funzionamento delle attribuzioni degli appalti in seno a EPW e Enel Produzione. L'agire degli accusati, oltre a get-

tare discredito sull'ente pubblico, ne ha anche turbato il funzionamento, concretandosi in atti che, nell'interesse dell'ente medesimo, non dovevano essere compiuti. Visto quanto precede, non v'è dubbio che la condotta di D. e di E. è punibile ai sensi dell'art. 319 CPI (corruzione di pubblici funzionari) (v. FRANCESCO ANTONLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale - II, 14a ediz., Milano 2003, pag. 332 e seg.).

Dopo aver constatato che i fatti rimproverati agli accusati D. e E., sono costitutivi di un reato in Italia, ciò che adempie le esigenze poste dall'art. 305^{ter} n. 3 CP, è stata esaminata la questione di sapere se tali fatti, qualora fossero stati commessi in Svizzera, avrebbero costituito un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP. Nella presente causa, la Corte non si trova nella necessità di scegliere fra la dottrina della doppia punibilità concreta e quella della doppia punibilità astratta nell'apprezzamento del crimine a monte nel diritto svizzero (per il contenuto ed i riferimenti bibliografici di queste teorie v. sentenza del Tribunale penale federale SK. 2008.22, consid. 5, attualmente *sub iudice* presso il Tribunale federale in seguito al ricorso del Ministero pubblico della Confederazione), nella misura in cui, come si vedrà di seguito, è comunque realizzata la condizione, più esigente, della doppia punibilità concreta.

Durante i dibattimenti, la difesa di D. ha sostenuto l'assenza della doppia punibilità. Da un lato, essa ha negato, in virtù della teoria della doppia punibilità concreta, l'applicabilità dell'art. 322^{septies} CP essendo la corruzione (passiva) di un funzionario estero punibile in Svizzera soltanto dal 1° luglio 2006, quindi dopo i fatti di cui al presente procedimento. Dall'altro lato, la difesa ha altresì contestato l'applicabilità della teoria della doppia punibilità riferita alla fattispecie penale di cui all' art. 322^{ter} CP per due ragioni. La prima si rifà alla violazione del principio accusatorio. L'applicazione dell'art. 322^{ter} CP (corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri) violerebbe tale principio poiché l'atto d'accusa rimprovera agli accusati di aver riciclato "dei valori patrimoniali provento della loro attività criminale" (v. capi d'accusa 4 per D. e 5 per E.) e non di aver riciclato valori provento di reato commesso da terzi, ipotesi non contemplata dall'atto d'accusa. Sempre secondo la difesa, l'art. 169 PP vincola la Corte a pronunciarsi soltanto sui fatti indicati nell'atto d'accusa. Il principio accusatorio vieterebbe quindi alla Corte di trasporre l'antefatto criminoso ai contenuti dell'art. 322^{ter} CP commesso da parte degli impiegati della Siemens e dell'Alstom. Infine, anche volendo ammettere la trasposizione dei fatti all'articolo 322^{septies} CP, sempre secondo la difesa, tale norma non sarebbe comunque applicabile poiché il contratto con Siemens sarebbe stato concluso, almeno per quanto concerne la commessa La Casella, prima del 1° maggio 2000, data dell'entrata in vigore della disposizione precitata.

In merito alla violazione del principio accusatorio, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che tale principio non impedisce all'autorità giudiziaria di sco-

starsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione che vengano rispettati i diritti della difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_231/2008 del 27 aprile 2009, consid. 3.1 e rinvii). Nel caso di specie occorre quindi esaminare se la completazione dell'atto d'accusa operata dalla Corte durante il dibattimento, mediante la quale quest'ultima ha comunicato alle parti che si riservava "per quanto concerne l'interpretazione dei fatti suscettibili di determinare il crimine a monte in capo a tutti gli accusati, di prendere in considerazione che tale crimine possa essere stato commesso dai dipendenti della Siemens o dall'Alstom" (v. supra lett. R), poteva sorprendere gli accusati al punto da impedirgli di esercitare compiutamente i loro diritti alla difesa. La risposta è chiaramente negativa. Questa interpretazione dei fatti non si scosta dagli elementi di fatto e dalle prove acquisite durante la procedura preliminare. Inoltre, è da rilevare che gli stessi fatti sono stati chiaramente circoscritti alle lettere F e G rispettivamente della richiesta e del decreto italiani di rinvio a giudizio (cl. 69 p. 18.1.3588; cl. 93 p. 910.244 e segg.) ai quali rinvia esplicitamente l'atto d'accusa. In tali circostanze, l'interpretazione della Corte, sufficientemente circoscritta, non ha impedito o ostacolato l'esercizio dei diritti della difesa in quanto risultava già dall'atto d'accusa, nella formulazione iniziale, che a D. e a E. veniva rimproverato di aver riciclato fondi provenienti da versamenti operati da consulenti di Siemens e di Alstom per l'ottenimento di commesse. Con questa lettura dei fatti, la Corte non ha confuso il ruolo di autorità giudicante e autorità requirente (cosiddetta terzietà del giudice: *nullum iudicium sine accusatione*), come le è stato rimproverato dall'avvocato Macconi (v. verbale principale, cl. 93 p. 910.10 e seg.), ma ha semplicemente applicato in maniera coerente il proprio dovere di ricerca della verità materiale, che è uno dei principi cardine della procedura penale (MARK PIETH, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, Basilea 2009, pag. 39; ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea 2005, § 53, n. 9 e 10, § 54 n. 3; JEAN-MARC VERNIORY, *Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès*, Berna 2005, pag. 546; più ampiamente LUIGI FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma/Bari 1990, pag. 620), ribadito del resto anche nel recente Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 (FF 2006 pag. 1036).

Per quanto attiene all'inapplicabilità dell'articolo 322^{septies} CP (corruzione attiva) nella sua versione in vigore prima del 1° luglio 2006, è d'uopo rilevare che, come si è visto, il versamento della prima tangente per l'ottenimento della gara a favore della Siemens è avvenuto il 27 luglio 2000 sulla relazione bancaria detenuta da D. presso la Banca DD. di Lugano (cl. 28 p. 8.7.8.549, cl. 61 p. 18.1.449, 18.1.453, 18.1.460). Ciò è sufficiente ai fini dell'applicazione del vecchio articolo 322^{septies} CP in quanto l'infrazione è consumata sia con l'offerta, la promessa o il fatto di procurare un indebito vantaggio (PIETH, op. cit., n. 16 ad art. 322^{septies} CP e n. 31, 32, 33 ad art. 322^{ter} CP; CORBOZ, op. cit., pag. 693, n. 22). Nella fattispe-

cie, il solo fatto di procurare un indebito vantaggio a un pubblico ufficiale realizza l'infrazione. Non è quindi ravvisabile l'inapplicabilità temporale della norma essendo la stessa entrata in vigore il 1° maggio 2000 (per una cronologia ragionata delle differenti novelle legislative in questo ambito v. sentenza del Tribunale federale 6B_402/2008 del 6 novembre 2008, consid. 2.2). Vista la natura stessa dei reati corruttivi, in presenza di un corrotto vi è necessariamente anche un corruttore la cui condotta era comunque già punibile secondo la teoria della doppia punibilità concreta a partire dal 1° maggio 2000. Nessun autore che sostiene la teoria della doppia punibilità concreta arriva del resto a negare che dopo questa data i soldi provenienti da tangenti a funzionari esteri possano essere considerati di origine criminale ai sensi dell'art. 305^{bis} CP (v. dottrina citata e seguita nella sentenza del Tribunale penale federale sopraccitata). In questo senso, essendo il reato a monte sufficientemente circoscritto alla luce del principio accusatorio e avendo avuto la difesa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti anche alla luce di questa lettura degli antefatti criminosi, la sussistenza del requisito della doppia punibilità, sia concreta (art. 322^{septies} CP) che astratta (art. 322^{ter} CP), può essere ammessa.

In sede dibattimentale la difesa di D. ha altresì sostenuto l'impossibilità a procedere delle autorità svizzere in virtù del principio ne bis in idem sancito dall'art. 54 CAS. Secondo questa tesi difensiva, la pronuncia della sentenza del 29 agosto 2008 del Bundesgerichtshof tedesco (cl. 72 p. 18.9.82-115) impedirebbe alla Corte di sottoporre D. ad un procedimento penale in Svizzera per i medesimi fatti già puniti in Germania.

L'art. 54 CAS sancisce che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.

Nella fattispecie, non v'è dubbio che le autorità tedesche si siano pronunciate sugli stessi fatti inerenti ai versamenti effettuati a D. e a E. dai consulenti della Siemens (HHH. e Il.): le somme versate e le date dei versamenti sono effettivamente speculari al ricevimento delle tangenti da parte di D. e di E. Ciononostante, la difesa dimentica che la sentenza invocata è stata pronunciata nei confronti dei dipendenti della Siemens e non nei confronti di D. e di E., i quali non figurano nemmeno tra gli accusati in Germania. In tali circostanze, l'art. 54 CAS non trova applicazione nella misura in cui D. e E. non sono stati giudicati in Germania (v. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 settembre 2006 C-467/04 *Gasparini*, Racc. 2006 I-9199 punti 35 e segg.). Ne consegue che, venendo a mancare l'esigenza dell'identità di persona di cui all'art. 54 CAS (v. LAURENT MOREILLON, *Coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen*, in A-

spects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pag. 515), l'eccezione è manifestamente infondata.

- 5.2** Accertato lo status di pubblico funzionario di B., D. e E. (v. infra consid. 5.1.3), nonché la sussistenza del reato a monte per quanto concerne il complesso fattuale inerente alla vicende Siemens e Alstom (v. infra consid. 5.1.4), vicende di cui ai capi F e G della richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.), ora ritenute nel decreto che dispone il giudizio, datato 27 aprile 2009 (cl. 93 p. 683.6 e segg.), dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, resta da esaminare, sempre nell'ottica del crimine a monte, quello relativo alle cosiddette consulenze esterne a mezzo delle società N. Ltd., R. LLP e della Società T., di cui al capo B del decreto in parola (v. infra consid. 5.3). In seguito, la disamina proseguirà con i complessi fattuali di cui ai capi di accusa – sempre del citato decreto – C (dazioni mediorientali) (v. infra consid. 5.4), per concludere col capo D (I.) (v. infra consid. 5.5). Nel corso di tale disamina la Corte seguirà l'impostazione accusatoria, caratterizzata dal rinvio ai rispettivi capi di accusa di cui alla richiesta italiana di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 sopraccitata.
- 5.3** Per ciò che attiene al complesso fattuale relativo alle consulenze esterne a mezzo di N. Ltd., R. LLP e della Società T., la Corte ritiene quanto segue.
- 5.3.1** Al riguardo, a mente della pubblica accusa trattasi dell'antefatto criminale degli episodi di riciclaggio di denaro che A. è accusato di avere perfezionato, singolarmente, così come ai capi d'accusa da 1.1 a 1.14. Egli avrebbe in effetti operato sul conto bancario n. 1, a lui intestato, presso la Banca AA. SA, Lugano (cl. 12 p. 8.2.2.37), nonché sulle relazioni n. 2 (cl. 32 p. 8.8.1.2 e segg.) e n. 3 (cl. 32 p. 8.8.1.2 e segg.), parimenti a lui intestate, presso la Banca BB., Lugano, sapendo che tali relazioni erano alimentate da valori patrimoniali originanti da inesistenti rapporti di consulenza. A. è altresì accusato, agendo in correatà con B. e C., di aver alimentato il loro conto cifrato n. 4 presso la Banca CC. di Chiasso (cl. 16 p. 8.3.3.1 e segg.), con i bonifici bancari di cui ai capi d'accusa da 1.15 a 1.19 (corrispondenti: per B. ai capi 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14; per C. ai capi 3.2, 3.3, 3.8, 3.11 e 3.14), sempre originanti dai rapporti di consulenza reputati inesistenti. Secondo l'impianto accusatorio, a monte di tali flussi bancari non vi sono mai state delle attività lecite di consulenza esterna fra EPW e le società N. Ltd., R. LLP e della Società T., riconducibili a A., l'intera impalcatura contrattuale essendo finalizzata a fungere da paravento alla vera attività posta in essere in Italia da B. con la partecipazione di A., vale a dire la simulazione di contratti di consulenza esterna ad opera di personale impiegato dalle società di A., e a favore di EPW,

con il pagamento del corrispettivo estero su estero per asseriti motivi fiscali, ma in realtà destinato allo stesso B., previa deduzione della percentuale pattuita con A. In altre parole, per l'accusa EPW riteneva di onorare, estero su estero, un'attività di outsourcing di prestatori d'opera impiegati dalle società di servizio messe a disposizione da A., mentre, di fatto, questa operatività era simulata e tale da celare l'attività distrattiva posta in essere da B.

5.3.2 Orbene, confortata in ciò dalle risultanze sia predibattimentali che dibattimentali, la Corte può accertare che in seno al conglomerato Enel, e in particolare ad EPW, era radicata la prassi, di cui v'era peraltro contezza in seno al gruppo stesso, di far capo in modo assai sistematico a società esterne alla struttura stessa per poter usufruire di prestatori d'opera da impiegare in puntuali attività o progetti all'estero, anche di ampio respiro temporale. Tali consulenti esterni erano sovente pensionati del gruppo Enel con una solida e pluriennale esperienza alle spalle. Una descrizione pregnante della prassi in essere nonché del fatto che essa fosse conosciuta e accettata dalla dirigenza del gruppo Enel è ben evincibile nel verbale testimoniale del 29 ottobre 2008 di ZZ. (cl. 79 p. 24.16.1.26 e segg., 24.16.1.38 e segg.). Responsabile dell'audit del gruppo Enel, e dunque anche delle attività di verifica su EPW, egli vegliava al momento dei fatti a che le normative cogenti così come le regolamentazioni interne alla società fossero rispettate, estendendosi il vaglio anche all'operato del management. Trattasi dunque di una persona che, grazie alle sue mansioni e alla sua conoscenza della struttura del gruppo Enel, può esprimersi con particolare cognizione di causa quanto all'esistenza di strutture esterne di prestazione d'opera. Con mente alle attività di outsourcing di prestatori d'opera, il teste ZZ. rileva anzitutto che quello con la Società T. non era stato oggetto di verifica poiché si trattava di un "contratto piccolo", delle anomalie essendo invece state riscontrate per un altro contratto di outsourcing, quello fra EPW e la società FFFF. Fatto sta che, secondo il teste in questione, esistevano in particolare dei pensionati che tramite delle società esterne fornivano delle prestazioni per conto di EPW in quanto potevano disporre delle necessarie competenze (cfr. pure l'audit interno cl. 79 p. 24.16.1.112, che definisce tali prestatori d'opera come "risorse in quiescenza"). Per ciò che attiene all'entità delle prestazioni effettuate e al pagamento delle stesse, il teste ZZ. afferma che i rapporti con tali società esterne erano apparentemente in linea con i costi del mercato, che vi erano delle prestazioni, ma che queste non erano soggette ad un controllo vero e proprio, lacuna che lo stesso ZZ. aveva evidenziato in una relazione interna del gennaio 2002, a cui aveva fatto seguito un miglioramento dei sistemi informativi nonché l'interruzione del contratto con N. Ltd., con sede a Malta, e la traslazione delle sue attività in capo a R. LLP, con sede nell'Unione europea. Il teste precisa inoltre di non avere espresso rilievi di natura sostanziale riguardo alle fatture emesse da N. Ltd., limitandosi a constatare che esse non erano controllabili.

L'esistenza di contratti di outsourcing conclusi da EPW con società esterne al gruppo è del resto pure confermata da un ulteriore testimone (cl. 79 p. 24.16.1.31 segg., 24.16.1.72 segg.), AAA., già auditor interno del gruppo Enel, il quale rileva altresì che, prima dell'avvio dell'indagine penale, il servizio di auditing interno aveva vagliato i contratti con N. Ltd., constatando essenzialmente un problema di resoconti, a fronte di prestazioni contrattuali almeno in parte riscontrabili.

L'audizione testimoniale di NNN. (verbale NNN., cl. 93 p. 910.1643 e segg.), pensionato Enel in forza quale consulente per il progetto III. in Albania, ha anch'essa permesso di meglio inquadrare tal prassi in parola, parimenti delineata dalla documentazione prodotta a verbale dalla stesso teste (cl. 93 p. 910.1651 e segg.), che fa stato di un contratto concluso con N. Ltd. quanto a tale progetto e di corrispondenza relativa a varianti contrattuali inerenti il medesimo oggetto, e a firma EPW. Il teste NNN. ha, dal canto suo, dato una descrizione della sua esperienza professionale in Albania che la Corte ha considerato come rappresentativa del rapporto di consulenza concluso con i cosiddetti "pensionati", contraddistinto dalla presenza di un progetto ben determinato – in questo caso quello albanese – e da una certa durata.

In conclusione, sulla scorta della valutazione oggettiva del materiale probatorio, la Corte ha raggiunto il convincimento che, all'epoca dei fatti rimproverati nell'atto di accusa, era in essere in seno a EPW una consolidata prassi di outsourcing, anche per il tramite di N. Ltd., R. LLP e della Società T., di consulenti per puntuali progetti all'esterno e che si trattava al riguardo in buona parte di pensionati del gruppo Enel. La Corte ne ha parimenti tratto il convincimento che tale prassi comportasse nel contempo, nell'ottica di EPW, lacune e impossibilità sistemiche di controllo delle prestazioni e delle modalità retributive, di cui l'intera struttura Enel era peraltro a conoscenza.

- 5.3.3** Ciò posto, la Corte si deve ora chinare sul contenuto di tali contratti, e in particolare sulla loro durata e sulle modalità con cui, per il tramite di N. Ltd., R. LLP e della Società T., erano materialmente corrisposte le retribuzioni dovute ai consulenti esterni sulla base di questi contratti di outsourcing.

Ritornando alla deposizione testimoniale di ZZ. (cl. 79 p. 24.16.1.26 e segg., 24.16.1.38 e segg.), è dato anzitutto rilevare come, secondo detto teste, il controllo delle società in questione (N. Ltd., R. LLP e Società T.), con particolare riguardo al rispetto dei contratti conclusi con EPW, spettava a B., rispettivamente ai servizi a lui facenti capo. Una conferma del ruolo perlomeno comprimario di B. nella gestione dei rapporti con le società facenti capo a A. si evince non solo dai flussi finanziari interessanti i conti esteri di tali società (in essere a Malta, Londra e in Slovenia), quelli luganesi (Banca AA. e Banca BB.) di A. e B. (attraverso la ricezione di contanti da parte di A., rispettivamente di bonifici in entrata sul conto n. 4). La posizione di protagonista di B. nella strutturazione e nella gestione dei rapporti tra EPW, da una parte, e N. Ltd., R. LLP e la Società T., dall'altra, è pure

evincibile dalle dichiarazioni dello stesso B. (verbale B., cl. 93 p. 910.1663 e segg.; cl. 60 p. 18.1.164), il quale si occupava anche degli aspetti retributivi, nel senso di gestire dal punto di vista pratico ed esecutivo le costanti erogazioni ai singoli consulenti esterni, per il tramite dei servizi di A., delle rispettive retribuzioni. B. era anche colui il quale incontrava regolarmente A. per fornirgli le precise indicazioni quanto alla divisione e alla destinazione delle somme spettanti a N. Ltd., R. LLP o alla Società T. (cl. 60 p. 18.1.164), evidenziando un ruolo primario nella strutturazione e gestione dei contratti in parola che anche lo stesso A. (cl. 64 p. 18.1.2027 e segg.) gli riconosce, per il quale B. era la persona di riferimento.

Orbene, forte della cognizione di causa che gli deriva da quanto poc'anzi esposto, B. ha avuto modo di illustrare che, fra le principali finalità perseguite dalla struttura di outsourcing in parola, vi era pure la necessità di effettuare i pagamenti ai "pensionati" in nero, estero su estero (verbale B., cl. 93 p. 910.1663 e segg.; cl. 60 p. 18.1.164), ragione per la quale si chiedeva ai consulenti neoassunti di dotarsi di un conto all'estero, segnatamente in Svizzera (verbale B., cl. 93 p. 910.1664). Tale accorgimento veniva meno allorquando non vi erano ragioni fiscali per procedere a versamenti estero su estero, come è stato il caso per NNN., il quale ha regolarizzato la sua posizione nei confronti dell'erario italiano, percependo in seguito il suo stipendio "Italia su Italia" (verbale NNN., cl. 93 p. 910.1645).

Questa Corte ha esaminato le modalità di pagamento degli onorari ai consulenti pure sotto il profilo della loro esecuzione, ritenuto come i relativi flussi finanziari non fossero solo contraddistinti da bonifici bancari, ma anche da una serie di prelievi in contanti, segnatamente dalle relazioni bancarie luganesi di A., e da susseguenti consegne brevi manu a B., segnatamente in Italia (cl. 64 p. 18.1.2027 e segg.; cl. 60 p. 18.1.164), non da ultimo alla luce delle dichiarazioni del teste ZZ. (cl. 79 p. 24.16.1.26 e segg., 24.16.1.38 e segg.), secondo cui EPW pagava le società esterne e che spettava a queste onorare i consulenti con modalità che non gli è dato conoscere.

Di riflesso, questa Corte ha esaminato i fatti essenziali legati all'impiego dei valori patrimoniali giunti sui conti luganesi di A. alla luce del principio secondo il quale il giudice, in ossequio alle regole della logica, non deve ammettere una conclusione unica derivante da un complesso di fatti allorquando, di fatto, altre conclusioni sono possibili (sul tema v. JEAN-MARC VERNIORY, *La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites*. In dubio pro reo: une affaire classée?, in RPS 2000/118 pag. 378 e segg., in particolare pag. 393 e seg.). L'autorità giudicante non deve parimenti escludere una soluzione definendola impossibile se questa avrebbe potuto essere presa in considerazione. In altre parole, se diverse interpretazioni di una fattispecie sono possibili, il Tribunale deve optare per quella più favorevole all'accusato, risultando quindi chiaro il riferimento al principio "in dubio pro reo". A tal proposito giova rilevare che il principio "in dubio pro reo", quale co-

rollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.324/2004 del 30 giugno 2005, consid. 5.3).

Orbene, nella valutazione delle diverse versioni della vicenda presentata dalle parti nonché del restante materiale probatorio, la Corte è giunta alla conclusione che anche la modalità di rientro in Italia di contante precedentemente giunto su conti di A. può inserirsi nella logica descritta sopra di aggirare, per i motivi fiscali testé adottati, il territorio italiano a mezzo dapprima di bonifici giunti in Svizzera dall'estero e, in seguito, di reimmissione in Italia del relativo contante da consegnarsi colà ai consulenti esterni.

La Corte ne ha pertanto tratto il convincimento che pure il contante trasportato in Italia da A. e ivi consegnato brevi manu a B. potesse, anch'esso, esser destinato alla retribuzione dei consulenti esterni.

In questo senso, la Corte è giunta alla conclusione che per i complessi fattuali di cui ai capi d'accusa da 1.1 a 1.14 fa difetto il reato a monte, la prassi dei contratti di outsourcing essendo assodata e le modalità di pagamento dei consulenti potendo rientrare, anche per ciò che attiene al rientro del contante, nella logica sottostante di procedere estero su estero.

- 5.3.4** Ciò posto, resta ora da esaminare l'impiego dei valori patrimoniali giunti per bonifico bancario sul cifrato n. 4, con mente ai capi di accusa da 1.15 a 1.19 (per B.: 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14; per C.: 3.2, 3.3, 3.8, 3.11 e 3.14). Trattasi al riguardo di bonifici bancari che venivano disposti, con regolarità praticamente mensile, dai conti bancari di N. Ltd., Società T. e R. LLP sul cifrato n. 4, relazione bancaria di cui B. e C. erano contestatari (cl. 16 p. 8.3.3.1 e segg.). Come rilevato anche da B. nel corso del suo interrogatorio dibattimentale (verbale B., cl. 93 p. 910.1666), a fronte di tali entrate non vi sono sistematiche uscite dal conto n. 4, né sottoforma di bonifici né a contanti, che possano indicare una corrispondenza fra l'alimentazione del cifrato e il suo utilizzo per le finalità indicate sopra, vale a dire per corrispondere la remunerazione dovuta estero su estero ai consulenti esterni (v. supra consid. 5.3.2). In effetti, invano si cerca una correlazione fra entrate e uscite in una relazione bancaria di cui i titolari non erano notoriamente dei consulenti esterni di EPW. Nel corso del proprio interrogatorio dibattimentale, B. ha ad-

dotto una spiegazione per tale mancata correlazione, facendo presente che lo scopo con cui veniva gestito il conto in questione era quello di disporre di una sorta di rimanenza di cassa (di cassa supplementare), per far fronte in particolare allo stillicidio di quelle da lui definite quali mini e microconsulenze, in opposizione ai contratti "normali" quali quello di NNN. (verbale B., cl. 93 p. 910.1666). Secondo B., i bonifici sul conto n. 4 servivano a coprire i costi di tale tipologia di consulenze prestate da soggetti che operavano su periodi limitati e ai quali era impossibile di intraprendere tutta la trafila burocratica per concludere un contratto regolare con N. Ltd. Rimanenze di cassa che confluivano, stando sempre alle dichiarazioni dibattimentali di B. (verbale B., cl. 93 p. 910.1669), nel conto n. 4 per compensare l'utilizzo di sue disponibilità bancarie e a contanti in Italia, a cui egli faceva capo per onorare i prestatori di mini e microconsulenze. B. ha parimenti dichiarato (verbale B., cl. 93 p. 910.1667) che, mentre non faceva firmare ricevute ai prestatori di microconsulenze, egli conservava però una traccia di questi flussi di pagamento, per verificare che ci fosse sempre la necessaria copertura, asseverando nel contempo di essere in grado di dimostrare l'integralità di tali flussi di pagamento delle microconsulenze sulla scorta di documentazione – di cui disponeva quando ancora operava in seno ad EPW, ma alla quale egli non ha ora però più accesso – nonché, in particolare, sulla scorta delle audizioni testimoniali di consulenti esterni da lui richieste.

Orbene, la Corte ha attentamente vagliato quanto asseverato da B. nella sede dibattimentale alla luce del diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che racchiude, tra l'altro, il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione (sentenza del Tribunale federale 6B_786/2009 del 1° febbraio 2010, consid. 1.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I 140 consid. 5.3, sulla nozione di apprezzamento anticipato delle prove v. segnatamente JEAN-MARC VERNIORY, *Les droits de la défense*, op. cit., pag. 545 e segg.). La Corte ha raggiunto il convincimento che le costanti alimentazioni del cfrato n. 4, il conto personale estero di B., non rientravano nell'assodata prassi di EPW (v. supra consid. 5.3.2) e che tale flusso mal si concilia con l'asserita necessità di disporre di una sorta di fondo cassa per consulenze puntuali di corta durata – le mini o microconsulenze – specie se si pone mente al fatto che l'accusato B. stesso ha dichiarato che, a fronte della costante alimentazione, non vi erano dal conto n. 4 prelievi e bonifici a copertura di tale tipologia di consulenze esterne. Quanto all'attività di compensazione asseverata da B. fra sue disponibilità personali in Italia – con cui egli avrebbe onorato le microconsulenze – e il flusso in entrata sul conto n. 4 e in provenienza dalle società di A., la Corte ha giudicato tale spiegazione – peraltro sortita da B. solo nella sede dibattimentale – del tutto inverosimile. In effetti, alla luce della logica sottostante la prassi in uso, per le retribuzioni dei consulenti

esterni, di procedere estero su estero, non appare per nulla coerente far giungere disponibilità di EPW su conti all'estero (di N. Ltd., della Società T. o R. LLP) per poi nondimeno retribuire in Italia tali consulenti esterni con disponibilità italiane, vale a dire "Italia su Italia". Con mente a tali microconsulenze, la Corte, mediante apprezzamento anticipato delle prove, ha di riflesso ritenuto le asserzioni di B. nella sede dibattimentale talmente inverosimili e illogiche da considerare superfluo procedere ad un approfondimento probatorio della questione con ulteriori interrogatori (verbale principale, cl. 93 p. 910.10).

5.3.5 In questo senso, la Corte è giunta alla conclusione che per i complessi fattuali di cui ai capi d'accusa da 1.15 a 1.19 (per B.: 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14; per C.: 3.2, 3.3, 3.8, 3.11 e 3.14) risulta adempiuto il requisito del reato a monte, trattandosi, con mente ai bonifici in entrata sul conto n. 4, di valori patrimoniali originanti da contratti di outsourcing simulati al solo scopo di dirottare illegalmente e quindi di appropriarsi indebitamente a fini di lucro ai sensi dell'art. 646 CPI valori patrimoniali altrui, realizzando altresì, vista la posizione di B. in EPW, infedeltà patrimoniale giusta l'art. 2634 del Codice civile italiano (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 12.2 non pubblicato in TPF 2009 25).

Dopo aver constatato che i fatti rimproverati agli accusati B. e A. sono costitutivi di un reato in Italia, ciò che adempie le esigenze poste dall'art. 305^{ter} n. 3 CP, è stata esaminata la questione di sapere se tali fatti, qualora fossero stati commessi in Svizzera, avrebbero costituito un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP.

Al riguardo, la Corte osserva che il comportamento rimproverato in Italia ai protagonisti degli episodi di cui al capo B nel decreto che dispone il giudizio, datato 27 aprile 2009 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano (cl. 93 p. 683.6 e segg.), oltre a costituire un reato in Italia, e quindi rispondere alle esigenze dell'art. 305^{bis} n. 3 CP, adempie – per B. – la fattispecie di cui all'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, quindi di un crimine a monte ai sensi dell'art. 305^{bis} CP unitamente all'art. 10 cpv. 2 CP, reato di amministrazione infedele al cui compimento A. ha partecipato in qualità di compartecipe ex art. 26 CP. In effetti, giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Ciò presuppone che il gestore arrechi intenzionalmente al titolare del patrimonio un danno (sentenza del Tribunale federale 6B_86/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 6.3). Nel caso di un'impresa, gestore ai sensi dell'art. 158 CP può essere unicamente colui il quale è investito, di fatto o di diritto, di un grado sufficiente di indipendenza, tale da permettergli di disporre in modo autonomo sui beni, mezzi e sul personale della medesima; verso l'esterno, tale potere può in particolare

concretizzarsi nella gestione, a titolo dirigenziale nonché in maniera autonoma e indipendente, di tale complesso patrimoniale (sentenze del Tribunale federale 6B_86/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 6.3; 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.2 e 2.1). Ciò posto, deve si comunque trattare di una violazione – implicante un danno patrimoniale – di una norma comportamentale specifica sgorgante dalla funzione di gestore riscontrabile in capo all'autore e che trova la sua concretizzazione nel rapporto di base sussistente fra gestore e soggetto amministrato (sentenza del Tribunale federale 6B_86/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 6.3 e rinvii). In casu è indubbio che – nell'ottica del diritto elvetico – B., nella sua veste di alto dirigente di EPW, di cui era "vice president", era investito di ampio potere decisionale. Ciò non è solo evincibile dagli atti alla luce dell'alta carica formale ricoperta bensì pure sulla scorta delle modalità di gestione fattuale che contraddistinguevano le pratiche connesse con le consulenze esterne. In effetti, è B. che decide di far capo a A., e alle sue società, per implementare la gestione e la remunerazione delle consulenze esterne, impartendo a A. le necessarie disposizioni esecutive per i pagamenti, incluse quelle per i bonifici destinati al cfrato n. 4 (verbale B., cl. 93 p. 1663 e segg.). Si vedano al riguardo pure le autorizzazioni al pagamento a firma B. su fatture emesse da R. LLP (cl. 54 p. 15.1.2042 e segg., 15.1.2046 e segg.), dalla Società T. (cl. 54 p. 15.1.2059 e segg., 15.1.2066 e segg.) e da N. Ltd. (cl. 54 p. 15.1.2090 e segg., 15.1.2094 e segg., 15.1.2132 e segg., 15.1.2138 e segg., 15.1.2142 e segg.). La Corte ne ha tratto la conclusione circa l'esistenza di un ampio potere decisionale ed esecutivo in capo a B., sia internamente a EPW sia verso l'esterno, per quanto attiene alla pratica delle consulenze esterne, potere di cui egli ha nondimeno abusato, violando con ciò un dovere di gestione, segnatamente attraverso l'utilizzo di parte delle disponibilità patrimoniali di EPW, destinate – a seguito dell'emissione di fatture da parte di N. Ltd., della Società T. e R. LLP – non alla remunerazione di consulenti esterni bensì ad essere dirottate sul conto personale svizzero di B. La Corte ha altresì intravisto nelle disponibilità patrimoniali confluite sul conto n. 4 un danno cagionato a EPW. Sul fronte soggettivo, la Corte è altresì giunta alla conclusione che – nell'ottica dell'analisi precipua secondo il diritto svizzero – in capo a B. vi fosse sia intenzionalità che volontà di procacciare a sé un indebito profitto, e ciò attraverso l'utilizzo dell'intera struttura finalizzata alla plausibilizzazione di consulenze fittizie con i contestuali bonifici sul conto n. 4 attraverso lo schermo delle società di A.

Quanto a A., come anticipato, la Corte ha ritenuto che, se il reato fosse occorso in Svizzera, egli si sarebbe reso colpevole di partecipazione in amministrazione infedele ai sensi dei combinati art. 158 n. 1 cpv. 3 e 26 CP (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zuri-go/San Gallo 2008, n. 2 e 4 ad art. 26 CP). In effetti, non rivestendo egli la funzione di gerente nei confronti di EPW, qualora il reato fosse occorso in Svizzera, A. avrebbe partecipato alla perpetrazione del crimine commesso da B. solo in veste

di compartecipe ad un reato speciale, e meglio ai sensi dell'art. 26 CP. Ciò detto, A. era nondimeno cosciente che l'impalcatura societaria e bancaria da lui eretta per B. si prestava effettivamente ad abusi, segnatamente per ciò che attiene ai flussi diretti verso il cfrato n. 4. In effetti, se da un lato vi era la consapevolezza che almeno una delle società, la Società T., era utilizzata per operazioni fittizie (cl. 60 p. 18.1.41), dall'altro vi era parimenti la presa di coscienza che le somme più rilevanti non erano distribuite su più consulenti ma confluivano su di un'unica relazione bancaria, il cfrato n. 4 per l'appunto, con una percentuale di retrocessione dal 40% al 100% (cl. 60 p. 18.1.40; cl. 64 p. 18.1.1814). La Corte è del resto confortata in tale sua conclusione dalla sentenza di patteggiamento pronunciata il 27 aprile 2009 dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano (cl. 93 p. 683.150–234), con cui A. è stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, sentenza che verte sull'antefatto criminoso ai flussi patrimoniali sul conto n. 4.

Ne segue che la sussistenza del requisito della doppia punibilità è data.

5.3.6 Sempre nel quadro del complesso fattuale relativo alle consulenze esterne a mezzo di N. Ltd., R. LLP e della Società T. è d'uopo operare il seguente inciso ed evidenziare che, con mente al capo di accusa 2.13 imputato a B. (3.13 per C. e 4.18 per D.) – che la pubblica accusa riconduce a una retrocessione a D. a seguito del contratto con N. Ltd. –, le risultanze sia predibattimentali sia dibattimentali non permettono di concludere che la causale di tale bonifico di USD 320'000.-, valuta 11 gennaio 2002 (cl. 17 p. 8.3.3.500, 8.3.3.497; cl. 26 p. 8.7.7.108), sia una retrocessione a favore di D., da parte di B. e C., per la partecipazione del primo ai reati a monte connessi con le consulenze esterne. A fronte non solo dell'assenza di elementi probatori quanto alla riconduzione organica di tale operazione alle dette consulenze esterne vi sono per contro dei riscontri probatori di segno totalmente diverso, supportati dalle dichiarazioni dibattimentali delle parti coinvolte (verbale B., cl. 93 p. 910.1667; verbale D., cl. 93 p. 910.1710 e seg.), che fanno stato di come tale bonifico fosse una sorta di conguaglio nel quadro della ripartizione delle dazioni mediorientali di cui ai considerandi successivi. Ciò posto, e in ossequio pure al principio accusatorio (v. infra consid. 5.4.2), la Corte ha raggiunto il convincimento che per il capo di accusa 2.13 (rispettivamente 3.13 e 4.18) non siano ravvisabili nel fascicolo processuale riscontri probatori che collocano tale operazione nel novero delle consulenze esterne ad opera di N. Ltd., della Società T. e R. LLP e, tanto meno, di quella parte simulata per cui la Corte ha ritenuto la presenza del crimine a monte, come al considerando precedente.

5.4 Per ciò che attiene al complesso fattuale relativo alle cosiddette “dazioni mediorientali” ad opera di M., e di società a lui riconducibili, e a vantaggio di B. e D., la Corte ritiene quanto segue.

5.4.1 Al riguardo, per la pubblica accusa trattasi dell'antefatto criminale degli episodi di riciclaggio di denaro che B. e C. sono accusati di avere perfezionato, in correttezza fra loro, così come ai capi d'accusa 2.12 (e 3.12) e 2.15 (e 3.15), nonché in correttezza con D. così come ai capi d'accusa 2.1 (nonché 3.1 e 4.13) e 2.10 (nonché 3.10 e 4.15). A D. è inoltre rimproverato di avere agito, singolarmente, nelle fattispecie di cui ai capi di accusa 4.4, 4.14, 4.16 e 4.19. Essi avrebbero nella sostanza accettato che i conti svizzeri a loro riconducibili – il cifrato n. 4 per B. e C. presso la Banca CC., rispettivamente il conto n. 8 (cl. 26 p. 8.7.7.2) per D. presso la Banca DD. SA – fossero interessati da operazioni di accredito e di addebito con valori patrimoniali provenienti da relazioni bancarie estere e svizzere riconducibili economicamente a M. e originanti da un'attività criminale a monte, per la quale l'impianto accusatorio richiama la richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.), ora ritenuta nel decreto che dispone il giudizio, datato 27 aprile 2009 (cl. 93 p. 683.6 e segg.), dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano.

5.4.2 Ciò posto, la Corte ha anzitutto operato un attento vaglio quanto all'estensione del complesso fattuale in cui la pubblica accusa intravede il crimine a monte, e ciò alla luce del fatto che i pertinenti capi d'accusa rinviano espressamente al capo C del decreto di rinvio a giudizio italiano (cl. 93 p. 683.6 e segg.). In altri termini, rinunciando l'atto di accusa ad una descrizione autonoma del reato a monte, ed affidandosi di conseguenza alle sole delimitazione e formulazione operate dall'autorità requirente italiana, si tratta prima di tutto per questa Corte di circoscrivere la portata della descrizione del crimine a monte così come risulta – in seconda battuta a seguito di rinvio – dal predetto capo C del decreto di rinvio a giudizio italiano, complesso fattuale richiamato dall'atto di accusa stesso e, in seguito a ciò, assorbito nello stesso. La Corte ha operato tale scandaglio attenendosi al principio accusatorio, con riguardo particolare ai precetti giurisprudenziali sviluppati dall'Alta Corte (sentenze del Tribunale federale 6B_231/2008 del 27 aprile 2009, consid. 3.1 e rinvii, 6B_1067/2009 del 31 maggio 2010, consid. 2.3 e 2.4).

Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti e ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve dunque una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 e rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta.

Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l'accusato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti, in caso affermativo non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

In concreto, la Corte ha avuto modo di accertare che il complesso fattuale ingenerante, nell'impianto accusatorio, il crimine a monte è adeguatamente e chiaramente circoscritto e delimitato, assortito da una formulazione che non dà spazio alcuno – che sia compatibile coi dettami del principio accusatorio – ad interpretazioni alternative quanto alla natura del reato a monte. Di un ipotetico orizzonte corruttivo non si evince però traccia alcuna nell'oggetto del processo e del giudizio che il principio accusatorio è chiamato a circoscrivere, non da ultimo per garantire i diritti della difesa. La fattispecie chiamata a delimitare il crimine a monte è pertanto da ricercare nel complesso fattuale seguente.

- 5.4.3** Giusta l'assetto accusatorio – che rinvia espressamente al capo C della richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.), ora ritenuta nel decreto che dispone il giudizio, datato 27 aprile 2009 (cl. 93 p. 683.6 e segg.), dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano –, D., B. e C. avrebbero – nella misura evidenziata nei considerandi che seguono – concorso tra loro sapendo che i valori patrimoniali in parola costituivano le retrocessioni illecite relative a contratti di agenzia tra EPW e EE. per la costruzione di centrali termoelettriche a Jebel Ali, Barka e Ras Laffan. Il pertinente capo C del decreto di rinvio a giudizio, dal canto suo, circoscrive e qualifica il reato a monte nell'appropriazione indebita giusta l'art. 646 CPI (di cui al Capo II: Dei delitti contro il patrimonio mediante frode), perpetrata da B. e D., delle retrocessioni pattuite da detti accusati con la società sponsor EE. sulle fees corrisposte all'agente da EPW, nella misura delle seguenti percentuali: 0,9% su di una fee del 2% per la commessa Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti); 0,5% su una fee del 3% per la commessa Barka (Oman); e 0,5% su di una fee del 2,5% per la commessa Ras Laffan (Qatar). In altre parole, per la pubblica accusa il reato a monte è nella so-

stanza da ricercare nel fatto che dette riduzioni sulle commissioni non siano state riversate a EPW bensì indebitamente trattenute dai suoi organi B. e D. a titolo personale, allorquando si trattava invece di riduzioni di cui EE. intendeva far beneficiare la società EPW.

5.4.4 Per vagliare con cognizione di causa la ricorrenza del crimine a monte indicato dalla pubblica accusa, è d'uopo chinarsi anzitutto sull'assetto contrattuale che disciplinava i rapporti fra il local agent M. – per il tramite della sua controllata EE. –, da una parte, e EPW, dall'altra, specie per quanto alle fees pattuite e riguardanti segnatamente le commesse di rilievo per questo scandaglio, vale a dire Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti), Barka (Oman) e Ras Laffan (Qatar).

Un prezioso ausilio per la definizione dell'assetto contrattuale viene fornito da un soggetto competente e non indagato, vale a dire dal teste AAA., già auditor interno del gruppo Enel, il quale elenca, nel suo verbale del 27 febbraio 2003 (cl. 61 p. 18.1.544), i documenti reperiti in seno a EPW, vale a dire nei locali societari.

Si tratta in prima battuta del contratto quadro concluso fra EPW e EE., che AAA. afferma di avere chiesto e poi ottenuto da parte di B., JJJ. (responsabile amministrativo in seno a EPW) o da "qualche altro della direzione" (cl. 61 p. 18.1.544), evidenziando con ciò la presenza di detto contratto fra le carte societarie, o comunque nei locali della società. Sempre con mente a tale contratto quadro, AAA. precisa che esso prevedeva una agency fee del due/tre per cento del valore della commessa, da definire progetto per progetto (cl. 61 p. 18.1.544). Tale precisazione è di particolare rilievo poiché ci permette di individualizzare con precisione la versione visionata dall'allora auditor interno del gruppo Enel AAA.: in altre parole, trattasi della versione che prevede, al punto 9.3.1, che "[t]he Agency Fee shall be defined in a range between 2% (two percent) and 3% (three percent) of the final value of each contract. This percentage relating to each specific project will be agreed by the parties according to the specific condition of each project" (cfr. il cosiddetto Unregistered Agency Agreement for Abu Dhabi: cl. 61 p. 18.1.471, 18.1.508). Per contro, l'altra versione (la cosiddetta Registered Agency Agreement for Abu Dhabi), oggetto di registrazione negli Emirati Arabi Uniti, non prevede che una agency fee dell'1% (cfr. il punto 10.3.1 di tale contratto, di cui al cl. 61 p. 18.1.481), per le ragioni che M. illustra nel suo verbale del 1° aprile 2003 (cl. 60 p. 18.1.233) e che alla Corte paiono ancor più plausibili alla luce del fatto che AAA. reperì chiaramente la prima versione fra le carte societarie (cl. 61 p. 18.1.544).

Una volta definita la versione fedefacente del contratto quadro, è sempre lo stesso AAA. che precisa gli ulteriori strumenti contrattuali che implementano, e di riflesso anche confermano, tale versione del contratto quadro di Local Agency. Al riguardo, il teste in questione afferma anzitutto di avere chiesto chiarimenti al responsabile amministrativo JJJ. – e non a uno degli accusati – ricevendo da esso – e non da altri – documentazione relativa all'estensione territoriale del contratto

di agenzia nonché di definizione delle agency fees per le commesse Jebel Ali, Barka e Ras Laffan.

Orbene, le indicazioni da parte di AAA. di quanto gli fu consegnato nei locali societari dal responsabile amministrativo JJJ. permettono di individualizzare le ulteriori pattuizioni di rilievo nella presente fattispecie.

Si tratta anzitutto dell'accordo di estensione territoriale del 5 giugno 2000 (cl. 61 p. 18.1.530), che contempla pure i restanti emirati facenti parte degli Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar. Tale estensione territoriale diverge da quella, sempre datata del 5 giugno 2000 (e di cui al cl. 61 p. 18.1.527), che non fa stato né di Oman né del Qatar (e che viene indicata quale Registered Extention of Territory to U.A.E.: cfr. cl. 61 p. 18.1.471); la Corte ha concluso che la prima, ovvero quella inglobante Oman e Qatar, sia la versione da ritenere, e ciò alla luce del fatto che AAA. reperì, fra la documentazione societaria, come vedremo, anche le modalità di definizione delle fees per le commesse in Oman e Qatar, che non avrebbero avuto ragione d'essere se non vi fosse stata alla base una corrispondente estensione territoriale (cl. 61 p. 18.1.544).

Come poc'anzi anticipato, il contratto quadro ritenuto fedefacente dalla Corte si concretizza, conformemente al suo punto 9.3.1 (cl. 61 p. 18.1.508), nelle Fee Letters per i progetti Jebel Ali (Dubai), Barka (Oman) e Ras Laffan (Qatar), consegnate sempre da JJJ. a AAA. (cl. 61 p. 18.1.544). Per la commessa Jebel Ali è prevista – con scritto datato 15 giugno 2000 – una percentuale del 2% (cl. 61 p. 18.1.532), per il progetto Barka – con scritti datati 1° luglio 2000 rispettivamente 2 agosto 2000 – una agency fee del 3% (cl. 61 p. 18.1.535 e seg.), mentre la commissione per Ras Laffan – con scritto datato 18 aprile 2001 – era del 2,5% (cl. 61 p. 18.1.537).

A quanto precede si aggiunge, ad ogni buon conto, il fatto che il consiglio di amministrazione di EPW ha successivamente provveduto, nel dicembre 2001, alla ratifica dell'operato dell'amministratore unico D. con mente al rapporto di agenzia in discussione e alle sue implicazioni, ratifica che difficilmente sarebbe intervenuta se non avesse rispecchiato il volere societario (cl. 61 p. 18.1.544; cfr. pure il reporting dell'audit interno di cui al cl. 61 p. 18.1.550).

- 5.4.5** Alla luce di quanto precede, avuto riguardo per la cornice contrattuale fra EPW e EE. testé illustrata, la Corte è pertanto giunta alla conclusione che – a fronte del complesso fattuale descritto dai pertinenti capi di accusa a mezzo del contestuale richiamo al decreto di rinvio a giudizio italiano – l'accordo quadro di agenzia prevedeva una agency fee variante fra il 2 e il 3%, da stabilirsi per ogni singola commessa, che l'estensione territoriale inglobava anche Oman e Qatar e che le singole fees sono state pattuite nelle seguenti percentuali: 2% per il progetto Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti), 3% per Barka (Oman) e 2,5% per Ras Laffan (Qatar). La Corte, sempre alla luce di detta cornice contrattuale, ha parimenti raggiunto il convincimento che non vi fossero contratti artefatti e commissioni fittizie a fianco

di agency fees realmente dovute, fees che ricadevano pertanto nell'esclusiva e legittima disponibilità di M., rispettivamente di EE. Al riguardo, non è inutile osservare che le pattuizioni delle fees per ogni singola commessa precedono, anche di parecchi mesi, le dazioni a B. e D., come indicano già le valute relative ai bonifici in entrata sui conti finali n. 8 e n. 4: per la commessa Jebel Alì il primo bonifico in entrata (cfr. capo d'accusa 4.4) si situa temporalmente nell'autunno 2000; per quanto attiene alla commessa Barka il primo bonifico in entrata (cfr. capo d'accusa 4.16) è dell'estate 2001; infine, per ciò che riguarda Ras Laffan si è nel giugno 2002 (cfr. capo d'accusa 4.19).

Orbene, confortata in ciò dalle risultanze probatorie sia predibattimentali che dibattimentali, la Corte ha di riflesso così potuto accertare che le dazioni di denaro di cui ai precedenti considerandi sono state disposte da M., e poste tecnicamente in esecuzione dalla società EE., a lui riconducibile, attraverso movimentazioni su conti bancari sempre di pertinenza economica dello stesso M., affinché i beneficiari finali fossero B. e D. e non EPW. Ne segue che gli importi erogati a favore di D. e B. non erano il frutto di contratti di sponsorship artatamente gonfiati e non poggiavano su percentuali pattuite preventivamente, e neppure erano l'oggetto di un affidamento che, nell'ottica del disponente e dei riceventi, non era affatto inteso nell'interesse di EPW. Dette dazioni, in altri termini, non venivano affidate a D. e a B. affinché essi le convogliassero alla loro datrice di lavoro.

La Corte ha parimenti potuto raggiungere il convincimento che tali dazioni di denaro non erano il frutto di riduzioni sulle fees che M. intendeva, né ex ante né ex post, concedere a EPW, bensì l'esito di accordi intervenuti fra quest'ultimo e B. nonché D., sulla scorta dei quali il primo destinava ai secondi, e a titolo personale, parte del suo lecito guadagno – cioè delle commissioni dovute contrattualmente alla sua società EE. –, su cui egli poteva già liberamente disporre. Nell'ottica forzosamente delimitata dell'analisi del reato a monte nel quadro di accuse mosse per riciclaggio di denaro, la Corte è, in altri termini, giunta alla conclusione che a B. e a D. non sono stati affidati valori patrimoniali destinati a EPW e che essi, di riflesso, non si sono appropriati di denaro altrui.

Di conseguenza, la Corte, apprezzando le risultanze probatorie nell'ottica fattuale circoscritta dalla pubblica accusa, non ha ravvisato la presenza di prove a sostegno dell'esistenza di un crimine a monte.

- 5.5** Per ciò che attiene al complesso fattuale descritto ai capi d'accusa 2.9 e 3.9 – che rinvia al capo D del decreto di rinvio a giudizio italiano (cl. 93 p. 683.6 e segg.) –, la Corte si è posta il quesito di sapere se il bonifico in entrata sul conto n. 4, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, sia il provento di un crimine ai sensi dell'art. 305^{bis} CP. Il correlato capo D del decreto di rinvio a giudizio pone in stato di accusa dinanzi alla competente autorità italiana D., B. e I. per avere, in concorso fra di loro e in esecuzione di un unico disegno criminoso, e dopo aver stipulato con quest'ultimo un contratto di consulenza in tutto o in parte fittizio,

concordato con lo stesso I. la retrocessione di USD 100'000.--, corrisposta sul cfrato n. 4 riconducibile a B. presso la Banca CC. Sempre il pertinente capo D del decreto di rinvio a giudizio circoscrive e qualifica il reato a monte nell'appropriazione indebita giusta l'art. 646 del CPI (di cui al Capo II: Dei delitti contro il patrimonio mediante frode).

Interrogato al proposito (cl. 60 p. 18.1.24), I. ha indicato la causale del bonifico in questione nell'adempimento, da parte sua e nei confronti di B., di un preciso impegno scaturente da un'operazione immobiliare da lui condotta in Bolivia, e nel quadro della quale B. – che godeva della fiducia degli stipulanti – era intervenuto in qualità di avallante di una serie di cambiali, e ciò a titolo esclusivamente personale. Ciò posto, qualora l'affare fosse andato in porto, B. avrebbe potuto beneficiare, sempre secondo I., di un importo di USD 100'000.-- a valere quale contropartita per l'onere assunto con gli avalli. I. ha prodotto copia del relativo contratto (cl. 60 p. 18.1.27) e ha ribadito la sua versione dei fatti anche nel corso del suo interrogatorio del 7 luglio 2006 (cl. 65 p. 18.1.2217 e seg.). Tale lettura del complesso fattuale è, nella sostanza, pure confermata dallo stesso B. (cl. 49 p. 13.7.14). Sul fronte documentale, vi sono agli atti non solo copia del relativo contratto (cl. 60 p. 18.1.27), che fa stato di tale operazione immobiliare e del coinvolgimento, quale garante, di B., ma pure i riscontri bancari che attestano come il bonifico in questione, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, sia giunto sul conto n. 4 direttamente da un conto bancario boliviano, e meglio d'ordine di I., Santa Cruz, Bolivia, a debito di una relazione presso la Banca KKK. S.A., La Paz, Bolivia (cl. 32 p. 8.10.1.42 e seg.).

Alla luce di quanto precede, la Corte non ha ravvisato nella fattispecie in questione elementi che possano militare per una sua connotazione penale, tantomeno nell'ottica assai ristretta che il principio accusatorio impone per il capo di accusa in esame (v. supra consid. 5.4.2). In effetti, alla Corte non è dato intravedere elementi probatori che possano ricondurre il complesso fattuale in questione – e segnatamente il bonifico in parola – ad un'ipotesi di appropriazione indebita, che sarebbe stata commessa da B. ai danni di EWP trattenendo per sé i valori patrimoniali in questione allorquando essi avrebbe invece dovuto beneficiare la datrice di lavoro. Come rilevato sopra, non vi sono agli atti elementi che militino per l'ipotesi di reato a monte così come indicata nel capo di accusa 2.9 (rispettivamente 3.9) e dal contestuale riferimento al capo D del decreto di rinvio a giudizio italiano.

6. Con riferimento all'aggravante della banda, che ricorre per tutti gli accusati tranne G., è d'uopo ribadire – e ciò prima di passare al vaglio le singole imputazioni mosse ad ognuno degli accusati, e onde poter affrontare tale disamina in conformità col principio accusatorio (v. supra consid. 5.4.2) – che l'affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diver-

se (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato (v. supra consid. 4.6.2 e rinvii). La giurisprudenza stessa dell'Alta Corte ha avuto modo di precisare che l'interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano della correatità (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: *forum poenale* 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la complicità e l'istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare la ricorrenza dell'aggravante della banda che sia in conformità coi dettami sgorganti dal principio accusatorio, l'impianto accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell'atto di accusa medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla partecipazione richiesta della giurisprudenza. In altre parole, l'atto di accusa deve indicare, da un lato, la ricorrenza della correatità che darebbe luogo all'aggravante in parola e, dall'altro, gli estremi dei componenti la banda. In assenza di tali elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all'esistenza di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta.

In casu, la Corte ha pertanto esaminato la ricorrenza dell'aggravante della banda solo in presenza di una chiara ed esplicita indicazione, nell'atto di accusa, di un vincolo di correatità fra due o più accusati ben individualizzati.

7. La Corte ha proceduto alla disamina delle accuse mosse ai singoli accusati muovendo in parte da un ordine leggermente diverso da quello proposto dall'impianto accusatorio, e ciò per ragioni di economia di giudizio, l'esito della disamina delle accuse mosse a un accusato potendo avere delle ripercussioni dirette sull'analisi delle imputazioni di altri, segnatamente per ciò che attiene alla ricorrenza delle aggravanti. Ne segue che, nell'ordine, verranno trattate le accuse formulate a carico di C., A., B., G., D., F. e E.

Sulle accuse a carico di C.

8.

- 8.1 C. è accusata di avere, in correatità con B. e A., concorso alle operazioni di riciclaggio aggravato – commesse in banda con gli stessi e per mestiere – connesse con la movimentazione in entrata sul cifrato n. 4, di cui era contestataria assieme al marito B. (cl. 16 p. 8.3.3.1 e segg.), e in uscita dai conti maltese di N. Ltd., sloveno di N. Ltd. e inglese di R. LLP, e meglio come descritto ai capi di accusa 3.2,

3.8, 3.11, 3.14 e 3.3. A C. è inoltre mossa l'accusa di avere, in banda con B. e D. nonché per mestiere, commesso atti di riciclaggio individualizzati nella movimentazione intercorsa fra il conto n. 4 e il conto 8, riconducibile a D. (cl. 26 p. 8.7.7.2), di cui ai capi di accusa 3.13, 3.1 e 3.10. Per i restanti capi di accusa (3.9, 3.12, 3.15, 3.4, 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17), per i quali è ipotizzata la ricorrenza di una o più aggravante, C. è posta in stato di accusa in correttezza col solo marito B.

8.2 La Corte ha dapprima analizzato la posizione di C. con mente al complesso fattuale relativo alle cosiddette consulenze esterne, per cui è stata accertata la ricorrenza di un crimine a monte (v. supra consid. 5.3.5). Trattasi nella sostanza dei capi d'accusa 3.2, 3.8, 3.11, 3.14 e 3.3. Al riguardo, è anzitutto documentata la contitolarità di C., col marito B., sul cifrato n. 4 (cl. 16, p. 8.3.3.1 e segg.), la relazione presso la Banca CC. di Chiasso su cui sono pervenuti i bonifici – per complessivi USD 840'404.59 – contemplati nei capi di accusa in parola, e meglio:

capo d'accusa 3.2 (in uscita dal conto maltese di N. Ltd.):

- USD 56'230.--, valuta 09.01.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.224)
- USD 36'860.-- (= EUR 39'218.12), valuta 15.02.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.225)
- USD 36'860.--, valuta 09.03.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.230)

capo d'accusa 3.8 (in uscita dal conto maltese di N. Ltd.):

- USD 36'860.--, valuta 05.04.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.233)
- USD 37'000.--, valuta 11.05.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.239)
- USD 37'000.--, valuta 13.06.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.242)
- USD 37'000.--, valuta 10.07.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.244)
- USD 39'000.--, valuta 13.08.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.248)
- USD 36'480.--, valuta 10.09.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.251)
- USD 43'114.--, valuta 24.10.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.255)
- USD 42'055.--, valuta 07.11.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.260)
- USD 42'055.--, valuta 11.12.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.269)
- USD 8'160.--, valuta 31.12.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.272)
- USD 42'060.--, valuta 10.01.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.275)
- USD 48'055.--, valuta 19.02.2002 (cl. 16 p. 8/3/3/279)

capo d'accusa 3.11 (in uscita dal conto sloveno della Società T.):

- USD 15'000.--, valuta 11.09.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.252)
- USD 15'000.--, valuta 09.11.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.263)
- USD 15'000.--, valuta 14.02.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.276)

capo d'accusa 3.14 (in uscita dal conto inglese di R. LLP):

- USD 28'279.06, valuta 22.03.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.284)
- USD 26'973.88, valuta 03.04.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.287)
- USD 34'973.36, valuta 08.05.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.290)
- USD 29'972.26, valuta 05.07.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.296)

- USD 40'721.70, valuta 06.08.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.301)
 - USD 19'971.85, valuta 16.09.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.304)
- capo d'accusa* 3.3 (in uscita dal conto inglese di R. LLP):
- USD 35'723.48, valuta 06.06.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.293).

La Corte si è in seguito chinata sui riscontri probatori predibattimentali e dibattimentali alla ricerca di ulteriori elementi che potessero sostanziare e circoscrivere l'apporto di C. nel quadro di tali operazioni in entrata sul cifrato n. 4, che si contraddistinguono per gli importi, moderatamente contenuti e consimili, e per la loro cadenza quasi mensile, perlomeno nel periodo interessato dall'operatività in questione. L'analisi della documentazione bancaria pertinente ai bonifici in questione – richiamata sopra – non ha messo in luce alcuna partecipazione di C. nell'operatività del cifrato n. 4 in punto ai bonifici poc'anzi evidenziati. In effetti, i trasferimenti in questione sono riconducibili al complesso fattuale a monte (v. supra consid. 5.3.5), per il quale sono stati indagati e rinviati a giudizio in Italia A. e B., ma non C. A ciò si aggiunga che, alla luce dell'attività professionale del marito B. – contraddistinta per anni da un'ottima retribuzione, in parte anche variabile (verbale B., cl. 93 p. 910.1661), e da un'attività di consulenza (verbale B., cl. 93 p. 910.1680; verbale C., cl. 93 p. 910.1704) –, l'operatività in questione non era di per sé atta ad ingenerare – comunque sia ex post – dei sospetti in capo a C., specie alla luce della costanza e degli importi relativamente moderati che contraddistinguevano detti bonifici in entrata. Un possibile coinvolgimento di C. nelle citate operazioni in entrata – che vada oltre alla mera circostanza di essere contitolare del cifrato beneficiario – non è peraltro evincibile dagli atti. In effetti, ella non è neppure stata indagata in Italia e nemmeno vi è traccia nei verbali di interrogatorio di coimputati o testi di un suo coinvolgimento, né nel complesso fattuale a monte né nella correlata operatività bancaria. Interpellato al riguardo, e indicando fuggevolmente come quasi nulli i suoi rapporti con C. (verbale D., cl. 93 p. 910.1718), D. ha nondimeno evidenziato l'esistenza di un'attività pregressa di consulenza in essere con B., attività che aveva anche dato vita in passato al conto n. 12 presso la Banca DD. SA (verbale D., cl. 93 p. 910.1718). La totale estraneità asseverata da C. (verbale C., cl. 93 p. 910.1698) è del resto ripresa sia da B. (verbale B., cl. 93 p. 910.1664) sia da A., il quale individua in B. il proprio referente per le consulenze esterne (cl. 60 p. 18.1.38 e segg.).

Alla luce delle risultanze probatorie raccolte sia nella fase predibattimentale sia in quella dibattimentale, la Corte ha raggiunto il convincimento che C. fosse all'oscuro dell'origine criminale dei bonifici in entrata sul cifrato n. 4. Venendo così meno la consapevolezza quanto alla provenienza criminale dei citati valori patrimoniali, e difettando di conseguenza il requisito dell'intenzionalità (v. supra consid. 4.3 e 4.4), C. va prosciolta dai capi d'accusa 3.2, 3.8, 3.11, 3.14 e 3.3.

8.3 La Corte si è di seguito chinata sui capi di accusa 3.13, 3.1 e 3.10.

- 8.3.1** Al riguardo, la Corte ha anzitutto vagliato le operazioni, interessanti il cifrato n. 4 e il conto n. 8, di cui ai capi di accusa 3.1 e 3.10, evidenziando come esse siano direttamente attinenti alla ripartizione delle cosiddette dazioni mediorientali (v. supra consid. 5.4), complesso fattuale a monte di tali bonifici in entrata su n. 4 per il quale la Corte non ha ravvisato la sussistenza di un crimine pregresso ai sensi dell'art. 305^{bis} CP. Ciò stante, ritenuto l'assenza di crimine a monte ex art. 305^{bis} CP, v'è giocoforza da rilevare l'assenza di un elemento costitutivo del reato di riciclaggio di denaro, non originando per l'appunto tali valori patrimoniali da alcun crimine, con la conseguenza che C. va prosciolta, già per tale ragione, dai capi di accusa 3.1 e 3.10.
- 8.3.2** La Corte ha poi esaminato il capo di accusa 3.13 concernente un bonifico in uscita dal conto n. 4, e in entrata sul conto n. 8, valuta 11 gennaio 2002. Per le ragioni già esposte sopra (v. supra consid. 5.3.6), anche tale operazione bancaria concerne valori patrimoniali non originanti da un crimine. Ne segue che C. deve essere prosciolta anche dal capo di accusa 3.13.
- 8.4** Per i restanti capi di accusa (3.9, 3.12, 3.15, 3.4, 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17), per i quali C. è accusata di riciclaggio di denaro, commesso in correatà col solo marito B., la Corte ha infine proceduto alla disamina dapprima dei capi 3.12 e 3.15, per poi soffermarsi sul capo 3.9 ed affrontare alfine i capi di accusa 3.4, 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17.
- 8.4.1** Con mente ai capi di accusa 3.12 e 3.15, la Corte ha rilevato come essi si riferiscano a due bonifici in entrata sul cifrato n. 4, di USD 1'135'631.--, valuta 13 novembre 2001, e di USD 750'000.--, valuta 9 luglio 2002. Come si evince già dalla lettura dell'atto di accusa, entrambe le imputazioni sono correlate con le cosiddette dazioni mediorientali, di cui al capo C del decreto che dispone il giudizio, datato 27 aprile 2009 (cl. 93 p. 683.6 e segg.), dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano. Al riguardo, la Corte ha già avuto modo di accertare (v. supra consid. 5.4) che per tale complesso fattuale non è dato ravvisare la presenza di prove a sostegno dell'esistenza di un crimine a monte. Difettando l'origine criminale dei valori patrimoniali di cui all'operazione in questione, C. va pertanto prosciolta dal capo di accusa 3.12 e 3.15.
- 8.4.2** Per ciò che attiene al capo di accusa 3.9 – che rinvia al capo D del decreto di rinvio a giudizio italiano (cl. 93 p. 683.6 e segg.) –, la Corte ha rilevato (v. supra consid. 5.5) l'assenza di elementi militanti per l'esistenza di un crimine a monte ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, ragion per cui il bonifico in entrata sul conto n. 4, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, non è stato posto in esecuzione con valori patrimoniali provento di reato. Difettando l'origine criminale dei valori patrimoniali di cui all'operazione in questione, C. va pertanto prosciolta dal capo di accusa 3.9.

- 8.4.3** Con riferimento ai capi di accusa 3.4, 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17, trattasi di quelle operazioni svoltesi nel 2003, per cui C. è stata posta in stato d'accusa unitamente al solo marito B. e per le quali la pubblica accusa intravede le aggravanti della banda e del mestiere.
- 8.4.4** Il capo di accusa 3.4 concerne un bonifico in uscita dal conto n. 4, e a favore di un conto intestato all'assicurazione WW. presso la Banca QQQ., Zurigo, pari a EUR 12'092.30, valuta 17 gennaio 2003. Trattasi di un ordine di pagamento, a firma B., inerente il versamento di un premio per la polizza sulla vita conclusa sulla testa del figlio J. a cavallo fra il 2002 e il 2003, e con inizio al 1° gennaio 2003 (cl. 17 p. 8.3.3.407, 8.3.3.403; cl. 34 p. 8.13.1 e segg.). Al riguardo, la Corte ha ritenuto che anche per tale bonifico, conseguente alla sottoscrizione del contratto assicurativo di cui costituiva la causale, non emergono dagli atti elementi probatori che militino per la conoscenza, in capo a C., della – parziale (v. supra consid. 5.3) – origine criminale dei valori patrimoniali impiegati per il bonifico in questione. Si aggiunga inoltre che l'ordine di pagamento porta la firma del solo B. e che tale operazione, che si riallacciava alla recente conclusione di una polizza assicurativa a favore del comune figlio J., era oltretutto tale da non ingenerare elementi di sospetto quanto all'origine criminale dei fondi utilizzati, men che meno in capo a C. Venendo così meno la consapevolezza quanto alla provenienza criminale dei citati valori patrimoniali, e difettando di conseguenza il requisito dell'intenzionalità (v. supra consid. 4.3 e 4.4), C. va prosciolta dal capo d'accusa 3.4.
- 8.4.5** La Corte ha di seguito proceduto alla disamina dei capi di accusa 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17 raggruppando, per quanto attiene alla posizione dell'accusata in questione, la trattazione di tali capi di accusa, e ciò alla luce di un evento – l'intervento della Guardia di Finanza italiana presso il domicilio dei coniugi B. e C. – che si pone temporalmente nel febbraio 2003. In effetti, come si evince dal verbale di perquisizione redatto il 20 febbraio 2003 (cl. 93 p. 910.1550), munito dell'intestazione "Guardia di Finanza, Comando Nucleo provinciale Polizia tributaria Milano – Gruppo Servizi di P.G. –", l'abitazione dei coniugi B. e C. è stata oggetto di perquisizione nel corso della mattinata di quel giorno, dalle ore 07.00 alle ore 10.00, presenti, oltre alle forze dell'ordine, B., C. e J., quest'ultimo sino alle 08.30 circa. Si tratta di un intervento, quello presso il domicilio di B. e C., indirizzato nei confronti di questi (indicato quale parte nel citato verbale), e che ha interessato, in qualità di intervenuti, sia C. sia J. Per contro, il maresciallo capo RRR. e l'aiutante maresciallo SSS., sentiti quali testimoni nel corso dei pubblici dibattimenti (verbale RRR. e SSS., cl. 93 p. 910.1519), non hanno presenziato alla perquisizione in oggetto (verbale RRR. e SSS., cl. 93 p. 910.1521 e seg.). Tale evento procedurale rappresenta nella sostanza il primo riscontro documentale coinvolgente C. e potenzialmente atto ad inficiare l'assenza di conoscenza

quanto all'origine criminale di parte degli averi patrimoniali confluiti sul conto n. 4, conoscenza che la Corte non ha ravvisato per il periodo antecedente il 20 febbraio 2003. In altre parole, si tratta di sapere se, alla luce della perquisizione occorsa quel giorno, C. si sia resa conto – o dovesse rendersi conto – che il marito B. era coinvolto in un procedimento penale interessante i valori patrimoniali confluiti sul conto n. 4 e che, pertanto, ogni successivo atto di disposizione sugli stessi potesse eventualmente essere suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che essi provenivano da un crimine. Interrogata al riguardo, in particolare nel corso dei pubblici dibattimenti (verbale C., cl. 93 p. 910.1698), C. ha affermato di aver saputo che le autorità italiane avevano avviato un'inchiesta nei confronti del marito unicamente in concomitanza con l'arresto del consorte, avvenuto nel giugno 2003. Per quanto attiene alla portata dell'intervento del 20 febbraio 2003, ella ha confermato di avervi assistito, pur precisando di aver pensato che si trattava al riguardo di una problematica fiscale connessa con il gruppo Enel o con EPW, negando di aver collegato l'azione delle autorità con il marito B. Incalzata in punto alla portata della consapevolezza acquisita in occasione della perquisizione del 20 febbraio 2003, C. ha ribadito di avere sempre pensato che si trattasse di problemi di natura fiscale – rammendandosi di aver notato che si trattava della Guardia di Finanza – e che neppure il marito aveva, a suo dire, compreso la portata dell'intervento dell'autorità, pur rassicurandola (verbale C., cl. 93 p. 910.1700, 910.1702). B. ha confermato, sempre in occasione dell'interrogatorio della moglie da parte della Corte (verbale C., cl. 93 p. 910.1700), di non essersi soffermato, nei rapporti con la moglie, sulla possibile causale che aveva portato alla perquisizione.

Quanto al verbale di perquisizione del 20 febbraio 2003 (cl. 93 p. 910.1550), la Corte è giunta alla conclusione che lo stesso potesse, in capo ad un profano, comportare l'insorgenza, se non di equivoci, perlomeno di interpretazioni divergenti, e ciò specie alla luce del fatto che l'esecuzione della perquisizione fosse stata affidata alla Guardia di Finanza, e segnatamente ad un nucleo di polizia tributaria, circostanza che poteva dar adito a ritenere che si trattasse di una faccenda fiscale e non penale. Inoltre, dal corpo del verbale di perquisizione in questione non è dato evincere chiaramente ed univocamente che si trattava di un atto che si inseriva in una procedura penale – il richiamo delle normative applicabili non indicando per esteso le ipotesi di reato contemplate –, men che meno che essa interessasse i valori patrimoniali confluiti sul conto n. 4.

Ciò posto, in applicazione del principio "in dubio pro reo" (v. supra consid. 5.3.3), la Corte ha ritenuto che anche a seguito della perquisizione del 20 febbraio 2003 non si è in presenza di un fascio convergente di indizi quanto alla presenza, in capo a C., della necessaria consapevolezza in punto all'origine criminale di parte degli averi patrimoniali confluiti sul conto n. 4 e oggetto delle operazioni di cui ai capi di accusa 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17. L'instaurazione del trust e le operazioni

a questo correlate non erano in misura di ingenerare, né considerate in modo indipendente né unitamente agli accadimenti del 20 febbraio 2003, la consapevolezza quanto all'origine criminale dei fondi, il nuovo assetto patrimoniale potendosi inserire nella finalità più volte espressa, anche da C. (verbale C., cl. 93 p. 910.1699), di regolare gli aspetti successori in senso lato, anche a livello assicurativo con l'inserimento della polizza sulla testa del figlio J. sotto il mantello del trust; pure le argomentazioni addotte per i trasporti transfrontalieri devono essere valutate alla luce del principio "in dubio pro reo" (cl. 49 p. 13.8.14 e segg., 13.8.26). C. va pertanto prosciolta anche dai capi di accusa 3.6, 3.5, 3.7, 3.16 e 3.17.

- 8.5** Riassumendo, non essendoci elementi per concludere che C. sapesse o dovesse sapere che parte del denaro oggetto delle operazioni di cui al punto 3 dell'atto di accusa fosse di origine criminale, ella va prosciolta da tutte le accuse.

Sulle accuse a carico di A.

9.

- 9.1** Stante l'impianto accusatorio, A. è anzitutto accusato di avere perfezionato, singolarmente, così come ai capi d'accusa da 1.1 a 1.14, il reato di riciclaggio di denaro, aggravato siccome commesso per mestiere. Egli avrebbe in effetti operato sul conto bancario n. 1, a lui intestato, presso la Banca AA. SA, Lugano (cl. 12 p. 8.2.2.37), nonché sulle relazioni n. 2 (cl. 32 p. 8.8.1.2 segg.) e n. 3 (cl. 32 p. 8.8.1.2 e segg.), parimenti a lui intestate, presso la Banca BB., Lugano, sapendo che tali relazioni erano alimentate da valori patrimoniali originanti da inesistenti rapporti di consulenza.

A. è altresì accusato di avere – agendo in correatà con B. e C. – alimentato il conto cifrato n. 4, cointestato a B. e C., presso la Banca CC. di Chiasso (cl. 16 p. 8.3.3.1 e segg.), con i bonifici bancari di cui ai capi d'accusa da 1.15 a 1.19 (corrispondenti: per B. ai capi 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14; per C. ai capi 3.2, 3.3, 3.8, 3.11 e 3.14), sempre originanti dai rapporti di consulenza reputati inesistenti.

- 9.2** Per quanto attiene ai capi di accusa da 1.1 a 1.14, la Corte ha già avuto modo (v. supra consid. 5.3) di accertare che ai relativi complessi fattuali sottostanti fa difetto il reato a monte.

Ciò stante, ritenuto l'assenza di crimine a monte ex art. 305^{bis} CP, v'è giocoforza da rilevare l'assenza di un elemento costitutivo del reato di riciclaggio di denaro, non originando per l'appunto i valori patrimoniali di cui ai capi di accusa da 1.1 a 1.14 da alcun crimine, con la conseguenza che A. va prosciolto, già per tale ragione, dai capi di accusa da 1.1 a 1.14.

9.3 Con mente ai capi d'accusa da 1.15 a 1.19 (corrispondenti per B. ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14) è d'uopo anzitutto rammentare che la Corte ha accertato (v. supra consid. 5.3), con riferimento ai complessi fattuali sottostanti (di cui ai capi d'accusa da 1.15 a 1.19 e, per B., 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), la ricorrenza del requisito del reato a monte.

Si tratta ora di chinarsi sulle operazioni a cui detti capi di accusa fanno riferimento, onde esaminare se ricorrano o meno anche i restanti elementi costitutivi del reato di riciclaggio di denaro e, nell'affermativa, se siano ravvisabili le aggravanti evocate dall'impianto accusatorio.

9.3.1 Per quanto riguarda i capi d'accusa da 1.15 a 1.19 (corrispondenti, per B., ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), trattasi dei seguenti bonifici bancari che vedono nel cifrato n. 4 il conto beneficiario:

capo d'accusa 1.15 (2.2 per B.) (in uscita dal conto maltese di N. Ltd.):

- USD 56'230.--, valuta 09.01.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.224)
- USD 36'860.-- (= EUR 39'218.12), valuta 15.02.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.225)
- USD 36'860.--, valuta 09.03.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.230)

capo d'accusa 1.16 (2.8 per B.) (in uscita dal conto maltese di N. Ltd.):

- USD 36'860.--, valuta 05.04.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.233)
- USD 37'000.--, valuta 11.05.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.239)
- USD 37'000.--, valuta 13.06.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.242)
- USD 37'000.--, valuta 10.07.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.244)
- USD 39'000.--, valuta 13.08.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.248)
- USD 36'480.--, valuta 10.09.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.251)
- USD 43'114.--, valuta 24.10.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.255)
- USD 42'055.--, valuta 07.11.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.260)
- USD 42'055.--, valuta 11.12.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.269)
- USD 8'160.--, valuta 31.12.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.272)
- USD 42'060.--, valuta 10.01.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.275)
- USD 48'055.--, valuta 19.02.2002 (cl. 16 p. 8/3/3/279)

capo d'accusa 1.17 (2.11 per B.) (in uscita dal conto sloveno della Società T.):

- USD 15'000.--, valuta 11.09.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.252)
- USD 15'000.--, valuta 09.11.2001 (cl. 16 p. 8.3.3.263)
- USD 15'000.--, valuta 14.02.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.276)

capo d'accusa 1.18 (2.14 per B.) (in uscita dal conto inglese di R. LLP):

- USD 28'279.06, valuta 22.03.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.284)
- USD 26'973.88, valuta 03.04.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.287)
- USD 34'973.36, valuta 08.05.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.290)
- USD 29'972.26, valuta 05.07.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.296)
- USD 40'721.70, valuta 06.08.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.301)
- USD 19'971.85, valuta 16.09.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.304)

capo d'accusa 1.19 (2.3 per B.) (in uscita dal conto inglese di R. LLP):

- USD 35'723.48, valuta 06.06.2002 (cl. 16 p. 8.3.3.293).

Si tratta, come la Corte ha già avuto modo di accertare (v. supra consid. 5.3.4 e 5.3.5), di valori patrimoniali originanti da crimine e giunti su conti esteri delle società N. Ltd., R. LLP e della Società T. prima di essere convogliati sul conto n. 4. N. Ltd. era in effetti titolare di una relazione bancaria in un istituto di credito di La Valletta, a Malta (cl. 60 p. 18.1.39), mentre R. LLP era intestataria di un conto in una banca sita in Inghilterra (cl. 60 p. 18.1.40). Quanto alla Società T., tale società croata era titolare di una relazione bancaria in un istituto di credito a Capodistria in Slovenia (cl. 60 p. 18.1.40; cl. 60 p. 18.1.101). Tutti e tre tali conti, siti all'estero, venivano alimentati con i valori patrimoniali riconducibili anche alle consulenze fittizie, di cui ai successivi bonifici sul conto n. 4. A. stesso attesta che i pagamenti venivano effettuati sul conto di La Valletta per ciò che concerne la maltese N. Ltd. (cl. 60 p. 18.1.38; cfr. pure cl. 17 p. 8.3.3.402 per ciò che attiene l'ubicazione della relazione bancaria), sul conto in Slovenia presso la Banca TTT. con mente alla società croata T. (cl. 60 p. 18.1.40; cfr. pure cl. 60 p. 18.1.100) e sulla relazione a Londra per quanto attiene l'inglese R. LLP (cl. 60 p. 18.1.40; cfr. pure cl. 10 p. 8.1.1.147 per quanto concerne l'ubicazione del conto). La Corte ha avuto così modo di constatare che, una volta giunti sui conti maltese, sloveno e inglese, vale a dire una volta perfezionato il reato a monte, i valori patrimoniali venivano convogliati – operazioni per le quali questa Corte ha ritenuto data l'origine criminale (v. supra consid. 5.3.5) – in Svizzera, a Chiasso, sul cifrato n. 4 (cfr. ad esempio gli accrediti cl. 10 p. 8.1.1.144 e segg.; cl. 16 p. 8.3.3.261; cl. 17 p. 8.3.3.402).

Orbene, come rilevato sopra (v. supra consid. 4.2), il trasferimento di valori patrimoniali provento di un crimine attraverso la frontiera di Stato, anche a mezzo di bonifico interbancario, è un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca. Ne segue che le operazioni di bonifico elencate sopra costituiscono atti di riciclaggio di denaro, rappresentando il trasferimento sul conto svizzero n. 4 dei versamenti in precedenza giunti sui conti maltese, inglese e sloveno a titolo di pagamento per consulenze fittizie.

Sul fronte soggettivo, giova rilevare come A. fosse perfettamente cosciente che i servizi da lui resi, per il tramite delle società di servizio da lui messe a disposizione, si inserissero in un contesto tutt'altro che cristallino. In effetti, è lo stesso A. a riferire agli inquirenti italiani, all'inizio dell'inchiesta, che il contratto con la Società T. fosse fittizio – dunque anche quale causale dei flussi sul conto n. 4 (cl. 60 p. 18.1.41) – e che, per quanto riguarda N. Ltd. prima e R. LLP poi, le richieste formulate da B. all'inizio della comune collaborazione – per quanto attiene alle consulenze EPW – lo avessero sorpreso poiché inusuali, specie alla luce delle modalità di pagamento, in parte in contanti in Italia, nonché del fatto che il saldo (ad avvenuto pagamento dei consulenti) dovesse confluire su di un conto "G. – rif.

conto n. 4" indicatogli dallo stesso B. (cl. 60 p. 18.1.38 e segg.). La Corte non ha mancato di rilevare come A. riponesse anche forti aspettative nell'attività in questione, suscettibile, a suo dire, di potenziali sviluppi per la sua restante attività di consulenza, specie con la sua società UUU. S.r.l. (cl. 60 p. 18.1.42 e seg.).

A., descrivendo l'iter seguito a scadenze regolari per i pagamenti a mezzo delle società di servizio, fa inoltre stato di come gli importi ricevuti fossero anzitutto oggetto della detrazione a titolo di spese bancarie e di sue commissioni, per poi essere ripartiti sui vari consulenti; quanto al saldo, esso doveva essere bonificato sul conto n. 4, con percentuali di retrocessione perlomeno sospette, varianti dal 40% al 100% (cl. 60 p. 18.1.40; cl. 64 p. 18.1.1814).

Nonostante la consapevolezza in punto al contratto fittizio con la società T. e alla consistente percentuale di retrocessioni sul conto n. 4, A. ha continuato ad operare detti trasferimenti, lucrando per il suo servizio laute commissioni che, anch'esse, non potevano non insospettire.

A mente della Corte, A. si è reso conto della possibile origine criminale dei valori in questione e ciò nonostante per indifferenza si è accomodato con questa eventualità, in modo tale da poter continuare a beneficiare di queste fonti di guadagno e delle aspettative connesse con tale attività.

La Corte è del resto confortata in tale sua conclusione anche dalla sentenza di patteggiamento pronunciata il 27 aprile 2009 dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano (cl. 93 p. 683.150-234), con cui A. è stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, sentenza che verte sull'antefatto criminoso ai flussi patrimoniali sul conto n. 4.

La Corte ha dunque raggiunto il convincimento che, con mente ai flussi giunti sul conto n. 4 – peraltro l'unico conto non abbinato ad un consulente –, vi fosse in capo a A. perlomeno dolo eventuale quanto all'origine criminale degli averi patrimoniali oggetto dei bonifici elencati nei capi di accusa 1.15-1.19 e che A., persona da tempo attiva nel settore finanziario in questione, non poteva non essere consapevole del fatto che le operazioni cui si è prestato, segnatamente mediante bonifici transfrontalieri, fossero idonee a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali incriminati.

Ne segue che tali operazioni sono costitutive del reato di riciclaggio di denaro.

9.3.2 La Corte si è in seguito chinata sulla ricorrenza o meno dell'aggravante del mestiere.

La Corte ha dapprima apprezzato gli estremi dei bonifici interbancari osservando anzitutto che trattasi in casu – con riferimento ai capi di accusa 1.15 - 1.19 – di 25 bonifici sul conto n. 4 dai conti di N. Ltd., R. LLP e della Società T., di un importo medio pari a circa USD 33'500.--. La Corte ha avuto altresì modo di rilevare come si tratti di importi che si contraddistinguono per la loro frequenza e regolarità, praticamente mensile, nel periodo gennaio 2001 – settembre 2002, vale a dire per oltre un anno e mezzo, per complessivi USD 840'404.59.

Quanto alle commissioni, A. ha riferito come le sue competenze fossero dell'ordine del 4-5% per le operazioni che transitavano su N. Ltd. o R. LLP (cl. 60 p. 18.1.40, 18.1.42), mentre non è dato sapere quanto fosse l'eventuale commissione per i bonifici convogliati per il tramite della Società T. Ne segue che la commissione maturata per le operazioni interessate dai capi di accusa 1.15, 1.16, 1.18 e 1.19 sono dell'ordine di circa USD 31'800.-- (4%) a USD 39'700.-- (5%).

Come già osservato (v. supra consid. 4.6.3), l'aggravante del mestiere è adempiuta allorquando l'autore realizza una cifra d'affari (almeno fr. 100'000.--) o un guadagno (almeno fr. 10'000.--) considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore, segnatamente quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione, aspirando ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza. Come rilevato sopra (v. supra consid. 4.6.3), l'autore deve inoltre aver agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un reddito, un guadagno relativamente regolare, ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso. Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l'autore la sua principale attività professionale.

Orbene, dal fascicolo processuale emerge chiaramente, come del resto rilevato poc'anzi, che A. ha operato, nel periodo gennaio 2001 – settembre 2002, frequenti bonifici a scadenze regolari, mensili, reiterando gli atti di riciclaggio, ottenendo un reddito complessivo dell'ordine di ca. USD 31'800.-- a USD 39'700.--, interessando valori patrimoniali per complessivi USD 795'404.59, e operando per il tramite delle controllate N. Ltd. e R. LLP, messe a disposizione di B. proprio per tali attività di riciclaggio. Le modalità, la frequenza e le scadenze con cui venivano operati i bonifici nonché la messa a disposizione di conti all'estero conferiscono carattere professionale a tale attività di A., eccezion fatta per i 3 bonifici di cui al capo di accusa 1.17, per cui non è dato sapere se vi fosse o meno lucro quanto all'utilizzazione della Società T., lacuna che profitta all'accusato. La Corte ne ha tratto il convincimento che A. ha agito a più riprese, ha avuto l'intenzione di ottenere un reddito relativamente regolare e che egli era – ed è effettivamente stato – pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso. A. si era così installato nella delinquenza, esercitando il riciclaggio di denaro alla stregua di un mestiere. L'aggravante specifica del mestiere va pertanto riconosciuta per i capi di accusa 1.15, 1.16, 1.18 e 1.19.

9.3.3 La Corte si è da ultimo soffermata sull'adempimento o meno dell'aggravante della banda.

La Corte ha esaminato il modus operandi che ha contraddistinto i versamenti di cui ai capi di accusa da 1.15 a 1.19 (2.2, 2.8, 2.11, 2.14 e 2.3 per B.) osservando

che essi derivano dal ripetersi di un procedere deciso di comune accordo da entrambi A. e B. all'inizio della loro sinergia, nel senso che il primo ha fatto proprie le proposte del secondo quanto all'iter da seguire per la suddivisione del provento di reato, confluito sul conto n. 4. A seguito di incontri, che avvenivano a scadenze regolari, B. comunicava a A. gli importi da bonificare sul cfrato n. 4 sulla scorta di coordinate bancarie già in possesso di A. La Corte ha ravvisato nell'agire di entrambi concreti elementi di un piano d'azione pattuito ab initio, avendo entrambi manifestato, perlomeno per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse operazioni di riciclaggio indipendenti, sulla scorta di un unico piano, anche se le infrazioni future non erano ancora determinate, ma si sono comunque concretizzate col passare del tempo. Il modus operandi di A. e B. era ad ogni buon conto tale da rinsaldare ciascun componente, lasciando agevolmente intravedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia. La Corte ha pure ritenuto che vi fosse, nel consesso in esame, una certa quale organizzazione, tale da intravedervi un gruppo stabile. In effetti, mentre B. si occupava di passare a A. le coordinate (specie gli importi e la tempistica operativa) per i versamenti sul conto n. 4, il secondo metteva pedissequamente in atto ogni singola operazione sulla scorta di una prassi ormai rodada, facendo capo alle sue società di servizio e disponendo tecnicamente il singolo bonifico sul conto finale: vi era, in altre parole, una chiara ripartizione di mansioni e di ruoli fra i componenti il gruppo. La Corte ha altresì ravvisato in entrambi la circostanza che sia A. che B. conoscevano e volevano le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda.

In conclusione, in applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati (v. supra consid. 4.6.2), la Corte ha ravvisato, per i motivi testé esposti, e con riferimento alle operazioni di cui ai capi di accusa in esame, la presenza di una banda dedita al riciclaggio, composta da A. e B. L'aggravante della banda dovrà pertanto essere ritenuta per entrambi, per A. per i capi di accusa 1.15 a 1.19, e per B. per i capi 2.2, 2.8, 2.11, 2.14 e 2.3.

- 9.4.** Ne segue che A. deve essere dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per i capi di accusa da 1.15 a 1.19, per complessivi USD 840'404.59 (v. supra consid. 9.3). Per i restanti capi di accusa da 1.1 a 1.14 egli va prosciolto (v. supra consid. 9.2).

Sulle accuse a carico di B.

10.

- 10.1** B. è accusato di avere, in correatà con C. e A., concorso alle operazioni di riciclaggio aggravato – commesse in banda con gli stessi e per mestiere – connesse con la movimentazione in entrata sul cfrato n. 4, di cui era contestatario assieme

alla moglie C. (cl. 16 p. 8.3.3.1 segg.), e in uscita dai conti maltese di N. Ltd., sloveno della Società T. e inglese di R. LLP, e meglio come descritto ai capi di accusa 2.2, 2.8, 2.11, 2.14 e 2.3. A B. è inoltre mossa l'accusa di avere, in banda con C. e D. nonché per mestiere, commesso atti di riciclaggio individualizzati nella movimentazione intercorsa fra il conto n. 4 e il conto n. 8, riconducibile a D. (cl. 26 p. 8.7.7.2), di cui ai capi di accusa 2.13, 2.1 e 2.10. Per i restanti capi di accusa (2.9, 2.12, 2.15, 2.4, 2.6, 2.5, 2.7, 2.16 e 2.17), per i quali è ipotizzata la ricorrenza di una o più aggravante, B. è posto in stato di accusa in correatà con la sola moglie C.

10.2 Con mente ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14 è d'uopo anzitutto rammentare che la Corte ha accertato (v. supra consid. 5.3), con riferimento ai complessi fattuali sottostanti (di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), la ricorrenza del requisito del reato a monte.

Si tratta ora di chinarsi sulle operazioni a cui detti capi di accusa fanno riferimento, onde esaminare se ricorrano o meno anche i restanti elementi costitutivi del reato di riciclaggio di denaro e, nell'affermativa, se siano ravvisabili le aggravanti evocate dall'impianto accusatorio.

10.2.1 Per quanto riguarda i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14, trattasi dei bonifici bancari – a debito dei conti maltese di N. Ltd., sloveno della Società T. e inglese di R. LLP – che vedono nel cifrato n. 4, presso la Banca CC. a Chiasso, il conto beneficiario e che sono già stati descritti sopra (v. supra consid. 9.3.1) in occasione della disamina della speculare posizione di A. con riferimento alle medesime operazioni (e di cui ai capi di accusa da 1.15 a 1.19), considerazioni a cui si rinvia espressamente per ciò che attiene alla descrizione dei singoli bonifici in questione, per complessivi USD 840'404.59.

Si tratta, come la Corte ha già avuto modo di accertare (v. supra consid. 5.3.5), di valori patrimoniali originanti da crimine e giunti sui conti esteri delle società N. Ltd., R. LLP e della Società T. prima di essere convogliati sul conto n. 4.

Come già rilevato (v. supra consid. 9.3.1), N. Ltd. era in effetti titolare di una relazione bancaria presso un istituto di credito di La Valletta, mentre R. LLP era intestataria di un conto in una banca inglese. Quanto alla Società T., tale società croata era titolare di una relazione bancaria in un istituto di credito in Slovenia. Tutti e tre tali conti, siti all'estero, venivano alimentati con i valori patrimoniali riconducibili anche alle consulenze fittizie, di cui ai successivi bonifici sul conto n. 4, per cui la Corte ha accertato l'esistenza di un crimine a monte (v. supra consid. 5.3.5). I pagamenti venivano effettuati sul conto di La Valletta per ciò che concerne N. Ltd. (cl. 60 p. 18.1.38; cl. 17 p. 8.3.3.402), sul conto in Slovenia presso la Banca TTT. con mente alla Società T. (cl. 60 p. 18.1.40; cl. 60 p. 18.1.100) e sulla relazione a Londra per quanto attiene R. LLP (cl. 60 p. 18.1.40; cl. 10 p. 8.1.1.147). La Corte ha avuto così modo di constatare che, una volta

giunti su conti maltese, sloveno e inglese, vale a dire una volta perfezionato il reato a monte, i valori patrimoniali venivano convogliati – per le operazioni per le quali questa Corte ha ritenuto data l'origine criminale (v. supra consid. 5.3.5) – in Svizzera, a Chiasso, sul cifrato n. 4 (cfr. ad esempio gli accrediti cl. 10 p. 8.1.1.144 e segg.; cl. 16 p. 8.3.3.261; cl. 17 p. 8.3.3.402).

Orbene, come rilevato sopra (v. supra consid. 4.2), il trasferimento di valori patrimoniali provento di un crimine attraverso la frontiera di Stato, anche a mezzo di bonifico interbancario, è un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca. Ne segue che le operazioni di bonifico elencate sopra costituiscono atti di riciclaggio di denaro, rappresentando il trasferimento sul conto svizzero n. 4 dei versamenti in precedenza giunti sui conti maltese, inglese e sloveno a titolo di pagamento per consulenze fittizie.

Sul fronte soggettivo, giova rilevare come B. fosse perfettamente cosciente che si trattava, per quanto attiene a detti valori patrimoniali giunti sul conto n. 4, non certo della sua remunerazione quale impiegato di EPW, o di entrate di altro genere, ma comunque lecite, bensì del provento del comportamento rimproveragli in Italia, e di cui al capo B nel decreto che dispone il giudizio, datato 27 aprile 2009 (cl. 93 p. 683.6 e segg.), dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, che la Corte ha ritenuto costitutivo – per B. – del reato di cui all'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, per le ragioni già esposte sopra (v. supra consid. 5.3.5).

Ne segue che B., conscio della provenienza illecita dei valori patrimoniali in parola, non poteva non essere consapevole del fatto che un ulteriore trasferimento all'estero, sul suo cifrato n. 4, del provento del crimine fosse idoneo a vanificare l'accertamento della sua origine, il suo ritrovamento rispettivamente la sua confisca.

Le operazioni di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14, sono pertanto costitutive del reato di riciclaggio di denaro.

10.2.2 La Corte si è in seguito chinata sulla ricorrenza o meno dell'aggravante del mestiere.

Come ha già avuto modo di rilevare in occasione dell'analisi della ricorrenza di tale aggravante per A. (v. supra consid. 9.3.2), considerando a cui peraltro si rinvia, la Corte ha dapprima apprezzato gli estremi dei bonifici interbancari osservando anzitutto che trattasi in casu di 25 bonifici sul conto n. 4 dai conti di N. Ltd., R. LLP e della Società T., di un importo medio pari a circa USD 33'500.--. La Corte ha avuto sì modo di rilevare come si tratti di importi che si contraddistinguono per la loro frequenza e regolarità, praticamente mensile, nel periodo gennaio 2001 – settembre 2002, vale a dire per oltre un anno e mezzo, per complessivi USD 840'404.59. In casu la Corte ha nondimeno concluso come, per le operazioni in questione, non siano ravvisabili alcuni tratti caratteristici della nozione in esame, specie se si pon mente al fatto che occorre che sia l'attività del riciclaggio

ad essere perpetrata per mestiere e non quella relativa all'agire criminale a monte del riciclaggio di denaro (v. supra consid. 4.6.3). In altre parole, la Corte ha sì constatato come B. si fosse in un certo qual modo installato nella delinquenza, ma non certo in quella del riciclatore per mestiere bensì del reato contro il patrimonio che la Corte ha intravvisto quale crimine a monte. Il tempo e i mezzi che egli ha consacrato al suo agire delittuoso, la frequenza degli atti in un determinato periodo non erano certo finalizzati all'ottenimento – dalla precipua attività di riciclaggio – di un guadagno, il suo agire mirando invece alla messa in sicurezza, su di un conto cifrato di sua spettanza, del provento ottenuto dal reato a monte. Non vi è dunque alcun reddito regolare, ottenuto o sperato, dalle operazioni di riciclaggio, il plusvalore non originando direttamente da queste ma dal provento di reato stesso. Tale conclusione non muta peraltro neppure se si considerano le fattispecie in esame in un orizzonte più ampio, dato dall'inclusione dei restanti capi di accusa.

L'aggravante specifica del mestiere risulta pertanto assente con mente ai capi di accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14.

10.2.3 La Corte si è da ultimo soffermata sull'adempimento o meno dell'aggravante della banda.

Al riguardo, la Corte rinvia espressamente al consid. 9.3.3, in cui l'aggravante specifica della banda è stata esaminata e ammessa per entrambi A. e B., costituendo i due un sodalizio rodato dedito al riciclaggio sistematico di denaro.

Con mente ai capi di accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14, B. deve pertanto essere condannato per riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso in banda con A.

10.3 Per quanto attiene ai capi di accusa 2.13, 2.9, 2.1, 2.10, 2.12 e 2.15, la Corte ha già avuto modo (v. supra consid. 5.3.6, 5.5 e 5.4) di accertare che ai relativi complessi fattuali sottostanti fa difetto il reato a monte.

Ciò stante, ritenuto l'assenza di crimine a monte ex art. 305^{bis} CP, v'è gioco forza da rilevare l'assenza di un elemento costitutivo del reato di riciclaggio di denaro, non originando per l'appunto i valori patrimoniali di cui ai citati capi di accusa da alcun crimine, con la conseguenza che B. va prosciolto, già per tale ragione, dai capi di accusa in questione.

10.4 Con riferimento ai capi di accusa 2.4, 2.6, 2.5, 2.7, 2.16 e 2.17, trattasi di quelle operazioni svoltesi nel 2003, per cui B. è stato posto in stato d'accusa unitamente alla sola moglie C. e per le quali la pubblica accusa intravede le aggravanti della banda e del mestiere. Al riguardo, va sin d'ora rammentato che unicamente la seconda ipotesi di aggravante verrà vagliata, stante il fatto che, C. venendo prosciolta da tutte le accuse, una banda con un solo membro non è logicamente ipotizzabile (v. supra consid. 6 e 4.6.2).

10.4.1 Il capo di accusa 2.4 concerne un bonifico in uscita dal conto n. 4, e a favore di un conto intestato all'assicurazione WW. presso la Banca QQQ., pari a EUR 12'092.30, valuta 17 gennaio 2003. Trattasi di un ordine di pagamento, a firma B., inerente il versamento di un premio per la polizza sulla vita conclusa sulla testa del figlio J. a cavallo fra il 2002 e il 2003, e con inizio al 1° gennaio 2003 (cl. 17 p. 8.3.3.407, p. 8.3.3.403; cl. 34 p. 8.13.1 e segg.). Al riguardo, la Corte ha ritenuto che anche per tale bonifico, conseguente alla sottoscrizione del contratto assicurativo di cui costituiva la causale, non emergono dagli atti elementi probatori che militano per un intento vanificatorio dell'operazione in questione. Essa si contraddistingue in effetti per un bonifico interbancario, a seguito di un ordine di pagamento (cl. 17 p. 8.3.3.407) a debito del cfrato n. 4 presso la Banca CC., Chiasso, e a favore del conto dell'assicurazione WW., presso la Banca QQQ., Zurigo, la cui causale (polizza n. 11 J.) viene chiaramente indicata (cl. 17 p. 8.3.3.405). La Corte non intravede in tale operazione un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca degli averi patrimoniali oggetto del bonifico, originanti in parte dall'alimentazione del conto n. 4 per cui è stato ritenuto il reato a monte (v. supra consid. 5.3.5). Ad ogni buon conto, come esposto oltre (v. infra consid. 10.4.5), non ricorrendo l'aggravante del mestiere, tale capo di accusa è comunque infirmato dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. infra consid. 11.2). Per l'atto di riciclaggio che B. avrebbe commesso il 1° gennaio 2003, descritto al capo d'accusa 2.4, l'azione penale è dunque prescritta. B. deve pertanto essere prosciolto dal capo di accusa 2.4.

10.4.2 La Corte si è in seguito chinata sul capo d'accusa 2.6, che concerne un bonifico in uscita dal conto n. 4, presso la Banca CC., Chiasso, e a favore di un conto (il medesimo interessato dall'operazione di cui al precedente considerando) intestato all'assicurazione WW. presso la Banca QQQ., Zurigo, pari a EUR 224'896.70, valuta 3 aprile 2003. Trattasi di un ordine di pagamento, a firma B. (cl. 17 p. 8.3.3.412; cl. 93 p. 910.1678), datato 27 marzo 2003, inerente un versamento, pari all'importo testé indicato, sul conto premi in EUR della compagnia di assicurazioni, e riguardante la polizza sulla vita n. 11 conclusa sulla testa del figlio J., causale (conto premi polizza n. 11) che viene peraltro indicata nel relativo avviso di addebito (cl. 17 p. 8.3.3.408). La Corte non intravede in tale operazione un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca degli averi patrimoniali oggetto del bonifico, originanti in parte dall'alimentazione del conto n. 4 per cui è stato ritenuto il reato a monte (v. supra consid. 5.3.5). In effetti, la Corte ha apprezzato tale operazione nel quadro di una più ampia ristrutturazione in fieri dell'assetto patrimoniale, che prevedeva l'estinzione del conto n. 4 e comportava di riflesso apparentemente delle difficoltà nel versamento futuro dei premi annuali (verbale B., cl. 93 p. 910.1678; verbale G., cl. 93 p. 910.1886, 910.1891). La Corte ha altresì rilevato che, in occasione di

tale bonifico, la clausola beneficiaria della polizza in questione non era ancora stata modificata a favore della società RR. Inc. (cl. 34 p. 8.13.12). Alla luce delle motivazioni tecniche addotte non solo da B. (verbale B., cl. 93 p. 910.1678), ma pure da G. (verbale G., cl. 93 p. 910.1886, 910.1891), e del fatto che la polizza permaneva a premio annuale, e non veniva affatto modificata in una polizza a premio unico (cl. 45 p. 12.24.16), la Corte, in applicazione del principio "in dubio pro reo" (v. supra consid. 5.3.3), ha raggiunto il convincimento, come esposto poc'anzi, che non si sia trattato di un atto vanificatorio.

B. va pertanto prosciolto dal capo di accusa 2.6.

10.4.3 Quanto al capo d'accusa 2.5, trattasi di due distinte operazioni di rientro di valori patrimoniali in Italia, che si contraddistinguono entrambe per il fatto che gli importi in questione sono stati, in entrambi i casi, dapprima prelevati in contanti a debito del cifrato conto n. 4 e, subito dopo, trasportati in Italia dalla Svizzera ad opera di EEE., facente capo alla società MMM. SA, specializzata in questo genere di servizi (verbale EEE., cl. 93 p. 910.1565). In tutte e due le operazioni, i relativi prelievi in contanti presso gli uffici di Chiasso della Banca CC. sono occorsi prima della consegna a EEE., incaricata del successivo trasferimento in Italia (verbale EEE., cl. 93 p. 910.1565).

La prima operazione si riferisce al trasporto di EUR 100'000.-- da Chiasso in Italia, sulla scorta delle istruzioni da eseguirsi il 21 marzo 2003 (cl. 17 p. 8.3.3.565 e seg.), e di cui al relativo prelevamento a contanti di EUR 100'000.-- (cl. 16 p. 8.3.3.311), a firma B. (verbale EEE., cl. 93 p. 910.1567), a debito del cifrato n. 4 (cl. 17 p. 8.3.3.310).

B. ha altresì ammesso di avere richiesto il trasporto in Italia e preso in consegna il denaro colà (verbale EEE., cl. 93 p. 910.1567 e seg.).

Con mente alla seconda, trattasi del trasporto di EUR 400'000.-- da Chiasso in Italia, sulla scorta delle istruzioni da eseguirsi il 14 aprile 2003 (cl. 17 p. 8.3.3.563 e seg.), e di cui al relativo prelevamento a contanti di EUR 400'000.-- (cl. 16 p. 8.3.3.318), a firma B. (verbale EEE., cl. 93 p. 910.1568), a debito del cifrato conto n. 4 (cl. 17 p. 8.3.3.317).

Anche per tale seconda operazione, B. ha ammesso di avere richiesto il trasporto in Italia e preso in consegna il denaro colà (verbale EEE., cl. 93 p. 910.1568, 910.1572, 910.1573; verbale B., cl. 93 p. 910.1686).

Come rilevato sopra (v. supra consid. 4.2), giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel considerare che il trasporto di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera di Stato è un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca, effetti potenzialmente vanificatori di cui B. non poteva non rendersi conto. Nella fattispecie, non v'è dubbio che l'accusato B., dando consapevolmente le istruzioni necessarie al fine di prelevare dal suo conto in Svizzera le somme di EUR 101'550.-- (cl. 16 p. 8.3.3.310) e EUR 406'000.-- (cl. 16 p. 8.3.3.317), e farsi di conseguenza recapitare EUR 100'000.-- rispetti-

vamente EUR 400'000.-- a contanti oltre frontiera in Italia, ha realizzato le condizioni oggettive e soggettive dell'articolo 305^{bis} n. 1 CP, e ciò limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il cifrato conto n. 4 (v. supra consid. 5.3.5).

10.4.4 La Corte ha di seguito proceduto alla disamina dei capi di accusa 2.7, 2.16 e 2.17, trattandoli contestualmente, e ciò poiché essi si riferiscono ad un'unica e indissolubile dinamica operativa, che si contraddistingue, da un lato, per una serie di prelievi a contanti (11 per la precisione), almeno dal punto di vista tecnico, e, dall'altro, per 6 contestuali versamenti per cassa. L'operazione persegue in effetti un solo e unico scopo, vale a dire il fine ultimo di traslare i valori patrimoniali dal conto n. 4 al conto bancario intestato alla società panamense RR. Inc., operazione che si iscrive nel nuovo assetto patrimoniale, che vede tutti gli averi riuniti sotto il cappello del trust YY. Trust, Guernsey, di cui C. e J. sono "Possible Beneficiaries" e C. "Real Settlor" (cl. 14 p. 8.3.1.131 e segg., 8.3.1.138); trust che controlla al 100% RR. Inc., la quale è per l'appunto titolare della relazione destinataria dei fondi n. 6, e relativo deposito n. 13 (cl. 14 p. 8.3.2.39), presso la Banca CC., Chiasso (cl.14 p. 8.3.2.1, 8.3.2.3).

B. (verbale B., cl. 93 p. 910.1677 e segg., 910.1686 e seg.) ha ammesso di aver disposto, perlomeno dal punto di vista tecnico-bancario, tutti i prelievi in contanti interessati dal complesso fattuale in questione, e necessari al conseguimento del fine ultimo di convogliare tutti i beni nel conto intestato a RR. Inc., e meglio:

- USD 204'800.--, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.315 e seg.)
- USD 568'000.--, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.319 e seg.)
- USD 1,5 mio, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.321 e seg.)
- EUR 650'000.--, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.323 e seg.)
- EUR 311'000.--, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.325 e seg.)
- EUR 359'000.--, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.327 e seg.)
- EUR 400'000.--, valuta 29.04.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.329 e seg.)
- USD 865.86, valuta 05.05.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.158)
- USD 46.69, valuta 05.05.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.154)
- EUR 285.19, valuta 05.05.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.119)
- EUR 866.11, valuta 05.05.2003 (cl. 16 p. 8.3.3.121);

nonché disposto (verbale B., cl. 93 p. 910.1677) la conseguente alimentazione del conto RR. Inc. a mezzo dei relativi versamenti per cassa:

- EUR 719.904.45, valuta 02.05.2003 (del 29.04.2003) (cl. 14 p. 8.3.2.82; cl. 13 p. 8.3.1.86)
- EUR 999'867.29, valuta 02.05.2003 (del 29.04.2003) (cl. 14 p. 8.3.2.82; cl. 13 p. 8.3.1.87)

- USD 272'760.25, valuta 02.05.2003 (del 29.04.2003) (cl. 14 p. 8.3.2.94; cl. 13 p. 8.3.1.105)
- USD 1'999'708.65, valuta 02.05.2003 (del 29.04.2003) (cl. 14 p. 8.3.2.94; cl. 13 p. 8.3.1.106)
- EUR 1'218.71, valuta 07.05.2003 (del 05.05.2003) (cl. 14 p. 8.3.2.82; cl. 13 p. 8.3.1.79)
- USD 911.89, valuta 07.05.2003 (del 05.05.2003) (cl. 14 p. 8.3.2.94; cl. 13 p. 8.3.1.98).

Ciò posto, con mente ai dettami giurisprudenziali e dottrinali descritti sopra (v. supra consid. 4.2), la Corte ha concluso che il fatto di far confluire detti valori patrimoniali, di cui una parte di provenienza criminale (v. supra consid. 5.3.5), in un conto bancario di recente apertura, intestato a una società panamense, controllata a sua volta da un trust di Guernsey, con un contestuale mutamento degli aventi diritto economici (nella forma di "Possible Beneficiaries"), e la conseguente scomparsa di qualsiasi riferimento documentale a B., fosse un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca degli averi patrimoniali oggetto della dinamica operativa poc'anzi descritta, non da ultimo alla luce del fatto che la messa in opera di tale struttura comportava intrinsecamente anche una serie di prelevamenti e versamenti per cassa che contribuivano – a mezzo dell'interruzione del paper trail – al complessivo effetto vanificatorio posto in essere con la traslazione degli averi patrimoniali testé illustrata.

Di conseguenza, la Corte, accorpando i capi di accusa 2.7 e 2.16 al capo di accusa 2.17, ha ritenuto che detta dinamica operativa posta in essere da B. costituisce un atto che adempie le condizioni oggettive dell'articolo 305^{bis} n. 1 CP, e ciò limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il cifrato n. 4. Quanto agli aspetti soggettivi, la Corte considera che B., avveduto ed esperto uomo d'affari oltre che autore del reato a monte che ha convogliato nel cifrato n. 4 valori patrimoniali di origine criminale (v. supra consid. 5.3.5.), non potesse non essere pienamente consapevole del fatto che, agendo in tal guisa, avrebbe reso potenzialmente più difficoltoso l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca del provento del reato a monte.

Posto l'accorpamento dei capi di accusa 2.7. e 2.16 al capo 2.17, B. va pertanto dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il cifrato n. 4.

10.4.5 La Corte si è in seguito chinata sulla ricorrenza o meno dell'aggravante del mestiere con riferimento all'insieme dei capi di accusa 2.4, 2.5 e 2.17 (quest'ultimo con gli accorpati 2.7 e 2.16).

Inspirandosi alla nozione di mestiere sviluppata dalla giurisprudenza, con le precipue caratteristiche relative alla sua applicazione per quanto attiene al reato di

riciclaggio di denaro (v. supra consid. 4.6.3), la Corte ha rilevato come si tratti sì, per ciò che concerne le operazioni di cui ai capi di accusa in parola, di svariati atti di riciclaggio, perfezionatisi in modo assai intenso su poco meno di 6 mesi (nel corso del primo semestre del 2003), per un importo complessivo certamente ragguardevole, ma nel complesso logicamente non superiore all'importo di originaria provenienza illecita (v. supra consid. 5.3.5). La Corte ha nondimeno concluso come, per le operazioni in questione, non siano ravvisabili alcuni tratti caratteristici della nozione in esame, specie se si pon mente al fatto che occorre che sia l'attività del riciclaggio ad essere perpetrata per mestiere e non quella relativa all'agire criminale a monte del riciclaggio di denaro. In altre parole, la Corte ha sì constatato come B. si fosse in un certo qual modo installato nella delinquenza, ma non certo in quella del riciclatore per mestiere bensì del reato contro il patrimonio che la Corte ha intravvisto quale crimine a monte. Il tempo e i mezzi che egli ha consacrato al suo agire delittuoso, la frequenza degli atti in un determinato periodo non erano certo finalizzati all'ottenimento – dall'attività di riciclaggio – di un guadagno, la sua attività mirando invece alla messa in sicurezza – attraverso attività di spallonaggio transfrontaliero e la creazione della struttura del trust e la conseguente alimentazione del conto intestato ad una società offshore controllata dal trust – del provento ottenuto dal reato a monte. Non vi è, in altre parole, alcun reddito regolare, ottenuto o sperato, dalle operazioni di riciclaggio, il plusvalore non originando da queste ma dal provento di reato stesso. Questo vale anche volendo considerare le fattispecie in esame in un orizzonte più ampio che includa i restanti capi di accusa.

L'aggravante specifica del mestiere risulta pertanto assente con mente ai capi di accusa 2.5, e 2.17 (quest'ultimo con gli accorpati 2.7 e 2.16) e nemmeno ravvisabile per la fattispecie di cui al capo di accusa 2.4, che risulta pertanto prescritta (v. supra consid. 10.4.1).

- 10.5** B. va pertanto dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per i capi di accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14 (v. supra consid. 10.2) nonché di ripetuto riciclaggio di denaro per i capi di accusa 2.5 (v. supra consid. 10.4.3) e 2.17, quest'ultimo accorpati dei capi di accusa 2.7 e 2.16 (v. supra consid. 10.4.4), per complessivi USD 840'404.59. Per il resto egli va prosciolto (v. supra consid. 10.3, 10.4.1 e 10.4.2).

Sulle accuse a carico di G.

11.

- 11.1** Accertate le responsabilità penali di B., si può passare all'analisi delle accuse mosse al suo consulente bancario G., atteso che la disamina del ruolo di quest'ultimo non può che essere strettamente circoscritta ai crimini a monte con-

cretamente imputabili a B. In questo senso occorre valutare se G. sapeva o doveva sapere dell'origine criminale di parte dei valori di B., segnatamente di quelli provenienti dalle società di A. e confluiti sul conto n. 4 (v. supra consid. 5.3.4, 5.3.5, 9.3.1 e 10.2.1). In altre parole si tratta di valutare se vi fossero a quel tempo elementi a disposizione dell'accusato per giudicare sospetti, rispettivamente inusuali i versamenti in questione.

- 11.2** Prima ancora di entrare nel merito di questa problematica, per economia processuale e visto l'art. 154 PP, questo Tribunale si è tuttavia chinato già nella fase iniziale del dibattimento sulla questione della prescrizione di talune delle infrazioni rimproverate a G. (v. supra consid. 2; verbale principale, cl. 93 p. 910.7). Contrariamente a quanto proposto dall'accusa (v. verbale principale, cl. 93 p. 910.7), una volta investito il Tribunale di merito non è più possibile ritirare i relativi capi di accusa (cosiddetta irrevocabilità dell'accusa; v. NIKLAUS SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 150 pag. 53, nonché IDEM, *Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts*, Zurigo/San Gallo 2009, n. 213 pag. 81). La litispendenza determinata dal rinvio a giudizio comporta infatti la trasmissione alla Corte giudicante dell'intera signoria sulla procedura (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, op. cit., § 79 n. 17 pag. 407), per cui essa, riservate eventuali incompetenze giurisdizionali (v. GÉRARD PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 694), è tenuta a pronunciarsi su tutte le imputazioni che le sono state sottoposte, rispettivamente l'accusato ha il diritto di ottenere un giudizio chiaro ed inequivocabile su tutte dette accuse (v. anche art. 168 cpv. 2 PP).

Nella fattispecie, tutti gli atti rimproverati a G. non si possono ritenere commessi per mestiere o in banda giusta l'art. 305^{bis} n. 2 lett. b e c CP (sui requisiti per l'applicazione di queste varianti qualificate v. supra consid. 4.6), ipotesi questa giustamente esclusa dalla stessa autorità requirente. Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Tuttavia, in virtù dell'art. 97 cpv. 1 lett. c CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all'accusato (v. art. 389 cpv. 1 CP), l'azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Per gli atti di riciclaggio che G. avrebbe commesso tra il 5 luglio 2002 ed il 17 gennaio 2003, tutti descritti ai capi di accusa 7.1, 7.5 e 7.6, l'azione penale è dunque prescritta. Difatti la prescrizione decorre nei termini previsti all'art. 98 lett. a CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l'ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la "traccia documentaria" costituisce un reato autonomo, in sé concluso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. supra

consid. 4.2 e 4.3). Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV 6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell'art. 217 CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305^{ter} CP nell'ambito di una duratura relazione d'affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell'azione come per esempio nel caso, qui escluso, di riciclaggio per mestiere (v. JOSÉ HURTADO POZO, *Droit pénal. Partie générale*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Ne consegue che per quanto riguarda G. ai capi d'accusa da 7.1, 7.5 e 7.6 non può essere già di per sé dato seguito per intervenuta prescrizione.

- 11.3** Per quanto riguarda le restanti accuse non prescritte, va ricordato che a differenza degli altri accusati, G. al momento dei fatti era un impiegato di banca, per cui, oltre alle sopraccitate considerazioni generali in ambito di fattispecie soggettiva (v. supra consid. 4.3 e 4.4) vanno per lui richiamate la legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) nonché le esplicite prescrizioni esistenti in ambito bancario, le quali possono rivelarsi utili nel valutare se dovesse o meno sapere che i fondi in questione fossero contaminati.
- 11.4** La legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1). La vigilanza richiesta agli intermediari finanziari – in primo luogo alle banche (art. 2 cpv. 2 lett. a LRD) – si esprime attraverso l'obbligo di verificare l'identità della controparte (art. 3 e 5 LRD) e di identificare l'avente diritto economico (art. 4 e 5 LRD), nell'obbligo di chiarimento (art. 6 LRD), nell'obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD) e attraverso provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD). Secondo l'art. 6 cpv. 1 LRD l'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. Secondo il cpv. 2 della medesima disposizione, l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a); vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale giusta l'art. 260^{ter} n. 1 CP o servano al finanziamento del terrorismo giusta l'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP (lett. b).

- 11.5** A queste disposizioni legislative vanno altresì affiancate, sia in termini di puntuale concretizzazione del dettato normativo statale che di autoregolamentazione settoriale, le disposizioni contenute nella Convenzione di diligenza delle banche (in seguito: CDB) elaborata dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e la cui prima stesura risale al 1977 (v. YVAN GILLARD/MARINA IKONOMIDI BLASIUS, Guide CDB 08. Commentaire et jurisprudence, Ginevra 2009, pag. 19 e segg.; BARBARA BRÜHWILER/KATHRIN HEIM, Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2008, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 2 e segg.). Tali disposizioni, che ruotano già all'origine attorno all'imperativo della conoscenza della clientela ("know your customer", KYC), hanno un senso unicamente se i conti e le transazioni fanno l'oggetto di una sorveglianza continua (sulle informazioni da ottenere v. BEAT STÖCKLI, Die Organisation von Banken aus privat-, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, tesi sangallese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 153, nonché MONICA ROTH, Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, tesi basilese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 120 e segg.). Il principio "know your customer" oltre a costituire un'esigenza professionale per una seria ed efficiente gestione della clientela bancaria, risponde all'imperativo della lotta contro il riciclaggio di denaro. Si tratta di un principio non da ultimo recepito in direttive ed istruzioni emanate dagli istituti bancari stessi, destinate a permettere di meglio rispettare la legislazione vigente e a concretizzare in maniera puntuale gli obblighi dei consulenti bancari. Lo dimostra, nel caso di specie, la corposa documentazione della Banca CC. acquisita agli atti (v. cl. 13 p. 8.3.124 e segg.), così come gli appositi corsi di formazione interna che in detta banca vengono da lungo tempo, regolarmente impartiti, come è stato dichiarato pressoché all'unisono dai testimoni attivi in detta banca, e alla cui audizione è stata dedicata un'intera giornata processuale (v. verbale principale, cl. 93 p. 910.16 e segg.). Quale ulteriore importante ausilio a disposizione dei funzionari di banca vi era ed è un servizio di compliance, sempre e facilmente accessibile in ogni evenienza, per informazioni, pareri o consigli (v. verbale VVV., cl. 93 p. 910.1601; verbale WWW., cl. 93 p. 910.1626; cl. 13 p. 8.3.163 e 178), competente per altro anche per l'organizzazione dei suddetti corsi di formazione (verbale VVV., cl. 93 p. 910.1601).
- 11.6** Quanto precede permette sicuramente di evidenziare una continua e sistematica evoluzione nell'ambito della lotta al riciclaggio. Da una parte, il legislatore, sempre più conscio del ruolo assunto dal riciclaggio nelle strategie criminali internazionali, ha percepito la necessità di disciplinare la materia in maniera vieppiù efficace e severa. Dall'altra gli intermediari finanziari, rispondendo a questi sviluppi giuspolitici, oltre ad adottare riforme interne di tipo organizzativo (v. MICHAEL REINLE, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, tesi sangallese, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 2 e seg.) hanno intensificato sempre più i loro sforzi tesi a for-

mare ed informare i loro dipendenti sulla normativa vigente con l'ausilio di corsi di formazione e direttive specifici, in modo tale da rendere la lotta al riciclaggio uno degli imperativi etico-giuridici del settore (v. già MARCO BORGHI/FLAVIA GIORGETTI, *La responsabilità etico-giuridica del banchiere*, Bellinzona 1999, pag. 62 e segg.). Si è così determinato negli anni un particolare sistema di interazione fra autorità di perseguimento penale e attori del settore finanziario, caratterizzato da un intreccio normativo e procedurale che si distanzia da determinati modelli classici di diritto penale (v. ANDREAS EICKER, *Die Prozedualisierung des Strafrechts. Zur Entstehung, Bedeutung und Zukunft eines Paradigmenwechsels*, Berna/Vienna 2010, pag. 168 e segg.). È sulla base di questo complessivo quadro normativo, sia giuridico che deontologico, che va giudicato l'operato concreto di G. al momento dei fatti.

- 11.7** Temporalmente inapplicabile ai fatti in esame, essendo entrata in vigore il 1° luglio 2003, ma comunque evocabile in quanto conferma della appena citata tendenza legislativa nonché espressione ammodernata e più coerente delle vecchie circolari esistenti, l'Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro (dal 1° gennaio 2009 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi, Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1; RS 955.022). L'art. 17 di tale ordinanza prevede che l'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori. Secondo le circostanze occorre chiarire, tra l'altro: qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati (lett. b); se i versamenti importanti in entrata sono plausibili (lett. d); qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto (lett. e); qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto (lett. f). L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e li documenta (art. 18 cvp. 3 ORD-FINMA 1). Le richieste d'informazioni fatte dalla banca e i chiarimenti forniti dal cliente devono essere attestati mediante note figuranti nell'incarto, note che devono permettere di valutare la procedura seguita dall'istituto bancario (v. CARLO LOMBARDINI, *Droit bancaire suisse*, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 1040). Il cliente può ugualmente essere esortato a fornire dei giustificativi, ad esempio dei contratti o altri documenti (v. sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 8.3.3; LOMBARDINI, op. cit., pag. 1040 e seg.; WERNER DE CAPITANI, in Schmid (editore), *Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei*, vol. II, Zurigo 2002, n. 208 e segg. ad art. 6 LRD nonché n. 101 ad art. 7 LRD).

11.8 G. aveva delle conoscenze piuttosto scarse del suo cliente. Questi era certo una persona riservata e di per sé poco propensa a parlare di sé e della propria professione (v. verbale B., cl. 93 p. 910.1679 e segg.; verbale G., cl. 93 p. 910.1883). In questo senso si differenzia chiaramente dal coaccusato D., il quale nei confronti del suo consulente presso la Banca DD. era stato senz'altro più loquace ed esaustivo (v. ad es. cl. 43 p. 12.5.16 e segg.). Ciò non toglie che per ottemperare all'obbligo di conoscere il proprio cliente, descritto nei considerandi che precedono, G. non può semplicemente trincerarsi dietro alla scarsa propensione del suo cliente a confidarsi con lui. Il principio "know your customer" è una vera e propria architrave della normativa antiriciclaggio, non da ultimo sempre ribadita nelle varie direttive interne alla banca (v. cl. 13 p. 8.3.158, 173, 206 e segg.; v. anche verbale VVV., cl. 93 p. 910.1606) e di cui G., rodato ed esperto consulente bancario, da decenni attivo in uno dei più grandi istituti di credito (v. verbale WWW., cl. 93 p. 910.1623 e seg., 1627; verbale G., cl. 93 p. 910.1879 e seg.) e nel contesto della terza piazza finanziaria del Paese, non poteva non essere a conoscenza. Da questo punto di vista, il fatto che nella documentazione agli atti sull'attività professionale del cliente esistessero versioni discordanti e addirittura errori manifesti, come la pretesa attività per la ditta Roche (v. verbale G., cl. 93 p. 910.1882; verbale B., cl. 93 p. 910.1682; cl. 43 p. 12.2.55 e seg.), non può non suscitare una certa perplessità, tanto più che a detta di tutti i testimoni richiesti dalla difesa l'accusato aveva "una sensibilità particolare" in ambito di tematiche antiriciclaggio (verbale VVV., cl. 93 p. 910.1604; verbale WWW., cl. 93 p. 910.1625; verbale XXX., cl. 93 p. 910.1613; verbale YYY., cl. 93 p. 910.1638) ed egli stesso ha ammesso di avere avuto una formazione di "ottimo livello" in detto ambito (verbale G., cl. 93 p. 910.1887). Questo non è tuttavia sufficiente per affermare che l'accusato abbia accettato l'eventualità di gestire denaro di origine criminale. In definitiva si trattava di un cliente di lunga data, arrivato alla Banca CC. nel 1997 da una società ad esso affiliata quale la ZZZ. di Zurigo (verbale XXX., cl. 93 p. 910.1613; verbale WWW., cl. 93 p. 910.1627; cl. 43 p. 12.2.49), presentatogli da un importante consulente luganese di cui non aveva nessun motivo di diffidare (verbale G., cl. 93 p. 910.1881), con un discreto patrimonio di base ed entrate regolari, tutte mediante bonifici bancari, ragione per cui egli poteva effettivamente concludere che si trattasse di un classico cliente brianzolo benestante, appartenente alla borghesia medio-alta, con una professione redditizia ed una normale, piccola famiglia (v. verbale G., cl. 93 p. 910.1881, 85-86). Gli stessi versamenti rivelatisi di origine criminale (v. supra consid. 11.1 e rinvii) sono stati tutti effettuati sotto forma di bonifici bancari, in linea di massima oscillanti fra i 30'000.-- e i 40'000.-- dollari e comunque mai superiori ai 60'000.-- dollari, ed erano perfettamente in linea con il profilo cliente allora allestito. Particolari ragioni per approfondire ulteriormente l'origine di quel denaro, G., al momento dei fatti, non ne aveva. In questo senso non si può certo affermare che i versamenti in questione fossero inusuali ai sensi delle direttive esistenti (v. cl. 13

p. 8.3.158), né sono state accertate dalla banca stessa irregolarità di sorta (v. verbale WWW., cl. 93 p. 910.1628 e segg., 1632). Ciò vale anche per le operazioni in uscita dal conto n. 4 (capi d'accusa 7.2, 7.3, 7.4 e 7.7), rispettivamente per i versamenti sul conto n. 13 intestato a RR. Inc. (capo d'accusa 7.8), visto che G. non aveva ragioni per rimettere in discussione le conclusioni cui era giunto al momento in cui i valori contaminati erano entrati nel conto n. 4: in definitiva si trattava di operazioni anch'esse perfettamente in linea con il profilo cliente esistente (v. anche verbale WWW., cl. 93 p. 910.1629). Certo fidandosi sulla parola in occasione del versamento di più di un milione di dollari provenienti dai Paesi arabi nel novembre 2001 (cl. 35 p. 8.19.123; cl. 61 p. 18.1.464; cl. 17 p. 8.3.3.471), oggettivamente inusuale in considerazione dell'istoriato della relazione (v. verbale G., cl. 93 p. 910.1883; cl. 13 p. 8.3.158; verbale VVV., cl. 93 p. 910.1602; verbale XXX., cl. 93 p. 910.1619 e seg.), G. si è assunto un grosso rischio e maggiore cautela sarebbe stata auspicabile date le circostanze e gli stessi dubbi da lui nutriti (v. verbale G., cl. 93 p. 910.1884; cl. 13 p. 8.3.264). In simili condizioni, accontentarsi delle spiegazioni orali del cliente (v. anche verbale B., cl. 93 p. 910.1679) senza chiedere supporti documentali e senza nemmeno consultarsi con il servizio di compliance (v. cl. 43 p. 12.2.50; verbale YYY., cl. 93 p. 910.1637 e seg.; verbale VVV., cl. 93 p. 910.1601), costituiva un azzardo che con poco sforzo avrebbe potuto essere evitato. La direttiva del 1° luglio 1998 descriveva del resto in maniera molto vivida simili situazioni: "Se nello svolgimento di una transazione il collaboratore provasse una sensazione sgradevole, senza tuttavia poterla imputare a uno o più indizi, ciò non significa che può eseguirla comunque. Semmai deve tentare di accertare la ragione della sua diffidenza, con il possibile risultato di trovarsi dinanzi ad una transazione bisognosa di chiarimenti o addirittura ad un'operazione che rifiutiamo" (cl. 13 p. 8.3.160). La scusa addotta in sede predibattimentale sul fatto che non fosse usanza chiedere documentazione ai clienti italiani, per non metterli in difficoltà nel passaggio di frontiera (cl. 43 p. 12.2.51), è stata in definitiva smentita dalla stessa testimonianza del suo diretto superiore WWW., che proprio di clientela italiana è un grande conoscitore e specialista (verbale WWW., cl. 93 p. 910.1624), e dal responsabile compliance, i quali hanno al contrario ammesso che quando necessario non si esitava e non si esita a chiedere documentazione anche agli Italiani (verbale WWW., cl. 93 p. 910.1631 e seg.; verbale VVV., cl. 93 p. 910.1603). G. ha del resto avuto occasione di rendere visita direttamente in Italia al domicilio del suo cliente (cl. 43 p. 12.2.48; verbale G., cl. 93 p. 910.1885), per cui l'inconveniente avrebbe potuto essere facilmente risolto in maniera discreta con un'apposita visita. Ciò detto, va tuttavia rilevato che anche se avesse approfondito più seriamente i retroscena dell'operazione, così come di quella successiva di 750'000 dollari del 9 luglio 2002 (cl. 16 p. 8.3.3.297; cl. 61 p. 18.1.465; cl. 35 p. 8.19.124), non si comprende quali sospetti avrebbe poi dovuto continuare a nutrire visto che in definitiva il finanziamento al terrorismo o il traffico d'armi da lui all'inizio paventati (v. cl. 43

p. 12.2.48), erano chiaramente chimerici, mentre alla luce delle risultanze emerse in questo processo contestualmente a detti versamenti non sono stati associati sufficienti elementi di un altro crimine a monte (v. supra consid. 5.4). Non si vede pertanto come l'accusato avrebbe dovuto essere ancora più sospettoso ex ante di quanto ex post accertato a bocce ferme in sede giudiziaria. Non da ultimo non si può dimenticare che è proprio grazie alla segnalazione MROS messa in moto dall'accusato (verbale WWW., cl. 93 p. 910.1629 e seg.; verbale YYY., cl. 93 p. 910.1642; verbale XXX., cl. 93 p. 910.1614 e 1617) che i valori incriminati di B. hanno potuto essere in definitiva bloccati in Svizzera (v. supra lett. H), evitando possibili ulteriori vanificazioni della traccia che avrebbero potuto rendere molto più complesso il recupero del bottino. In questo senso, non appena è venuto a conoscenza diretta dei fatti incriminati G. ha agito correttamente (v. in part. art. 9 LRD nonché CHRISTOPH K. GRABER/DOMINIK OBERHOLZER, *Das neue GWG*, 3a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, pag. 70 e segg.), né nessuno all'interno della banca aveva prima di allora ragione di sospettare che il cliente B. fosse coinvolto in affari penalmente rilevanti (v. anche verbale WWW., cl. 93 p. 910.1624 e seg.).

- 11.9** Riassumendo, non essendoci elementi per concludere che G. sapesse o dovesse sapere che parte del denaro oggetto delle operazioni di cui al punto 7 dell'atto di accusa fosse di origine criminale, egli va prosciolto da tutte le accuse.

Sulle accuse a carico di D.

12.

- 12.1** D. è accusato di avere, in correttezza con C. e B., concorso ad operazioni di riciclaggio aggravato – commesse in banda con gli stessi e per mestiere –, individuabili nella movimentazione intercorsa fra il conto n. 4 e il conto n. 8, riconducibile a D. (cl. 26 p. 8.7.7.2), e di cui ai capi di accusa 4.18, 4.13 e 4.15. Per i restanti capi di accusa (4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.20, 4.12, 4.22 e 4.21), D. è posto in stato di accusa singolarmente per titolo di riciclaggio di denaro commesso per mestiere.
- 12.2** Per quanto attiene ai capi di accusa 4.18, 4.4, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.19, la Corte ha già avuto modo (v. supra consid. 5.3.6 e 5.4) di accertare che ai relativi complessi fattuali sottostanti (asserita "retrocessione N. Ltd." e dazioni mediorientali) fa difetto il requisito del reato a monte. Ciò stante, ritenuto l'assenza di crimine a monte ex art. 305^{bis} CP, v'è gioco forza da rilevare l'assenza di un elemento costitutivo del reato di riciclaggio di denaro, non originando per l'appunto i valori patrimoniali di cui ai citati capi di accusa da alcun crimine, con la conseguenza che D. va prosciolto, già per tale ragione, dai capi di accusa 4.18, 4.4, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.19.

- 12.3** Quanto ai capi di accusa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17 e 4.7, trattasi di operazioni riconducibili a valori patrimoniali attinenti alle commesse Siemens (v. supra consid. 5.1.4). Per ciò che attiene i capi di accusa 4.8 e 4.9, essi interessano valori patrimoniali riconducibili alla commessa Alstom (v. ibidem).
Complessivamente, trattasi per entrambe le commesse di valori patrimoniali pari a EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--, e meglio come ai seguenti considerandi.
- 12.3.1** Con mente ai valori patrimoniali confluiti su conti di D. presso la Banca DD. SA a dipendenza delle commesse Siemens, per le quali è stata accertata l'esistenza di un crimine a monte (v. ibidem), la Corte – nell'intento di quantificare l'alimentazione complessiva delle relazioni di D. presso la Banca DD. SA, valori patrimoniali in seguito oggetto di traslazione nel conto n. 7 presso la Banca TT. Ltd., allora Banca UU. (Singapore) Ltd., di spettanza dello stesso D. (cl. 71 p. 18.3.186) – ha vagliato ogni singola operazione, di cui ai capi di accusa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17 e 4.7, accertando un'alimentazione complessiva netta pari a EUR 2'939'481.-- e a USD 242'000.--, e meglio come segue.
- 12.3.2** La prima operazione di bonifico su di una relazione bancaria di D. (cl. 27 p. 8.7.8.3) inerente le commesse Siemens è quella descritta nel capo di accusa 4.1, in entrata sul conto n. 14, presso la Banca DD. SA, Lugano, e in uscita da un conto presso la Banca AAAA., Abu Dhabi, d'ordine di HH. LCC, di EUR 1'324'981.--, valuta 27.07.2000 (cl. 28 p. 8.7.8.549; cl. 61 p. 18.1.449, 18.1.453, 18.1.460). Tali valori patrimoniali sono poi stati oggetto di un prelievo in contanti – mirato alla traslazione dei beni nel conto n. 8, intestato a GGGG., Vaduz, di spettanza economica di D. (cl. 26 p. 8.7.7.2) – pari a EUR 1'330'161.63, valuta 08.09.2000 (cl. 28 p. 8.7.8.577), di cui al capo d'accusa 4.2, speculare al versamento per cassa sul conto n. 8 di EUR 1'330'000.--, stessa valuta (cl. 26 p. 8.7.7.40 e seg.), di cui al capo d'accusa 4.3. Si tratta, per quanto attiene i capi di accusa 4.1, 4.2 e 4.3, di tre operazioni distinte, ma tutte attinenti ai medesimi valori patrimoniali, quelli di cui all'alimentazione originaria pari a EUR 1'324'981.--, sgorganti da un crimine a monte, quello relativo alle cosiddette commesse Siemens (v. supra consid. 5.1.4).
Pur trattandosi di valori patrimoniali di origine criminale, gli atti di cui ai capi di accusa 4.1, 4.2 e 4.3, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, sono comunque infirmati dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per gli atti di riciclaggio che D. avrebbe commesso fra il 27 luglio 2000 e l'11 settembre 2000, descritti ai capi di accusa 4.1, 4.2 e 4.3, l'azione penale è dunque prescritta. D. deve pertanto essere prosciolto dai capi di accusa 4.1, 4.2 e 4.3.

12.3.3 La seconda operazione di bonifico su di una relazione bancaria riconducibile a D. (conto n. 8) inerente le commesse Siemens è quella descritta nel capo di accusa 4.5, in entrata sul conto n. 8, e in uscita da un conto presso la Banca AAAA., Abu Dhabi, d'ordine di HH. LCC, di EUR 242'000.--, valuta 10.09.2001 (cl. 26, 8.7.7.56). Si tratta, per quanto attiene al capo di accusa 4.5, di un bonifico in entrata pari a EUR 242'000.--, denari sgorganti da un crimine a monte, quello relativo alle cosiddette commesse Siemens (v. supra consid. 5.1.4).

Pur trattandosi di valori patrimoniali di origine criminale, l'atto di cui al capo d'accusa 4.5, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, è comunque infirmato dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per l'atto di riciclaggio che D. avrebbe commesso il 10 settembre 2001, descritto al capo d'accusa 4.5, l'azione penale è dunque prescritta. D. deve pertanto essere prosciolto dal capo d'accusa 4.5.

12.3.4 La terza operazione di bonifico su di una relazione bancaria riconducibile a D. (conto n. 8) inerente le commesse Siemens è quella descritta nel capo di accusa 4.17, in entrata sul conto n. 8, e in uscita da un conto presso la Banca AAAA., Abu Dhabi, d'ordine di HH. LCC, di USD 242'000.--, valuta 24.09.2001 (cl. 26, 8.7.7.103a; cl. 60 p. 18.1.256). Si tratta, per quanto attiene al capo di accusa 4.17, di un bonifico in entrata pari a USD 242'000.--, denari sgorganti da un crimine a monte, quello relativo alle cosiddette commesse Siemens (v. supra consid. 5.1.4).

Pur trattandosi di valori patrimoniali di origine criminale, l'atto di cui al capo d'accusa 4.17, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, è comunque infirmato dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per l'atto di riciclaggio che D. avrebbe commesso il 24 settembre 2001, descritto al capo d'accusa 4.17, l'azione penale è dunque prescritta. D. deve pertanto essere prosciolto dal capo d'accusa 4.17.

12.3.5 La quarta e la quinta (ed ultima) operazione di bonifico su di una relazione bancaria riconducibile a D. (conto n. 8) inerenti entrambe le commesse Siemens sono quelle descritte nel capo di accusa 4.7, in entrata sul conto n. 8, e in uscita da un conto presso la Banca AAAA. (Suisse) SA, Ginevra, d'ordine di EE., la prima di EUR 789'000.--, valuta 16.11.2001 (cl. 26 p. 8.7.7.59; cl. 61 p. 18.1.455), la seconda di EUR 583'500.--, valuta 25.04.2002 (cl. 26 p. 8.7.7.67; cl. 61 p. 18.1.459).

Si tratta, per quanto attiene al capo di accusa 4.7, di due bonifici in entrata, pari a EUR 789'000.-- e a EUR 583'500.--, denari sgorganti da un crimine a monte, quello relativo alle cosiddette commesse Siemens (v. supra consid. 5.1.4).

Pur trattandosi di valori patrimoniali di origine criminale, gli atti di cui al capo d'accusa 4.7, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, sono comunque infirmati dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per gli atti di riciclaggio che D. avrebbe commesso fra il 16 novembre 2001 e il 25 aprile 2002, descritti al capo d'accusa 4.7, l'azione penale è dunque prescritta. D. deve pertanto essere prosciolto anche dal capo d'accusa 4.7.

12.3.6 Con mente ai valori patrimoniali confluiti su conti di D. presso la Banca DD. SA a dipendenza della commessa Alstom, per la quale è stata accertata l'esistenza di un crimine a monte (v. supra consid. 5.1.4), la Corte – nell'intento di quantificare l'alimentazione complessiva delle relazioni di D. presso la Banca DD. SA, valori patrimoniali in seguito oggetto di traslazione nel conto n. 7 presso la Banca TT. Ltd., di spettanza dello stesso D. (cl. 71 p. 18.3.186) – ha vagliato ogni singola operazione, di cui ai capi di accusa 4.8 e 4.9, accertando un'alimentazione complessiva netta pari a EUR 336'740.--, e meglio come segue.

12.3.7 La prima e la seconda (ed ultima) operazione di bonifico su di una relazione bancaria riconducibile a D. (conto n. 8) inerenti entrambe la commessa Alstom sono quelle descritte nel capo di accusa 4.8, in entrata sul conto n. 8, e in uscita da un conto presso la Banca AAAA. (Suisse) SA, Ginevra, d'ordine di EE., la prima di EUR 200'000.--, valuta 04.01.2002 (cl. 26 p. 8.7.7.64; cl. 35 p. 8.19.248; cl. 61 p. 18.1.454), la seconda di EUR 236'740.--, valuta 06.05.2002 (cl. 26 p. 8.7.7.68; cl. 35 p. 8.19.255; cl. 61 p. 18.1.458).

Si tratta, per quanto attiene al capo di accusa 4.8, di due bonifici in entrata, pari a EUR 200'000.-- e a EUR 236'740.--, importi a cui va nondimeno sottratta la somma di cui all'operazione menzionata nel capo di accusa 4.9, per un importo di EUR 100'000.--, valuta 07.03.2002 (cl. 26 p. 8.7.7.65; cl. 60 p. 18.1.152; verbale D., cl. 93 p. 910.1720, 910.1721; verbale E., cl. 93 p. 1750), somma destinata ad E. (v. supra consid. 5.1.4), il quale ne aveva sollecitato l'ottenimento a titolo di anticipo della parte della tangente a lui pertoccante (cl. 60 p. 18.1.152, 18.1.173, 18.1.182). Ne segue che l'alimentazione netta riconducibile al solo D., dopo la ripartizione del bottino occorsa con E., e di cui al capo di accusa 4.9, è pari EUR 336'740.--, denari sgorganti dalla cosiddetta commessa Alstom (v. ibidem).

Ciò nondimeno, gli atti di cui ai capi di accusa 4.8 e 4.9, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, sono comunque infirmati dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per gli atti di riciclaggio che D. avrebbe commesso fra il 4 gennaio 2002 e il 6 maggio 2002, descritti ai capi di accusa 4.8 e 4.9, l'azione penale è dunque prescritta. D. deve pertanto essere prosciolto dai capi di accusa 4.8 e 4.9.

12.4 Per ciò che attiene il capo di accusa 4.6, trattasi di un trasporto transfrontaliero di ITL 243'600'000.-- che D. avrebbe posto in essere il 25 settembre 2001 (cl. 26, p. 8.7.7.57 e seg.). La Corte ha constatato come tale capo di accusa, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, è infirmato dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per l'atto di riciclaggio che D. avrebbe commesso il 25 settembre 2001, descritto al capo d'accusa 4.6, l'azione penale è dunque prescritta. D. va pertanto assolto dal capo d'accusa 4.6.

12.5 La Corte ha in seguito rivolto la sua attenzione alle operazioni occorse nel 2003, e di cui ai capi di accusa 4.10, 4.11, 4.20, 4.12, 4.22 e 4.21.

12.5.1 Con mente al capo 4.10, la Corte ha constatato anzitutto che la prima operazione di spallonaggio transfrontaliero ivi ritenuta, vale a dire quella portante su EUR 80'000.--, valuta 14.02.2003, a debito del conto n. 8 (pari a EUR 81'200.--: cl. 26 p. 8.7.7.72; cl. 29 p. 8.7.11.7 e seg.), è occorsa contestualmente al prelievo, occorso il 17.02.2003 da parte di BBBB., lo spallone incaricato da CCCC. Ltd., succursale di Paradiso (cl. 29 p. 8.7.11.16 e seg.; verbale BBBB., cl. 93 p. 910.1589). D. ha riconosciuto di aver disposto tale trasporto transfrontaliero (verbale BBBB., cl. 93 p. 910.1589).

La Corte ha dovuto nondimeno constatare come tale operazione di spallonaggio su EUR 80'000.--, di cui al capo d'accusa 4.10, come esposto oltre (v. infra consid. 12.6), non ricorrendo segnatamente l'aggravante del mestiere, è comunque infirmata dall'estinzione dell'azione penale, l'azione per questo tipo di reato prescrivendosi in sette anni (v. supra consid. 11.2). Per l'atto di riciclaggio che D. avrebbe commesso il 14 febbraio 2003, descritto al capo d'accusa 4.10, l'azione penale è dunque prescritta. D. va pertanto assolto da questa prima operazione contemplata nel capo di accusa 4.10.

Passando alla seconda operazione, di cui al medesimo capo di accusa 4.10, trattasi di un bonifico debito del conto n. 8, a favore del conto di CCCC. Ltd. presso la Banca DD. SA, pari a EUR 506'250.-- (cl. 26 p. 8.7.7.74; cl. 29 p. 8.7.11.10 e seg.), affinché tale società procedesse ad un trasporto transfrontaliero ad opera del suo spallone GGG. (cl. 29 p. 8.7.11.19 e segg.). Questi ha confermato di aver proceduto al trasporto in data 8 maggio 2003 (verbale GGG., cl. 93 910.1584). Dal canto suo, D. ha confermato di avere disposto detto trasporto e di avere preso in consegna in Italia l'importo di EUR 500'000.-- (verbale GGG., cl. 93 910.1584, 910.1587).

Come rilevato sopra (v. supra consid. 4.2), giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel considerare che il trasporto di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera di Stato è un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca, effetti potenzialmente vanificatori di cui D., avveduto e rodato uomo d'affari, non poteva non rendersi conto. Nella fattispecie, non v'è

dubbio che l'accusato D., dando consapevolmente le istruzioni necessarie, al fine di prelevare dal suo conto in Svizzera la somma di EUR 506'250.-- (cl. 26 p. 8.7.7.74) e farsi di conseguenza recapitare EUR 500'000.-- in contanti oltre frontiera in Italia, ha realizzato le condizioni oggettive e soggettive dell'articolo 305^{bis} n. 1 CP, e ciò limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il conto n. 8 (v. supra consid. 5.1.4). D. va pertanto dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro per questa seconda operazione contemplata nel capo di accusa 4.10.

12.5.2 La Corte ha di seguito proceduto alla disamina dei capi di accusa 4.11, 4.20 e 4.12 trattandoli contestualmente, e ciò poiché essi si riferiscono ad un'unica e indissolubile dinamica operativa, che si contraddistingue e si concretizza nei seguenti tre, ancorché distinti, bonifici denotanti la medesima valuta:

- EUR 3'098'872.79, valuta 12.05.2003 (cl. 26 p. 8.7.7.76, 8.7.7.166; cl. 19 p. 8.4.1.13), di cui al capo d'accusa 4.11
- USD 3'126'478.49, valuta 12.05.2003 (cl. 26 p. 8.7.7.115, 8.7.7.166; cl. 19 p. 8.4.1.16), di cui al capo d'accusa 4.20
- CHF 134'456.84, valuta 12.05.2003 (cl. 26 p. 8.7.7.35, 8.7.7.166; cl. 19 p. 8.4.1.10), di cui al capo d'accusa 4.12.

Come si evince dai riscontri probatori testé richiamati, le tre operazioni originano tutte da una sola ed unica istruzione dell'8 maggio 2003 (cl. 26 p. 8.7.7.166), la messa in opera tecnica avendo comportato 3 distinti bonifici per tener conto delle valute differenti fra loro (EUR, USD e CHF). L'operazione persegue in effetti un solo e unico scopo, vale a dire quello di traslare tutti i valori patrimoniali presenti sul conto n. 8 sul conto clienti di una società che doveva fungere da schermo, vale a dire sulla relazione n. 10 intestata a DDDD. SA, Lugano, presso la Banca UU., ora Banca TT. SA, Lugano (cl. 19 p. 8.4.1.1, 8.4.1.7, 8.4.1.13, 8.4.1.16, 8.4.1.10).

D. ha ammesso di aver disposto l'operazione di travaso in questione e non ha fatto mistero del fatto che non voleva far sapere alla Banca DD. dove andavano i soldi (verbale D., cl. 93 p. 910.1715). Tale complesso operativo si contraddistingue in effetti dall'uso di una società fiduciaria già attiva sulla piazza luganese, la quale si è prestata a fungere da società di servizi, mettendo a disposizione il conto clienti già esistente di cui era intestataria, al fine di poter accogliere a titolo fiduciario i valori patrimoniali per i quali D. chiedeva alla sua mandataria di fungere da sorta di filtro, potenzialmente atto a rendere opaca, agli occhi di terzi non coinvolti, la destinazione ultima del patrimonio di sua spettanza. L'accordo fiduciario medesimo (cl. 32 p. 8.11.1.9) attesta come tale trasferimento di averi patrimoniali dal conto n. 8 al conto clienti della fiduciaria in questione avesse – già di per sé – valenza autonoma e si concretizzasse, e perfezionasse, già nella de-

tenzione fiduciaria dei beni (cl. 32 p. 8.11.1.18). Per tali ragioni, la Corte ne ha apprezzato la valenza autonoma (pur trattando contestualmente i tre bonifici), non riconoscendo in tale operazione un preludio indissolubilmente connesso con il successivo trasferimento all'estero del patrimonio in questione, di cui ai capi di accusa 4.22 e 4.21. In effetti, dal punto di vista operativo, il trasferimento a Singapore dei valori patrimoniali già sul conto n. 8 si concretizza in due tappe ben distinte fra loro, la prima dal conto n. 8 sul conto clienti della fiduciaria in parola, la seconda da tale relazione all'istituto di credito d'oltremare.

Ciò posto, con mente ai dettami giurisprudenziali e dottrinali descritti sopra (v. supra consid. 4.2), la Corte ha concluso che il fatto di far confluire detti valori patrimoniali, di cui una parte di provenienza criminale (v. supra consid. 5.1.4), in un conto clienti, presso un diverso istituto di credito, intestato a una società fiduciaria, che aveva il preciso mandato di fungere da detentrica a titolo fiduciario di detti beni, fosse un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca degli averi patrimoniali oggetto della dinamica operativa sopra illustrata, non da ultimo alla luce del fatto che la messa in opera di tale struttura comportava intrinsecamente quel grado di opacità richiesto da D. In altre parole, si tratta di una dinamica operativa che si contraddistingue per un complessivo effetto vanificatorio.

Di conseguenza, la Corte, con mente ai capi di accusa 4.11, 4.20 e 4.12, ha ritenuto che detta dinamica operativa posta in essere da D. costituisce un atto che adempie le condizioni oggettive dell'articolo 305^{bis} n. 1 CP, e ciò limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il conto n. 8. Quanto agli aspetti soggettivi, la Corte ha raggiunto il convincimento che D., avveduto ed esperto uomo d'affari nonché autore del reato a monte che ha convogliato nel conto n. 8 valori patrimoniali di origine criminale (v. supra consid. 5.1.4), non potesse non essere pienamente consapevole del fatto che, agendo in tal guisa, avrebbe reso potenzialmente più difficoltoso l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca del provento del reato a monte.

Posta la trattazione unitaria dei capi di accusa 4.11, 4.20 e 4.12, D. va pertanto dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stata alimentata la relazione n. 8.

12.5.3 La Corte si è infine chinata sui capi di accusa 4.22 e 4.21, accorpando il primo al secondo, trattandosi di un'unica e indissolubile dinamica operativa. In effetti, la mera apertura del conto n. 7 presso la Banca TT. Ltd. – allora Banca UU. (Singapore) Ltd. –, di spettanza dello stesso D. (cl. 71 p. 18.3.186, 18.3.198, 18.3.215), richiesta peraltro l'8 maggio 2003 (cl. 71 p. 18.3.194, 18.3.199, 18.3.203, 18.3.214 e seg., 18.3.234), fosse un atto preparatorio al confluire del patrimonio già sul conto n. 8 e che sarebbe giunto sul conto di Singapore dopo lo scalo sul conto clienti della fiduciaria DDDD. SA. Ad ogni buon conto, il capo di

accusa 4.22 non verte neppure sul trasferimento di valori patrimoniali, o di un altro atto vanificatorio, ma costituisce semplicemente il presupposto – l'apertura di una relazione bancaria – per permettere tecnicamente la ricezione dei valori patrimoniali la cui messa in sicurezza era in fieri. Tale capo di accusa non ha pertanto valenza autonoma ma deve essere accorpato al capo 4.21, che verte sui seguenti bonifici transfrontalieri, a debito del conto clienti di DDDD. SA presso l'allora Banca UU., a favore del conto n. 7 a Singapore:

- EUR 3'097'800.--, valuta 14.05.2003 (cl. 19 p. 8.4.1.34)
- USD 3'126'400.--, valuta 14.05.2003 (cl. 19 p. 8.4.1.37)
- CHF 134'400.--, valuta 27.05.2003 (cl. 19 p. 8.4.1.31).

Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto che i tre bonifici bancari originino da un'unica decisione (cl. 19 p. 8.4.1.36, 8.4.1.32, 8.4.1.44) – quella di smobilitare e trasferire l'insieme degli averi a Singapore – e si presentino in modo distinto unicamente a seguito di problemi tecnici, riconducibili alle valute diverse fra loro (EUR, USD e CHF).

Ciò posto, con mente ai dettami giurisprudenziali e dottrinali descritti sopra (v. supra consid. 4.2), la Corte ha concluso che il fatto di far confluire detti valori patrimoniali, di cui una parte di provenienza criminale (v. supra consid. 5.1.4), in un conto bancario all'estero, operando dunque una serie di bonifici interbancari transfrontalieri, fosse un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca degli averi patrimoniali oggetto dei trasferimenti in parola. Come rilevato sopra (v. supra consid. 4.2), giurisprudenza e dottrina sono in effetti unanimi nel considerare che il trasferimento – anche a mezzo di bonifico interbancario – di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera di Stato è un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca, effetti potenzialmente vanificatori di cui D., attento e sperimentato uomo d'affari, non poteva non rendersi conto. Nella fattispecie, non v'è dubbio che l'accusato D., professionista oltremodo avveduto e rodato, dando consapevolmente alla fiduciaria DDDD. SA le istruzioni necessarie al fine di operare i suddetti bonifici transfrontalieri, ha realizzato le condizioni oggettive e soggettive dell'art. 305^{bis} n. 1 CP, e ciò limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il conto n. 8 (v. supra consid. 5.1.4).

Posto l'accorpamento del capo d'accusa 4.22 al capo 4.21, D. va pertanto dichiarato autore colpevole di riciclaggio di denaro limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui è stato alimentato il conto n. 8.

- 12.6** La Corte si è in seguito chinata sulla ricorrenza o meno dell'aggravante del mestiere con riferimento all'insieme dei capi di accusa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17, 4.7, 4.8, 4.9, 4.6, 4.10, dei capi 4.11, 4.20, 4.12 nonché del capo di accusa 4.21 (quest'ultimo con l'accorpato 4.22).

Inspirandosi alla nozione di mestiere sviluppata dalla giurisprudenza, con le precipue caratteristiche relative alla sua applicazione per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (v. supra consid. 4.6.3), la Corte ha rilevato come si tratti sì, per ciò che concerne le operazioni di cui ai capi di accusa in parola, di svariati atti di riciclaggio, che si estendono su più anni (a partire dal luglio 2000), e si sono perfezionati in modo assai intenso specie nel primo semestre del 2003 (da metà febbraio a fine maggio 2003), per un importo complessivo certamente ragguardevole, ma nel complesso logicamente non superiore all'importo di originaria provenienza illecita (v. supra consid. 5.1.4). La Corte ha nondimeno concluso come, per le operazioni in questione, non siano ravvisabili alcuni tratti caratteristici della nozione in esame, specie se si pon mente al fatto che occorre che sia l'attività del riciclaggio ad essere perpetrata per mestiere e non quella relativa all'agire criminale a monte del riciclaggio di denaro. In altre parole, la Corte ha sì constatato come D. si fosse in un certo qual modo installato nella delinquenza, ma non certo in quella del riciclatore per mestiere bensì della subornazione che la Corte ha intravvisto quale crimine a monte. Il tempo e i mezzi che egli ha consacrato al suo agire delittuoso, la frequenza degli atti in un determinato periodo non erano certo finalizzati all'ottenimento – dall'attività di riciclaggio – di un guadagno, la sua attività mirando invece dapprima essenzialmente alla ricezione dell'illecito profitto e alla suddivisione del bottino con E. e, poi, alla messa in sicurezza – attraverso attività di spallonaggio transfrontaliero, il trasferimento degli averi su di un conto fiduciario e la susseguente traslazione all'estero – del provento ottenuto per sé dal reato a monte. Non vi è, in altre parole, alcun reddito regolare, ottenuto o sperato, dalle operazioni di riciclaggio, il plusvalore non originando da queste ma dal provento di reato stesso.

L'aggravante specifica del mestiere risulta pertanto assente con mente ai capi di accusa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17, 4.7, 4.8, 4.9, 4.6, 4.10, dei capi 4.11, 4.20, 4.12 nonché del capo di accusa 4.21 (quest'ultimo con l'accorpato 4.22).

- 12.7** D. va pertanto dichiarato autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per i capi di accusa 4.10, limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003 (v. supra consid. 12.5.1), 4.11, 4.12, 4.20 (v. supra consid. 12.5.2) e 4.21, quest'ultimo con l'accorpato 4.22 (v. supra consid. 12.5.3), per complessivi EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--. Per il resto egli va prosciolto (v. supra consid. 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.1).

Sulle accuse a carico di F.

13.

13.1 All'accusata F. è rimproverato di aver intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento dell'attività criminale commessa in Italia dal marito E. e da D., sapendo o dovendo presumere della provenienza criminale dei predetti valori (capo d'accusa 6). Più concretamente, è rimproverato all'accusata di aver commesso, tra il 27 dicembre 2000 e il 16 gennaio 2003, in correità con l'accusato E., operazioni di compensazione addebitando il conto n. 9 a lei intestato presso la Banca QQ. (Monaco) S.A., Monaco (MC), a favore di conti detenuti da terze persone in Svizzera per ottenere, in Italia, l'equivalente rimborso delle somme addebitate dal conto n. 9 (capi d'accusa 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5); sempre in correità con il marito, la predetta è inoltre accusata di aver trasferito o fatto trasferire averi dal suo conto monegasco su conti di terze persone in Svizzera per l'acquisto di mobili e altri beni di lusso (capi d'accusa 6.1, 6.6 e 6.7). All'accusata è mossa l'accusa di riciclaggio aggravato in quanto avrebbe agito come membro di una banda e avrebbe fatto mestiere del riciclaggio.

13.2 Secondo l'ipotesi accusatoria, queste operazioni sarebbero costitutive di riciclaggio in quanto il conto n. 9 è stato utilizzato per accreditare le tangenti versate dalla Siemens ad E. (v. supra consid. 5.1.4). Le indiscutibili risultanze probatorie già citate, del resto integralmente confermate in sede dibattimentale da E. (v. ibidem), non lasciano alcun dubbio sul fatto che sul conto n. 9 sia stata accreditata la parte dovuta da Siemens per l'ottenimento delle commesse di cui si è ampiamente trattato in precedenza (v. ibidem). L'inchiesta ha inoltre permesso di stabilire che il conto n. 9 era intestato all'accusata (cl. 72 p. 18.4.39 e segg.; verbale F., cl. 93 p. 910.1870), che quest'ultima ha effettivamente addebitato o fatto addebitare somme dal conto verso relazioni di terze persone in Svizzera – importi poi ricevuti in Italia tramite compensazione – e che vi sono pure stati accreditati a favore di conti in Svizzera per l'acquisto di beni di lusso: operatività che l'accusata ha confermato anche in sede dibattimentale (verbale F., cl. 93 p. 910.1871). Tuttavia, sul fronte soggettivo, quanto precede non è ancora sufficiente ai fini della realizzazione dell'infrazione di riciclaggio. L'accusata, dopo aver conseguito un diploma di scuola media superiore, ha contratto matrimonio con E. ed ha sempre svolto l'attività di casalinga (verbale F., cl. 93 p. 910.1869). Una casalinga in un focolare agiato, alimentato dai cospicui redditi del marito, focolare dove quest'ultimo guadagna e la prima spende, come dichiarato da E. durante la fase predibattimentale (cl. 48 p. 13.4.7). Effettivamente, al di là di ogni strategia difensiva dei coniugi, la Corte ha potuto osservare durante il dibattimento che la coppia assumeva pienamente questi ruoli. F. sapeva che da anni il marito guadagnava molto bene e che, allo scopo di sottrarre parte degli introiti al fisco,

somme destinate a spese voluttuarie (acquisto di case, ristrutturazione della propria abitazione, acquisto di mobili, lampadari, gioielli e spese per viaggi), il marito le aveva fatto aprire la relazione n. 9 a Montecarlo già nel 1993 (verbale F., cl. 93 p. 910.1870). L'accusata non è apparsa alla Corte particolarmente interessata all'attività professionale del marito, accontentandosi di sapere che egli percepiva redditi milionari che comunque non aveva ragioni di credere di origine criminale, ma tutt'al più sottratti al fisco, pur riprovevole che sia questo fatto. In tali circostanze, non si ravvedono ragioni o elementi di prova sufficienti per ritenere che l'accusata avesse motivo di ritenere che il denaro percepito dal marito fosse di origine sospetta. La Corte, in un primo momento, ha certo considerato perlomeno anomalo il fatto che il marito controllasse il conto della moglie e lo accreditasse con fondi da lui guadagnati, tanto più che percepiva il suo salario su di un conto in Italia al quale anche la moglie aveva accesso (verbale F., cl. 93 p. 910.1870). Ciononostante, alla luce delle prove acquisite sia nella fase predibattimentale sia in quella dibattimentale anche questa circostanza non è apparsa sufficiente alla Corte per far ritenere che l'accusata dovesse sospettare della provenienza criminale degli averi accreditati sul conto n. 9. Non è nemmeno stato possibile alla Corte accertare che il marito avesse informato o perlomeno fatto capire alla moglie la provenienza illecita dei fondi in questione. Oltre a manifestare poco interesse per l'attività professionale del marito, l'accusata non è nemmeno apparsa inserita nel *milieu* socio-professionale di quest'ultimo, prova ne è che i suoi contatti con gli altri accusati, segnatamente con D., erano pressoché inesistenti (verbale F., cl. 93 p. 910.1871 e segg.). La Corte è giunta pertanto al convincimento che l'accusata non sapeva, né dovesse sapere alla luce dei criteri dottrinali e giurisprudenziali sopraccitati (v. supra consid. 4.3 e 4.4), che il suo conto, essenzialmente alimentato e controllato dal marito, avesse ricevuto degli accrediti provenienti da un crimine.

- 13.3** Visto quanto precede, difettando detto elemento soggettivo, l'accusata va prosciolta da tutte le accuse.

Sulle accuse a carico di E.

14.

- 14.1** All'accusato E. è rimproverato di aver intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento dell'attività criminale commessa in Italia da lui stesso e da D., sapendo o dovendo presumere della provenienza criminale dei predetti valori (capo d'accusa 5). Più concretamente, è rimproverato all'accusato di aver commesso, tra il 27 dicembre 2000 e il 16 gennaio 2003, in correttezza con l'accusata F., operazioni di compensazione addebitando o facendo addebitare il conto n. 9 in-

testato a F. presso la Banca QQ. (Monaco) S.A., a favore di conti detenuti da terze persone in Svizzera per ottenere, in Italia, l'equivalente rimborso delle somme addebitate dal conto n. 9 (capi d'accusa 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5); sempre in correttezza con F., E. è inoltre accusato di aver trasferito o fatto trasferire somme di danaro dalla relazione bancaria precitata su conti di terze persone in Svizzera per l'acquisto di mobili e altri beni di lusso (capi d'accusa 5.1, 5.6 e 5.7). All'accusato è mosso l'accusa di riciclaggio aggravato in quanto avrebbe agito come membro di una banda e avrebbe fatto mestiere del riciclaggio.

- 14.2** Richiamate *mutatis mutandis* le accuse già descritte per l'accusata F., speculari a quelle mosse nei confronti di E. (v. supra consid. 13), è stabilito e non contestato dall'accusato che sul conto n. 9 sono state accreditate le tangenti versate da Siemens (v. supra consid. 5.1.4). È altrettanto appurato che da questa relazione bancaria sono state addebitate, tra il 27 dicembre 2000 e il 16 gennaio 2003, varie somme di denaro per un importo complessivo di circa CHF 1'700'000.-- su relazioni bancarie di terzi essenzialmente in essere presso istituti di credito a Lugano e a Chiasso. Tuttavia, in virtù dell'economia processuale, è opportuno, prima di analizzare se le singole operazioni adempiono gli elementi costitutivi dell'art. 305^{bis} n. 1 CP, verificare se gli elementi costitutivi di almeno una delle aggravanti sono realizzati in capo all'accusato. Qualora ciò non fosse il caso, l'accusato andrebbe prosciolto in quanto tutti i fatti commessi nel periodo precitato sarebbero prescritti (v. supra consid. 11.2).
- 14.3** Per quanto attiene all'aggravante della banda, l'atto d'accusa, come si è visto, indica una sola forma di partecipazione di E. in correttezza con F. Orbene, dato il proscioglimento dell'ipotetico secondo e unico altro membro della banda indicato nell'atto di accusa, richiamati i principi esposti al consid. 6 e rinvii, i requisiti di questa aggravante non sono pacificamente adempiuti.
- 14.4** Per quanto concerne l'aggravante del mestiere, in virtù della giurisprudenza già citata (v. supra consid. 4.6.3), la Corte non ha ravvisato nei confronti dell'accusato gli elementi tipici di questa aggravante. È certo provato (v. supra consid. 14.2 e rinvii) che l'accusato ha fatto trasferire o trasferito in varie occasioni somme di danaro dal conto n. 9 su conti bancari in Svizzera. La cifra d'affari, più di CHF 1'700'000.--, è certo considerevole ma non si può ritenere che l'accusato abbia esercitato il riciclaggio alla stessa stregua di una professione. Egli non ha infatti tratto utili dall'attività di riciclaggio in quanto tale, la sola che deve essere presa in esame per ritenere data o meno la qualifica del mestiere, bensì dall'attività corruttiva a monte (v. supra consid. 4.6.3).
- 14.5** Non essendo adempiute le condizioni del riciclaggio aggravato, vanno presi in considerazione i termini di prescrizione di cui alla forma semplice di tale reato,

ovvero sette anni (v. supra consid. 11.2). Per tutti gli atti di riciclaggio rimproverati ad E. nell'atto d'accusa, atti che sarebbero stati commessi, come si è visto, tra il 27 dicembre 2000 e il 16 gennaio 2003, l'azione penale è dunque prescritta. Di conseguenza E. va prosciolto da ogni accusa.

Sulle pene

15.

15.1 I reati ritenuti a carico di A., B. e D. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del 22 marzo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Determinante è in primis il genere di pena e, se necessario, le modalità d'esecuzione della stessa (DTF 134 IV 82 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 6B_268/2008 del 2 marzo 2009, consid. 3.3). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e dall'altro quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta, essenzialmente perché non può essere applicabile una legge che nel suo complesso non vige attualmente né è mai stata nel passato in alcun momento vigente (sentenza 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).

15.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305^{bis} n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con una multa fino a un milione di franchi (art. 305^{bis} n. 2 CP), mentre le nuove pene

comminate dal 1° gennaio 2007 sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, rispettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecuniaria.

Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera dei reati di associazione per delinquere e di appropriazione indebita (art. 416 e 646 CPI) cui è stato condannato in Italia A. e qui rilevanti alla luce del concorso retrospettivo (v. infra consid. 16.2), i fatti in questione sarebbero sussumibili al reato di complicità in amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, per cui secondo il vecchio diritto sarebbe incorso nella detenzione da sei mesi a cinque anni (art. 25 e 65 vCP), mentre dal 1° gennaio 2007 è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (combinati art. 25, 26 e 48a CP).

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicato in *forumpoenale*, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento, *Asperationsprinzip*, *principe de l'aggravation des peines*), nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, *Code pénal, Partie générale*, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale dipendeva dall'esistenza di una prognosi favorevole, l'attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge presume dunque l'esistenza di una prognosi favorevole e questa *praesumptio iuris* deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in *SJ* 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene

pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle condizioni definite all'art. 43 CP.

Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale (v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del 9 maggio 2008, consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie a tutti gli autori colpevoli.

16.

- 16.1** Limitatamente ad A. va anzitutto preso atto che egli è già stato oggetto di una condanna penale in Italia, con sentenza di patteggiamento passata in giudicato. I reati per cui è stato condannato costituiscono l'antefatto criminoso agli atti di riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi dal 2000 al luglio 2002 (cl. 93 p. 683.155 e seg.). Per il reato di associazione per delinquere giusta l'art. 416 CPI e appropriazione indebita giusta l'art. 646 CPI è stato condannato ad una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione (cl. 93 p. 683.232).
- 16.2** In base all'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Escluso è dunque in Svizzera il sistema del cumulo materiale delle pene (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2), previsto, seppur con qualche mitigazione, dal diritto penale italiano (v. FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). Il fatto che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale fede-

rale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157), non impedisce di tener conto nei limiti del possibile delle interferenze che emergono nella sovrapposizione di sistemi.

I principi del concorso retrospettivo di cui all'art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127 IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRIG-BEAT ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP). Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti commessi prima della sentenza di patteggiamento del 27 aprile 2009. Il principio che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo non debba essere danneggiato per il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un unico giudizio (v. DTF 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto conto della colpevolezza complessiva per l'insieme dei reati in questione e della forchetta edittale posta dal diritto svizzero.

Concretamente, nell'ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di associazione per delinquere e appropriazione indebita per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo sia la partecipazione ex art. 26 CP in amministrazione infedele aggravata ai sensi dell'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP che il riciclaggio aggravato giusta l'art. 305^{bis} CP, una pena massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di accrescimento o cumulo giuridico di cui all'art. 49 CP fino ad un massimo della metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giusta l'art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti. La pena complementare risulterà quindi deducendo la pena di due anni e sei mesi pronunciata in Italia dalla pena complessiva qui ritenuta adeguata (sentenza del Tribunale federale 6B_384/2009 del 5 novembre 2009, consid. 3.5.3, riassunta in ius.focus 3/2009 pag. 27).

17. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione

per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l'effetto che la sanzione avrà su di lui.

Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l'autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna 2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in *forum* poenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in *forum* poenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105; sentenza del Tribunale federale 6B_866/2009 del 22 febbraio 2010, consid. 1.5.2).

18. A. non è comparso al dibattimento (verbale principale, cl. 93 p. 910.4). Il suo legale ha certo cercato di giustificare l'assenza, producendo a dibattimento inoltrato un certificato medico (v. verbale principale, cl. 93 p. 910.26) e spiegando alla Corte che l'accusato è stato psicologicamente e fisicamente provato dalle procedure italiana e svizzera a tal punto da non potersi presentare al processo. Ciò non toglie che l'accusato non ha nemmeno tentato, prima del dibattimento, di ottenere una dispensa. Tale condotta denota scarsa considerazione per la giustizia svizzera. Tuttavia, questa Corte ha potuto rilevare che nelle fasi pregresse dei

procedimenti, soprattutto in quello italiano, egli ha collaborato con gli inquirenti. Ne consegue che il suo comportamento procedurale sarà complessivamente valutato in maniera neutra nella commisurazione della pena.

Dopo aver lavorato per la società Q., A. è stato attivo come libero professionista ed ha operato nel campo del management aziendale svolgendo consulenze esterne per conto di terzi (cl. 1 p. 1.1.99). A prescindere dai fatti oggetto del presente procedimento nonché del parallelo procedimento italiano, non risultano agli atti precedenti penali a suo carico (cl. 93 p. 231.1-12). Questo comunque in base alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale va ritenuto in maniera neutra nella complessiva ponderazione dei fattori giusta l'art. 47 CP, visto che è in definitiva normale per ogni cittadino non avere precedenti penali (DTF 136 IV 1 consid. 2.6) e motivi particolari per considerare in termini mitigatori questa circostanza non sono qui dati. Per quanto riguarda il riciclaggio in quanto tale va per contro tenuto in considerazione il fatto che trattandosi di autoriciclaggio gran parte del disvalore dell'atto è già sanzionato mediante la pena italiana del reato a monte, già di per sé molto pesante per i criteri svizzeri. Inoltre i reati di riciclaggio sono stati commessi tra il 2001 e il 2002, per cui anche se per la fattispecie aggravata siamo ancora lontani dalla prescrizione e pertanto non si può ancora applicare l'attenuante specifica del tempo trascorso di cui all'art. 48 lett. e CP, ciò non toglie che della lunga durata della procedura vada comunque tenuto conto nel quadro dell'art. 47 CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1087/2009 e 6B_25/2010 del 15 marzo 2010, consid. 2.6 e rinvii; v. anche la sentenza 6B_764/2009 riassunta in ius.focus 2/2010 pag. 22).

La colpevolezza complessiva è comunque grave, tenuto conto dell'ammontare totale delle somme riciclate (più di 840'000.-- dollari), della reiterazione nel tempo della condotta criminale (tra gennaio 2001 e settembre 2002; da distinguere dal concorso reale in quanto tale, già determinante per fissare la forchetta edittale e pertanto qui ininfluente per evitare doppie ponderazioni; questione lasciata aperta nella sentenza del Tribunale federale 6B_157/2009 del 29 ottobre 2009, riassunta e commentata in ius.focus 2/2010 pag. 23 e seg.), nonché del movente esclusivamente egoistico, anche se A. non è certo l'ideatore del sistema ed appare piuttosto l'esecutore del piano criminale di B.

Concludendo, per il complesso dei fatti in questione, trasponendo il tutto nel diritto sanzionatorio svizzero, sarebbe stata giustificata una pena detentiva complessiva di due anni e sei mesi assortita di una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, quest'ultima obbligatoria nel caso di riciclaggio aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP). Nella scelta della pena questo Tribunale ha tenuto non da ultimo in dovuta considerazione il fatto che alla luce della pena irrogata in Italia, già superiore ai due anni, un'eventuale pena detentiva addizionale non potrebbe più essere pro-

nunciata con la condizionale (v. art. 42 cpv. 1 CP), ma tutt'al più con la condizionale parziale giusta l'art. 43 CP, per cui il condannato, nonostante in Italia la pena sia stata dichiarata estinta (v. cl. 93 p. 683.232), dovrebbe scontare almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 CP). In considerazione dell'obbligo previsto all'art. 47 cpv. 1 CP di tenere conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita del condannato e quindi di evitare nella misura del possibile sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101; 121 IV 97 consid. 2c pag. 101; 119 IV 125 consid. 3b pag. 126 e seg.; 118 IV 337 consid. 2c pag. 340, 342 consid. 2f pag. 349 e seg.), la pena complementare è esclusivamente pecuniaria. Si tratta però di un caso limite: in tal senso la pena in questione entra in considerazione soltanto nella misura in cui, come si vedrà, questa Corte esclude qualsiasi forma di sospensione parziale della stessa (v. infra consid. 21.1).

Data la difficilissima situazione economica in cui il condannato si trova, il quale, disoccupato, vive praticamente a carico della moglie pensionata e percepisce direttamente soltanto una rendita di invalidità di EUR 314.-- (v. cl. 93 p. 271.1 e segg.), non ci sono pacificamente margini per fissare un'aliquota giornaliera superiore al minimo di fr. 10.-- recentemente definito dalla giurisprudenza (DTF 135 IV 180 consid. 1.4). La pena pecuniaria complessiva sarà quindi di fr. 1800.--.

- 19.** B. ha dato alla Corte l'immagine di una persona rodata in campo industriale e manageriale, preoccupata certo per il buon esito della EPW, ma anche pronto a cogliere le occasioni che gli si presentavano per soddisfare i suoi bisogni di lucro. A tal fine egli non ha esitato a contravvenire ai suoi doveri ledendo gli interessi del suo datore di lavoro. A questo scopo egli si è associato all'accusato A. che sapeva essere disposto a non porsi troppe domande sulle irregolarità dei bonifici sul conto n. 4. Infatti, B. sapeva che, oltre alle commissioni percepite, a A. interessava sviluppare i propri contatti professionali con EPW (v. supra consid. 5.3). B. ha contestato i fatti, non esitando a portare argomentazioni insostenibili (v. supra consid. 5.3.4 in fine). Egli ha un precedente penale risalente al 1991 per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici, fatti per cui è stato condannato a tre mesi di reclusione e ad una multa di 2,25 milioni di lire italiane (v. cl. 93 p. 93.232.6). Dato il tempo trascorso da quel reato esso non peserà comunque nella commisurazione della pena. Trattandosi di autoriciclaggio, come per A. va certo tenuto in considerazione il fatto che una parte importante del disvalore dell'atto è assorbito nel reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2 non pubblicato in TPF 2009 25), anche se è più complesso per lui quantificare esattamente l'ammontare dell'assorbimento, non trovandoci nell'ipotesi di un concorso retrospettivo e non avendo come riferimento una condanna in Italia. La mitigazione va dunque effettuata secondo i consueti criteri dell'art. 47 CP. A suo favore vanno inoltre ritenuti

il tempo trascorso dai fatti, quale attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e CP limitatamente agli atti di riciclaggio semplice essendo questi già vicini alla prescrizione (v. DTF 132 IV 1 consid. 6.2 nonché sentenza del Tribunale federale 6B_880/2009 del 30 maggio 2010, consid. 10.3 e rinvii), ed il logorio personale e familiare cui l'accusato è esposto dal 2003, considerata la lunga durata delle due concorrenti procedure sia in Italia che in Svizzera (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1087/2009 e 6B_25/2010 del 15 marzo 2010, consid. 2.6.1 e rinvii). Ciò non toglie che anche per B. la colpevolezza complessiva è grave, tenuto conto dell'ammontare totale delle somme riciclate (superiore agli 840'000.-- dollari), della reiterazione nel tempo della condotta criminale (da gennaio 2001 a maggio 2003; come per A. tenendo in considerazione il divieto di una doppia ponderazione, v. supra 18), di cui una parte importante in banda (capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14; elemento questo che va però tenuto in considerazione soltanto nei termini di puntuale "affinamento" all'interno del quadro edittale già di per sé aggravato, di cui nelle DTF 120 IV 67 consid. 2b pag. 72 e 118 IV 342 consid. 2b; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_785/2007 del 14 maggio 2008, consid. 2.4), nonché del movente esclusivamente egoistico. Tenuto conto di tutti questi elementi, sia oggettivi che soggettivi, considerato il fatto che nell'ipotesi di concorso giusta l'art. 49 cpv. 1 CP fra riciclaggio aggravato e riciclaggio semplice, la pena edittale minima è la pena pecuniaria mentre la pena massima è una pena detentiva di 7 anni e mezzo, obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, B. va punito con una pena detentiva di 14 mesi ed una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere.

Giusta l'art. 34 cpv. 2 CP un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L'applicazione concreta di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). B. ha un reddito netto mensile di EUR 4000.-- dato dalla sua pensione ed è comproprietario di un appartamento a Monza per un valore di stima di EUR 300'000.-- da cui non trae però particolare profitto (cl. 93 p. 272.1-2). La moglie è pensionata e percepisce una rendita pensionistica mensile di EUR 1020.-- (cl. 93 p. 273.1-2). Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato e dalla sua coniuge, ed ai quali non vi è ragione di non dar credito, si giustifica di fissare l'aliquota giornaliera a fr. 100.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 3000.--.

- 20.** D. è apparso alla Corte una persona con molta esperienza in campo industriale, intelligente, calcolatrice e dotata di una grande abilità retorica. Egli non ha esitato

a far uso di queste doti per tentare di sfuggire alle sue responsabilità penali. L'accusato ha solo parzialmente collaborato alle indagini assumendo un atteggiamento nel complesso piuttosto contraddittorio, dosando con cura minime ammissioni, tentando di bagatellizzare le proprie responsabilità, enfatizzando i propri successi economici in Enel (v. verbale D., cl. 93 p. 910.1716, 26 e seg., 29 e segg.), quasi come motivo di giustificazione per la propria condotta spregiudicata. D. ha svolto un ruolo essenziale nel perfezionamento del reato a monte. Pur sapendo, come confermato in sede dibattimentale (v. verbale principale, cl. 93 p. 910.29), che al momento dei fatti Enel era detenuta per circa il 68% dallo Stato, e quindi non potendo ignorare di svolgere una funzione a quel tempo ancora eminentemente pubblica seppure in un orizzonte prospettico in continua evoluzione, egli ha accettato, contravvenendo ai suoi doveri, delle tangenti per favorire le commesse della Siemens e dell'Alstom, e questo poco tempo dopo aver assunto la funzione di amministratore delegato. Egli ha, in seguito, elaborato un sofisticato itinerario bancario internazionale, non esitando ad avvalersi di conti di terze persone o di altre relazioni bancarie da lui controllate, per riciclare le ingenti somme di denaro illegalmente percepite. Questo modus operandi denota senz'altro un'energia criminale notevole. Il movente non è altruistico, non è l'interesse di Enel come sembrerebbe quasi aver sostenuto in aula, bensì il lucro personale.

D. ha un precedente penale risalente al 1993 per violazione delle norme per l'igiene del lavoro (v. cl. 93 p. 234.6), il quale dato il tempo trascorso dai fatti e la loro minore gravità, sanzionata con una multa di ITL 475'000.--, non peseranno a suo sfavore nella ponderazione giusta l'art. 47 CP. A favore di D. va ritenuta l'attenuante specifica del tempo trascorso dai fatti giusta l'art. 48 lett. e CP e la relativa giurisprudenza (v. supra consid. 19), avendo da allora tenuto buona condotta, nonché, come per B., la lunga durata delle due procedure in Italia ed in Svizzera nei termini previsti dalla giurisprudenza in ambito di dovere di celerità giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. (v. ibidem). Trattandosi di autoriciclaggio, questa Corte terrà anche per lui presente la componente di assorbimento del disvalore nel reato a monte (v. ibidem), ma ciò non toglie che le cifre riciclate sono elevatissime (più di 3,2 milioni di Euro e 242'000.-- dollari), molto più elevate di quelle riciclate dagli altri due condannati, per cui oggettivamente la pena non potrà essere lieve, nonostante l'assenza di aggravanti, tanto più in considerazione del fatto che D. beneficiava comunque di uno stipendio molto alto (ITL 850 mio annui, più bonus; v. verbale D., cl. 93 p. 910.1710) ed il passaggio all'atto è stato determinato esclusivamente dal desiderio di accumulare ulteriore ricchezza, senza nessun riguardo per la responsabilità manageriale e morale che gli incombeva in quella importante funzione in un'azienda ancora in gran parte controllata dallo Stato italiano. La logica che lo ha portato a delinquere e quindi a riciclare le enormi somme esportate all'estero per portarle al sicuro, è una pura logica di a-

vidità ed egoismo che mal si conciliano con la condotta esemplare che avrebbe dovuto tenere nei confronti degli impiegati dell'azienda e dei cittadini-contribuenti, i quali ovviamente dovrebbero poter far affidamento sul fatto che quadri a questi livelli non si arricchiscano illegalmente con simili metodi, che non hanno nulla a che vedere con la gestione oculata e responsabile delle "utilities" pubbliche, ma nemmeno del resto con una sana logica di mercato. Questo spiega del resto la sempre maggiore sensibilizzazione della comunità internazionale in questo ambito (v. GAETANO DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Milano 2007, pag. 49 e segg.) e da persone con responsabilità manageriali e spessore intellettuale del livello di D. ci si attende ovviamente ben altra sensibilità che quella da lui palesata nel caso concreto.

Tenuto conto di tutti questi elementi sia soggettivi che oggettivi, i quali ovviamente vanno qui riferiti esclusivamente all'energia criminale investita nel riciclaggio in quanto tale e non nel reato a monte, oggetto esso della parallela procedura italiana, la pena da infliggere al reo, la quale tenuto conto delle regole del concorso può situarsi tra un minimo che è quello della pena pecuniaria ed un massimo che è la pena detentiva fino a 4 anni e mezzo (v. art. 305^{bis} n. 1 richiamato l'art. 49 cpv. 1 CP), è una pena detentiva di 17 mesi.

- 21.** Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).
- 21.1** Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 CP sono date per B. e D., ma non per A., visto che per il complesso delle pene irrogate, non ci si trova più nei limiti oggettivi per l'ottenimento della condizionale (v. DTF 109 IV 68 consid. 1 e sentenze del Tribunale federale 6B_725/2007 del 15 aprile 2008, consid. 2 e 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, consid. 3.3.1). Tutt'al più potrebbe essere presa in considerazione una condizio-

nale parziale: tuttavia, tenuto conto del fatto che nella scelta stessa della pena si è optato per una pena pecuniaria essenzialmente per evitare che il condannato dovesse scontare una pena detentiva di almeno sei mesi (v. supra consid. 18), non sarebbe ragionevole frammentare la pena pecuniaria di complessivi fr. 1'800.--, la quale, in termini di prevenzione speciale, mancherebbe completamente il suo scopo. Non va del resto dimenticato che la pena italiana è stata subito dichiarata interamente estinta in applicazione della legge n. 241 del 31 luglio 2006 (cl. 93 p. 683.232) e non è nemmeno iscritta nel casellario giudiziale (cl. 93 p. 231.6 e 12), per cui in sostanza la pena complementare qui pronunciata sarà la sola ad esplicare effetto per il complesso di fatti in questione (sulle conseguenze dell'estinzione della pena in seguito ad indulto v. art. 174 CPI, ANTOLISEI, op. cit., pag. 763 e segg. e LUIGI STORTONI, Estinzione del reato e della pena, in Digesto delle discipline penali, vol. IV, Torino 1990, pag. 342 e segg.). Com-misurazione della pena, scelta della pena e forma d'esecuzione vanno infatti considerati in maniera organica, in modo tale da individualizzare al meglio la stessa (v. sentenze del Tribunale federale 6B_161/2010 del 7 giugno 2010, consid. 2.2 e 6B_83/2009 del 30 giugno 2009, consid. 3.5.1 pubblicato in *forumpoenale* 5/2009, n. 60 pag. 286, nonché già DTF 120 IV 67 consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c; 117 IV 97 consid. 4; v. anche ANNETTE DOLGE, Geldstrafen als Ersatz für kurze Freiheitsstrafen, in RPS 128/2010 pag. 72 e riferimenti). Per A. la pena complementare di 180 aliquote giornaliere è pertanto da scontare per intero.

- 21.2** Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.). Le condizioni soggettive per permettere la concessione della condizionale ai sensi dell'art. 42 CP valgono anche per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell'art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Nel caso di pene detentive la cui durata rientra nel comune campo di applicazione sia della condizionale piena che della condizionale parziale, la condizionale piena costituisce la regola e quella parziale l'eccezione; quest'ultima può essere ammessa soltanto se esistono dei dubbi importanti in merito al futuro comportamento del reo, segnatamente a causa di precedenti condanne, dubbi che possono

essere fuggiti soltanto facendo scontare una parte della pena. Il giudice può così evitare il dilemma del “tutto o niente” in caso di prognosi fortemente incerta. Prima di pronunciare una pena con la condizionale parziale il giudice deve comunque esaminare la possibilità prevista giusta l’art. 42 cpv. 4 CP di combinare la pena condizionalmente sospesa con una pena pecuniaria oppure una multa. Se sotto il profilo della prevenzione speciale questa possibilità si rivela sufficiente per rovesciare la prognosi sfavorevole, essa va preferita alla condizionale parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.2.3.2, pubblicato in SJ 2008 I pag. 281 e seg.).

- 21.3** Le condizioni soggettive per la concessione della condizionale sono date sia per B. che per D. Entrambi sono ben integrati socialmente e professionalmente. Sebbene figurino agli atti dei precedenti, essi sono molto risalenti nel tempo e data la loro diversa natura e minore gravità non permettono in alcun modo di concludere che vi sia in loro una propensione alla recidiva. Inoltre il periodo di detenzione preventiva sofferto in Italia per i reati a monte del riciclaggio ha visibilmente marcato entrambi in maniera molto forte, per cui si può ritenere che sia loro servito da monito. Complessivamente non vi sono dunque elementi per formulare una prognosi negativa ed è superfluo esaminare l’opportunità di adottare soluzioni come quelle previste agli art. 42 cpv. 4 o 43 CP. La condizionale va dunque ammessa per tutte le pene irrogate a loro carico ed il periodo di prova può essere senz’altro fissato al minimo di due anni, il quale, tenuto conto del basso rischio di recidiva sussistente, appare sufficiente a garanzia di un effettivo ravvedimento di entrambi (sui criteri pertinenti v. DTF 95 IV 121 consid. 1 e sentenza del Tribunale federale 6B_105/2009 del 22 maggio 2009, consid. 4.1).

Sulle pretese di parte civile

22.

- 22.1** Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere nella procedura penale federale, nella misura in cui non sussistano ostacoli alla competenza del Tribunale penale federale a giudicare sulle medesime. Esse sono giudicate dal Tribunale penale federale nella misura in cui l’imputato non sia stato assolto o il procedimento abbandonato (art. 210 cpv. 1 PP). L’azione civile deve essere prodotta al più tardi all’apertura del dibattimento (art. 211 PP).

La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) disciplina, nell’ambito internazionale, la competenza dei tribunali e delle autorità svizzere (art. 1 lett. a); l’art. 1 cpv. 2 LDIP riserva i trattati internazionali. In merito alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a livello internazionale, il 18 ottobre 1991 la Svizzera ha ratificato la

Convenzione di Lugano (CLug; RS 0.257.11), così come pure l'Italia il 22 settembre 1992. Detta Convenzione disciplina pertanto la competenza a livello internazionale tra Svizzera ed Italia, in materia civile e commerciale (art. 1 CLug). Giusta l'art. 21 CLug, qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Il cpv. 2 del medesimo articolo prevede che, se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Va specificato che l'art. 21 CLug si applica anche se una delle giurisdizioni adite è una giurisdizione civile mentre l'altra è una giurisdizione penale investita di pretese civili (HÉLÈNE GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 4a ediz., Parigi 2010, n. 324).

22.2 Nel caso concreto, Enel con scritto del 7 maggio 2008 (cl. 55 p. 15.1.2240 e segg.), EPW con lettere del 29 novembre 2006 (cl. 50 p. 15.1.3), del 3 agosto 2007 (cl. 50 p. 15.1.191) e del 7 maggio 2008 (cl. 55 p. 15.1.2240 e segg.) e Enel Produzione con scritto del 7 maggio 2008 (cl. 55 p. 15.1.2240 e segg.) si sono costituite parti civili nel presente procedimento penale; esse hanno concretizzato le loro pretese derivanti da atto illecito nei confronti degli accusati in sede di apertura del pubblico dibattimento, e meglio con istanza datata 19 febbraio 2010 (cl. 93 p. 910.122 e segg.).

In precedenza, il 16 gennaio 2008 Enel, EPW e Enel Produzione si erano pure costituite parti civili nel procedimento dinanzi al giudice italiano del merito (cl. 55 p. 15.1.2325 e segg., 2277 e segg., 2241 e segg.), procedimento apertosi con l'udienza del 9 febbraio 2010 (cl. 93 p. 910.918 e segg.), antecedentemente dunque ai pubblici dibattimenti svizzeri. In tale sede sono state presentate richieste che perseguono il medesimo titolo e il medesimo oggetto delle pretese formulate dinnanzi a questa Corte, nei confronti, tra gli altri, di A., B., D. e E.

La competenza del giudice di merito italiano è indiscussa per giudicare gli antecedenti del riciclaggio, in quanto foro naturale sia penale che civile del reato a monte; ad ogni modo, non spetterebbe comunque a questa Corte statuire sulla competenza del giudice straniero preventivamente adito (REINHOLD GEIMER/ROLF A. SCHÜTZE, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, Kommentar, 3a ediz., Monaco 2010, A1 – art. 27 n. 17 e seg.; GAUDEMET-TALLON, op. cit., n. 335). Essendosi le parti civili già costituite dinnanzi a tale magistrato, facendo valere richieste aventi il medesimo titolo di quelle invocate nel procedimento penale svizzero, questa Corte, per quanto attiene alle pretese formulate nei confronti di A., B., D. e E., non può che dichiararsi incompetente a favore del giudice straniero, essendo sta-

ta adita successivamente. Un discorso a parte andrebbe fatto per gli accusati C., F. e G., di per sé non toccati dal procedimento italiano, ma, dato che essi sono stati comunque prosciolti, per economia procedurale la questione non merita ulteriore approfondimento.

Sulle misure

23.

23.1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 2 CP). In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato (art. 71 cpv. 3 prima frase CP).

La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in cartevalori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti punibili sotto il profilo dell'art. 305^{bis} CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

- 23.2** Per quanto concerne i valori sequestrati sulla relazione n. 13 intestata a RR. Inc., Panama, presso la Banca CC. di Chiasso, l'analisi dell'origine criminale dei valori patrimoniali giunti sulla predetta relazione è stata effettuata dalla Corte in ambito di tipicità della condotta di B. alla quale si rinvia per economia procedurale (v. supra consid. 10). In merito all'importo da considerarsi contaminato, va rilevato che la relazione in questione è stata accreditata da valori addebitati dal conto n. 4, relazione sulla quale, in precedenza, erano stati bonificati i proventi dell'attività criminale messa in atto da A. e dallo stesso B. per un ammontare globale di USD 840'404.59 (v. supra consid. 10, e in particolare 10.2.1 e rinvii). Ne consegue che sulla relazione n. 13 RR. Inc., Panama, presso la Banca CC. di Chiasso è ordinata la confisca di USD 840'404.59. Per il resto il conto va dissequestrato.
- 23.3** Anche per quanto attiene ai valori sequestrati sulla relazione n. 7 intestata a D. presso la Banca TT. Ltd. di Singapore, l'analisi dell'origine criminale dei valori accreditati su detta relazione è stata sviluppata nei considerandi inerenti al crimine a monte ed alla tipicità della condotta di D. ai quali si rinvia (v. supra consid. 12). In merito all'importo da considerarsi contaminato, va rilevato che la relazione sequestrata è stata accreditata da valori provenienti da relazioni di D., in particolare dal conto n. 8, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--, importi la cui confisca va ordinata trattandosi di valori di provenienza criminale (v. supra consid. 12.5.3 e rinvii). Per il resto la relazione in questione è dissequestrata.

Spese e ripetibili

- 24.** La ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili è regolata dagli art. 172 a 177 PP, nonché dagli art. 62 a 68 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabili in virtù del rinvio previsto all'art. 245 cpv. 1 PP. L'importo delle spese giudiziarie si situa tra fr. 200.-- e fr. 250'000.--; se particolari motivi lo giustificano, il Tribunale penale federale può andare oltre il limite massimo, ma al massimo raddoppiarlo (art. 245 cpv. 2 PP). Le spese giudiziarie vanno a carico del condannato. La Corte può peraltro, per ragioni speciali, condonargliele interamente o in parte (art. 172 cpv. 1 PP). Un tale condono può intervenire allorquando il condannato è indigente, se esiste una sproporzione evidente tra l'importo delle spese e la colpevolezza del condannato oppure se quest'ultimo è assolto da una parte delle accuse. In caso di assoluzione completa, le spese sono di regola messe a carico della Confederazione. Le spese del procedimento penale comprendono gli emolumenti e gli esborsi relativi alle indagini preliminari, all'istruzione preparatoria, alla messa in stato d'accusa e all'attività requirente (art. 172 cpv. 1 PP). Esse sono calcolate secondo i principi fissati dall'ordinanza sulle spese della procedura penale federale (Ordinanza sulle spese; RS 312.025) e dal regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale fede-

rale (Regolamento sulle tasse; RS 173.711.32). Secondo l'art. 3 dell'Ordinanza sulle spese, gli emolumenti sono fissati in funzione dell'importanza della causa, degli interessi finanziari in gioco, del tempo e del lavoro richiesti. L'art. 1 del Regolamento sulle tasse prevede che la tassa di giustizia è fissata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.

24.1 Nel caso concreto, per la procedura delle indagini preliminari, il MPC ha richiesto la rifusione di fr. 216.24 a titolo di esborsi e di fr. 30'000.-- a titolo di emolumento per la propria attività, nonché di fr. 12'000.-- quale emolumento per l'attività della Polizia giudiziaria federale (cl. 93 p. 710.1). A norma dell'art. 4 lett. b e d dell'Ordinanza sulle spese, l'emolumento riscosso per le indagini di polizia giudiziaria è da fissare tra fr. 500.-- e fr. 50'000.--; quello per l'atto d'accusa e la rappresentanza dell'accusa tra fr. 2'000.-- e fr. 20'000.--. Ne deriva che l'emolumento richiesto per l'attività della polizia è senz'altro adeguato, così come l'emolumento destinato al MPC, che può essere equamente suddiviso tra la parte relativa alle indagini di polizia giudiziaria, per fr. 15'000.--, e la stesura dell'atto d'accusa e la rappresentanza dell'accusa, per i restanti fr. 15'000.--. Al contrario, non essendo le spese di fr. 216.24 concretizzate da alcun giustificativo, esse non possono essere riconosciute.

24.2 Per l'istruzione preparatoria, l'Ufficio dei giudici istruttori federali ha fatto valere un importo di fr. 24'464.70 a titolo di esborsi e di fr. 46'000.-- a titolo di emolumento (cl. 93 p. 710.1 e cl. 73, rubrica 20, Ricapitolativo dei costi della procedura VU.2006.2). Tuttavia, le liste degli esborsi presentate comprendono anche costi riferiti a persone che non sono state contemplate dall'atto d'accusa (più precisamente i signori H., I., L. e SS.), spese che non possono pertanto essere riconosciute, come non lo possono essere i costi riferiti agli accusati assolti (E., C., F. e G.).

In merito alle spese relative agli accusati condannati e alle spese generali, va rilevato che gli importi concernenti le riunioni, i viaggi di servizio e i pernottamenti all'interno della Confederazione non possono essere presi in considerazione quali esborsi, nella misura in cui si tratta di costi di per sé già coperti dall'emolumento.

Ne consegue che nella distinta delle spese generali dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (cl. 73, rubrica 20, Elenco dei costi - Lista generale) vanno riconosciuti solo gli importi menzionati ai numeri 1, 7, 8 e 12 (fr. 26.-- + fr. 258.60 + fr. 183.30 + fr. 92.80), per un totale quindi di fr. 560.70.

Relativamente ai costi riferiti alle singole persone condannate, vanno riconosciuti per A. gli esborsi menzionati ai numeri 8 e 9 (fr. 254.65 + fr. 105.--), per un totale di fr. 359.65; per B., i costi menzionati ai numeri 7, 12, 16, 18 e 24 (fr. 127.55 + fr. 60.-- + fr. 92.80 + fr. 85.-- + fr. 500.--), per un totale di fr. 865.35; per D., uni-

camente la spesa di cui al numero 8 (fr. 524.75) (v. cl. 73, rubrica 20, Elenco dei costi – A. / Elenco dei costi – B. / Elenco dei costi – D.).

Infine, l'emolumento richiesto, sebbene si avvicini al limite superiore massimo di fr. 50'000.-- di cui all'art. 4 lett. c dell'Ordinanza sulle spese, può essere ritenuto giustificato, alla luce dell'importante mole di lavoro svolta nell'inchiesta dall'Ufficio dei giudici istruttori federali.

24.3 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale ammontano a fr. 1'897.80, importo che corrisponde alle indennità versate ai testimoni nonché alle loro spese di trasporto e di vitto. Essendo stati assolti, gli accusati C., E., F. e G. vengono esonerati dal pagamento di tali costi; per contro, agli accusati condannati sono ascrivibili la quota parte dei costi dei testimoni Marescialli RRR. e SSS. (complessivamente fr. 350.--) di fr. 50.-- cadauno oltre ai costi specifici riferiti ai testimoni attribuibili ai singoli accusati. In applicazione dell'art. 2 del Regolamento sulle tasse che prevede una tassa di giustizia tra fr. 3'000.-- e fr. 60'000.--, il Tribunale penale federale fissa l'emolumento relativo al dibattimento e alla sentenza in fr. 42'000.--.

24.4 Tenuto conto del grado di colpevolezza e di proscioglimento dai reati di riciclaggio di ognuno degli accusati, questa Corte ritiene, in applicazione del suo potere d'apprezzamento, ch'essi debbano sopportare solo una parte delle spese processuali.

I costi a carico di A. sarebbero i seguenti: fr. 3'857.15 quale quota parte dei costi delle indagini preliminari, fr. 51.-- quale quota parte delle spese generali e fr. 6'571.40 quale quota parte dell'emolumento del giudice istruttore federale, fr. 359.65 per gli esborsi del giudice istruttore federale, fr. 2'142.85 quale quota parte dell'emolumento per la stesura dell'atto d'accusa e la sua rappresentanza, fr. 6'000.-- quale quota parte dell'emolumento di questa Corte e fr. 50.-- quale quota parte delle indennità dei testimoni SSS. e RRR., per complessivi fr. 19'032.05. A fronte di detti costi questa Corte reputa equo che gli venga accolto un onere di spese giudiziarie di fr. 6'000.--, tenuto conto segnatamente della sua difficile situazione finanziaria, dell'ammontare totale delle somme riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale, nonché del movente egoistico.

I costi a carico di B. sarebbero i seguenti: fr. 3'857.15 quale quota parte dei costi delle indagini preliminari, fr. 51.-- quale quota parte delle spese generali e fr. 6'571.40 quale quota parte dell'emolumento del giudice istruttore federale, fr. 865.35 per gli esborsi del giudice istruttore federale, fr. 2'142.85 quale quota parte dell'emolumento per la stesura dell'atto d'accusa e la sua rappresentanza, fr. 6'000.-- quale quota parte dell'emolumento di questa Corte e fr. 423.55 quale quota parte delle indennità dei testimoni a lui riferiti (fr. 50.-- quale quota parte delle indennità dei testimoni SSS. e RRR., fr. 230.-- per l'indennità del testimone

NNN., fr. 38.35 quale quota parte dell'indennità del testimone EEEE., fr. 58.35 quale quota parte dell'indennità della testimone EEE. e fr. 46.65 quale quota parte dell'indennità del testimone FFF.), per complessivi fr. 19'911.30. A fronte di detti costi questa Corte reputa equo che gli venga accollato un onere di spese giudiziarie di fr. 12'000.--, importo ritenuto adeguato in considerazione dei fattori menzionati al precedente considerando 19, e in particolare dell'ammontare totale delle somme riciclate, della reiterazione nel tempo della condotta criminale e del movente esclusivamente egoistico.

I costi a carico di D. sarebbero i seguenti: fr. 3'857.15 quale quota parte dei costi delle indagini preliminari, fr. 51.-- quale quota parte delle spese generali e fr. 6'571.40 quale quota parte dell'emolumento del giudice istruttore federale, fr. 524.75 per gli esborsi del giudice istruttore federale, fr. 2'142.85 quale quota parte dell'emolumento per la stesura dell'atto d'accusa e la sua rappresentanza, fr. 6'000.-- quale quota parte dell'emolumento di questa Corte e fr. 395.-- quale quota parte delle indennità dei testimoni a lui riferiti (fr. 50.-- quale quota parte delle indennità dei testimoni SSS. e RRR., fr. 170.-- per l'indennità del testimone BBBB. e fr. 175.-- per l'indennità del testimone GGG.), per complessivi fr. 19'542.15. A fronte di detti costi questa Corte reputa equo che gli venga accollato un onere di spese giudiziarie di fr. 16'000.--, alla luce delle considerazioni esposte al precedente considerando 20, fra le quali il movente volto esclusivamente ad ottenere un lucro personale, le ingenti somme di denaro riciclate ed i meccanismi messi in atto per occultare detti fondi.

- 25.** Per quanto riguarda le indennità concesse ai patrocinatori d'ufficio e le ripetibili accordate alle parti si rinvia al Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31), rilevando in particolare come, in applicazione dell'art. 3 di detto regolamento e della relativa prassi, la retribuzione oraria viene fissata a fr. 230.--, eccezion fatta per il tempo di trasferta la cui indennità oraria verrà di massima fissata in fr. 200.--.
- 25.1** Il 3 dicembre 2008 l'avv. Carlo Borradori era stato nominato quale difensore d'ufficio di A. (cl. 1 p. 3.5.11 e seg.); il 10 dicembre 2008 l'avv. Borradori ha postulato l'ammissione del suo patrocinato al beneficio del gratuito patrocinio (cl. 1 p. 3.5.13 e seg.). Pertanto, l'indennità dovuta a A. per le spese del suo patrocinatore avv. Carlo Borradori, in base alle sue note d'onorario (cl. 93 p. 721.2 e segg.), è fissata in fr. 29'651.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. Dedotti gli anticipi già versati, la cassa del Tribunale penale federale verserà al difensore il conguaglio di fr. 24'588.20. Tenuto conto del suo parziale proscioglimento e per facilitare la sua risocializzazione A. verrà obbligato al rimborso alla Confederazione, non appena egli tornerà a miglior fortuna, soltanto di una parte della somma complessiva, segnatamente di fr. 10'000.--.

- 25.2** Anche l'accusato B., con scritto del 13 ottobre 2008 aveva postulato l'ammissione al gratuito patrocinio (cl. 1 p. 3.7.17 e seg.), domanda accolta il 28 ottobre 2008 (cl. 1 p. 3.7.28). Pertanto, le spese del suo patrocinatore avv. Michele Rusca da tale data devono essergli riconosciute, costi che, conformemente alla nota d'onorario presentata in sede di dibattimento (cl. 93 p. 722.1 e segg.), possono essere indennizzati in ragione di fr. 58'880.-- di onorari e fr. 3'760.-- di spese (IVA inclusa). Tenuto conto del parziale proscioglimento e per facilitare la sua risocializzazione B. verrà obbligato al rimborso alla Confederazione solo di una parte della somma complessiva di fr. 62'640.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna, segnatamente di fr. 30'000.--. Questa conclusione viene inserita nel dispositivo della presente sentenza come nuovo punto II.5, in quanto per una svista non era stata oggetto di comunicazione orale e non era contemplata nel dispositivo consegnato alle parti contestualmente a detta comunicazione (v. cl. 93 p. 950.1 e segg.).
- 25.3** Per quanto attiene invece agli accusati prosciolti, essi vanno esonerati dal pagamento delle spese processuali. Tale proscioglimento dà loro diritto ad ottenere un'indennità a titolo di ripetibili (v. Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31), indennità che viene stabilita in fr. 67'060.-- (IVA inclusa) per l'accusata C. (accusata ammessa al gratuito patrocinio a seguito della sua richiesta del 15 ottobre 2008, cl. 1 p. 3.6.20 e seg. e cl. 1 p. 3.6.31; cfr. inoltre nota d'onorario avv. Manuele Bianchi, cl. 93 p. 723.1 e segg.), in fr. 82'926.-- (IVA inclusa) per l'accusato E. (cfr. nota d'onorario avv. Roberto Macconi, cl. 93 p. 725.1 e segg.), in fr. 38'481.-- (IVA inclusa) per l'accusata F. (cfr. nota d'onorario avv. Luciano Giudici, cl. 93 p. 726.1 e segg.) e in fr. 80'932.-- (IVA inclusa) per l'accusato G. (cfr. nota d'onorario avv. Mario Postizzi, cl. 93 p. 727.1 e segg.).
- 26.** Essendosi la Corte dichiarata incompetente in merito alle pretese civili di Enel, EPW e Enel Produzione (v. supra consid. 22.2), queste ultime non hanno diritto a nessuna indennità per spese ripetibili. Non essendosi potuta esprimere nel merito delle pretese in questione e non ravvisando comportamenti contrari alla buona fede processuale, la Corte decide di esonerarle dal pagamento sia di spese processuali che di ripetibili.

Per questi motivi la Corte pronuncia:

I. Per quanto concerne A.

1. L'accusato A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP) per i capi d'accusa 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto.
2. A. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 10.-- cadauna, per complessivi fr. 1'800.--, a valere quale pena interamente complementare alla pena di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli mediante sentenza pronunciata il 27 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano.
3. A. è condannato al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di spese giudiziarie.
4. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in fr. 29'651.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. Dedotti gli anticipi già versati, la cassa del Tribunale penale federale verserà al difensore il conguaglio di fr. 24'588.20. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 10'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna.

II. Per quanto concerne B.

1. L'accusato B. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305^{bis} n. 2 CP) per i capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14 nonché di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP) per i capi d'accusa 2.5 e 2.17, per complessivi USD 840'404.59. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi.
2. B. è condannato alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, per complessivi fr. 3'000.--.
3. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
4. B. è condannato al pagamento di fr. 12'000.-- a titolo di spese giudiziarie.

5. L'indennità dovuta al difensore avv. Michele Rusca è fissata in fr. 62'640.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione. B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena egli tornerà a miglior fortuna.

III. Per quanto concerne C.

1. L'accusata C. è prosciolta da tutti i capi d'accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Manuele Bianchi è fissata in fr. 67'060.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.

IV. Per quanto concerne D.

1. L'accusato D. è riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP) per il capo d'accusa 4.10, limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003, nonché per i capi d'accusa 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21, per un importo complessivo di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--. Per il resto è prosciolto ai sensi dei considerandi.
2. D. è condannato alla pena detentiva di 17 mesi.
3. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
4. D. è condannato al pagamento di fr. 16'000.-- a titolo di spese giudiziarie.

V. Per quanto concerne E.

1. L'accusato E. è prosciolto da tutti i capi d'accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Roberto Macconi è fissata in fr. 82'926.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.

VI. Per quanto concerne F.

1. L'accusata F. è prosciolta da tutti i capi d'accusa.

2. L'indennità dovuta al difensore avv. Luciano Giudici è fissata in fr. 38'481.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.

VII. Per quanto concerne G.

1. L'accusato G. è prosciolto da tutti i capi d'accusa.
2. L'indennità dovuta al difensore avv. Mario Postizzi è fissata in fr. 80'932.-- (IVA compresa), importo a carico della Confederazione.

VIII. Sulle pretese di parte civile

Le pretese di parte civile di Enel S.p.A., di Enelpower S.p.A. e di Enel Produzione S.p.A. sono dichiarate irricevibili a seguito di incompetenza giurisdizionale.

IX. Sulle richieste di confisca

1. È ordinata la confisca:
 - 1.1. dei valori sequestrati sulla relazione n. 13 intestata a RR. Inc., Panama, presso la Banca CC. di Chiasso, a concorrenza di USD 840'404.59; per il resto la relazione in questione è dissequestrata;
 - 1.2. dei valori sequestrati sulla relazione n. 7 intestata a D., presso la Banca TT. Ltd. di Singapore, a concorrenza di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--; per il resto la relazione in questione è dissequestrata.
2. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori.

X. Esecuzione

L'esecuzione dei punti I.2. e IX. di questo dispositivo è affidata al Ministero pubblico della Confederazione.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio

La Cancelliera

La presente sentenza è notificata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi
- Avv. Rossano Pinna
- Avv. Carlo Borradori
- Avv. Michele Rusca
- Avv. Manuele Bianchi
- Avv. Diego Della Casa
- Avv. Roberto Macconi
- Avv. Luciano Giudici
- Avv. Mario Postizzi

Un estratto della sentenza, dopo la crescita in giudicato, sarà comunicato a:

- Banca CC., Chiasso
- Banca TT. Ltd., Singapore, per il tramite dell'autorità di esecuzione, via l'Ufficio federale di giustizia

Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- MROS (versione completa).

Informazione sui rimedi giuridici e sulle garanzie in ambito di procedura contumaciale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Il condannato in contumacia può, se è stato senza sua colpa impedito di presentarsi al dibattimento, chiedere per iscritto alla Corte penale, **entro il termine di 10 giorni** a contare da quello in cui ha avuto notizia della sentenza, che questa sia revocata. Se la richiesta è ammessa, si procede ad un nuovo dibattimento (art. 148 cpv. 3 PP).